



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 167

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 14 novembre 2023

## INDICE

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni congiunte

3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 19

5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio-Senato) e V (Bilancio, tesoro e programmazione-Camera):

*Plenaria* . . . . . » 21

### Commissioni riunite

7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 23

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 37)* . . . . . *Pag.* 28

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 28

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 30

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 65)* . . . . . » 40

*Plenaria* . . . . . » 40

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 66)* . . . . . » 43

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione: Misto-Az.*

4 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	44
5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	55
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 53)</i> . . . . .	»	93
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	94
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	100
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	133
8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 32)</i> . . . . .	»	136
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	136
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	142

### **Commissioni e altri organismi bicamerali**

Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	145
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	147
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	148

### **Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	149
Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	151



## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 14 novembre 2023

**Plenaria**

**23ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FRANCESCHINI**

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

**Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma, in relazione ad un procedimento penale riguardante l'onorevole Armando Siri, senatore all'epoca dei fatti**

(Esame e conclusione)

Il PRESIDENTE comunica che con ricorso depositato il 27 febbraio 2023 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 9 marzo 2022 (Doc. IV, n. 10 della XVIII legislatura) con cui è stata rigettata la richiesta avanzata dal Tribunale precedente, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, di autorizzazione all'utilizzo nei confronti di Armando Siri, senatore all'epoca dei fatti, delle conversazioni telefoniche intercettate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo e confluite successivamente in un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 191 del 20 settembre 2023, depositata in cancelleria il successivo 17 ottobre 2023.

L'ordinanza medesima, unitamente al ricorso introduttivo, sono stati notificati al Senato il 26 ottobre 2023.

In data 31 ottobre 2023 il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, affinché quest'ultima possa esprimere un parere sull'opportunità di costi-

tuzione in giudizio del Senato innanzi alla Corte costituzionale nel predetto procedimento di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Con riguardo alla vicenda che ha originato il presente conflitto, si rammenta in estrema sintesi che nell'ambito del procedimento penale n. 40767 del 2018 R.G.N.R. e n. 9200 del 2019 R.G. Dib., pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, sono stati contestati all'ex senatore Armando Siri alcuni reati, inerenti a fatti avvenuti fino all'ottobre 2018, relativi a fattispecie di corruzione nell'esercizio della funzione.

Con un primo capo di imputazione è stato contestato in particolare all'onorevole Siri – in concorso con l'amministratore della Etnea S.r.l. e *dominus* della Solcara S.r.l. – il reato di corruzione di cui agli articoli 318 e 321 del codice penale, perché, in qualità di senatore della Repubblica e di Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avrebbe asservito le sue funzioni a interessi privati, favorendo l'inserimento, in provvedimenti normativi di rango regolamentare e legislativo in materia del cosiddetto « minieolico », di contenuti favorevoli agli interessi economici delle società del coimputato (operanti nel settore), a fronte della promessa e/o della dazione, da parte di quest'ultimo, della somma di trentamila euro.

Un secondo capo di imputazione contesta ad Armando Siri, sempre nella duplice qualità di senatore e di Sottosegretario di Stato, in concorso con altri coimputati, di essersi attivato per ottenere un provvedimento normativo *ad hoc* che finanziasse, anche in misura minima, il progetto di completamento dell'aeroporto di Viterbo, di interesse della Leonardo S.p.A, per future commesse. L'ex senatore Siri avrebbe inoltre esercitato pressioni al fine di ottenere la rimozione di un Contrammiraglio dall'incarico di responsabile unico del procedimento nell'ambito di un appalto per la fornitura di sistemi radar « V.T.S. ». Anche in relazione a tale capo di imputazione il senatore Siri avrebbe ricevuto la promessa di ingenti somme di denaro e comunque la dazione di ottomila euro.

L'autorità giudiziaria ha riferito in particolare che, nel corso delle indagini effettuate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo in altro procedimento, sarebbero emersi – a partire dal maggio 2018 – contatti sporadici tra alcuni imputati, titolari di impianti di produzione di energia da fonti alternative, e il senatore Siri; l'iscrizione nel registro degli indagati di quest'ultimo, previo trasferimento degli atti alla Procura di Roma, sarebbe conseguita alla captazione di una conversazione ambientale del 10 settembre 2018, nel corso della quale l'imprenditore interessato avrebbe riferito della necessità di « ricompensare » il « vice Ministro » con una somma di trentamila euro per un emendamento da inserire nella legge di conversione del decreto « mille proroghe ».

Con ordinanza del 23 giugno 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma, a fronte della domanda avanzata dal Pubblico ministero in ordine a tutte le conversazioni cui aveva partecipato il senatore Siri, ha limitato la richiesta di autorizzazione al Senato della Repubblica alle sole conversazioni intercettate nell'ambito del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tri-

bunale di Palermo, in quanto antecedenti all'iscrizione del senatore nel registro degli indagati, ritenendo che per quelle successive sarebbe stata necessaria l'autorizzazione preventiva.

Con deliberazione del 9 marzo 2022, l'Assemblea del Senato, approvando la proposta della Giunta, ha negato la richiesta autorizzazione. Il diniego è stato motivato dalla « *incerta ed implausibile configurazione del requisito della necessità* » relativamente alle intercettazioni del 15 maggio 2018, mentre per le telefonate successive a tale data esso è stato determinato dalla mancanza del « *requisito della fortuità e occasionalità* ».

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma ha ritenuto che la deliberazione del Senato abbia travalicato i limiti del sindacato della Camera di appartenenza ed ha quindi promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

La Corte costituzionale, come sopra indicato, con ordinanza n. 191 del 2023, ha ritenuto ammissibile il conflitto.

Tanto premesso, coerentemente con la prassi riscontrabile rispetto ai conflitti di attribuzione, si prospetta l'opportunità che la Giunta esprima parere favorevole rispetto alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica nel conflitto di attribuzione in esame.

Interviene la senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), la quale, nell'aderire all'indirizzo prospettato dal Presidente circa la costituzione in giudizio del Senato nel predetto conflitto di attribuzione, ricorda che, nella vicenda di merito riguardante l'allora senatore Siri, il Giudice per le indagini preliminari aveva ridotto le numerose richieste avanzate dal pubblico ministero in materia di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni riguardanti l'ex senatore in discorso, respingendone diverse. Il Gruppo del Partito Democratico in tale occasione era orientato a negare l'autorizzazione per sei intercettazioni e ad autorizzarne due, ritenendo che per quelle il cui utilizzo era da negare vi fosse già la preordinazione allo scopo dell'utilizzo avverso il parlamentare. La maggioranza della Giunta, tuttavia, non accolse la proposta del sopracitato Gruppo e negò l'autorizzazione anche per le due rimanenti intercettazioni, con motivazioni poco plausibili. In tale occasione il Gruppo del Partito Democratico aveva anche richiesto la votazione per parti separate, sottolineando che in caso di diniego assoluto, non adeguatamente motivato, il Senato sarebbe stato esposto a conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale, con grave *vulnus* per le prerogative del Parlamento. Prosegue la senatrice affermando che, al contrario, se la Giunta avesse adottato una deliberazione nel senso indicato dal Gruppo di appartenenza, le possibilità di proposizione del conflitto sarebbero state significativamente ridotte.

Conclude infine esortando i colleghi ad adottare, per il futuro, orientamenti che non vadano nella direzione di svuotare di contenuto le prerogative parlamentari e siano confacenti al perseguimento degli obiettivi che la Giunta, quale organo paragiurisdizionale, deve sempre avere di mira.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*), nel concordare con la senatrice Rossomando sui rilievi avanzati nel merito della questione sottostante alla sollevazione del conflitto, preannuncia l'orientamento favorevole del proprio Gruppo circa la costituzione in giudizio, riportandosi per il resto a quanto affermato dal MoVimento 5 Stelle in sede di discussione dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni per il caso illustrato dal Presidente.

Anche il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) manifesta l'adesione alle riflessioni della senatrice Rossomando, in quanto se le decisioni della Giunta, e quindi del Senato, in materia di prerogative saranno per il futuro meglio ponderate, il rischio di coinvolgimento dell'Istituzione nei conflitti di attribuzione risulterà molto ridotto.

Tuttavia, per la questione all'ordine del giorno, il senatore concorda sulla necessità di costituzione in giudizio del Senato, evidenziando altresì che il giudizio innanzi alla Corte costituzionale non debba essere inteso dalle minoranze come una possibilità di riesame delle questioni di merito, ma unicamente come una difesa delle prerogative del Senato.

Non essendovi ulteriori osservazioni, previa verifica del prescritto numero legale, la Giunta approva all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente.

**(Doc. IV-ter, n. 6) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento civile pendente presso il Tribunale di Roma – XVIII Sezione civile**

(Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*) fa preliminarmente presente che il Giudice del Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile, con lettera pervenuta in data 5 ottobre 2023, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione – copia degli atti di un procedimento civile (R.G. 32914/2021) nei confronti dell'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti.

In data 18 ottobre 2023 il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento del Senato.

Si rende preliminarmente opportuno rilevare che la vicenda *de qua* è già stata sottoposta all'attenzione del Senato della Repubblica nel corso della XVIII legislatura, su richiesta dello stesso senatore Lanzi.

In data 26 ottobre 2021, la Giunta – in difformità rispetto alla proposta formulata dal relatore Paroli – ritenne non sussistente la garanzia costituzionale dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc. IV-*quater*, n. 6).



Nel corso della seduta d'Aula del 16 febbraio 2022, fu accolta la proposta di rinvio dell'esame, attesa la pendenza di trattative per la bonaria composizione della lite. Successivamente, il 5 aprile 2022, il senatore Lanzi trasmise atto di rinuncia alla deliberazione da parte del Senato, con conseguente estinzione del procedimento pendente dinanzi all'Assemblea del Senato.

Dall'ordinanza attualmente deferita all'esame della Giunta si evince che – avuto esito negativo il tentativo di bonario componimento – l'ex senatore Lanzi ha nuovamente eccepito in giudizio l'insindacabilità delle opinioni espresse *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il Tribunale di Roma, non ritenendo meritevole di accoglimento la predetta eccezione, ha conseguentemente trasmesso gli atti al Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge n. 140 del 2003, al fine di ottenere la relativa deliberazione.

La relatrice preliminarmente precisa che, in relazione al caso in esame, ritiene di recepire integralmente l'istruttoria compiuta dalla Giunta nella precedente legislatura – ivi compresa, in particolare, la memoria scritta presentata in data 13 ottobre 2021 dal senatore Lanzi – e di condividere le conclusioni illustrate nella relazione per l'Aula depositata dal senatore incaricato Pellegrini.

Nell'esposizione introduttiva svolta nella precedente legislatura è stato rilevato che la vicenda ha preso avvio da un *post* pubblicato su *Facebook* in data 7 dicembre 2018, con cui l'allora senatore Lanzi criticò la scelta dell'onorevole Matteo Dall'Osso di abbandonare, nel dicembre 2018, il Gruppo dei deputati del MoVimento 5 Stelle (con cui era stato eletto e che in quel momento si trovava tra le forze di maggioranza) per aderire al Gruppo dei deputati di Forza Italia (partito politico in quel momento all'opposizione).

L'ex senatore Lanzi, nel citato *post*, si espresse in questi termini: « *Ci sono delle cose che riescono ancora a sorprendermi! Sono dispiaciuto per la sua salute ed è un fardello molto pesante da portarsi dietro, ma non posso restare in silenzio di fronte a questo cambio di campo, e che campo per la miseria, che come dicevo all'inizio mi ha sorpreso e non poco. La motivazione (non mi hanno approvato un emendamento sui disabili) non sta in piedi. Ogni parlamentare nelle sue prerogative può presentare tutto lo scibile umano ma se non è concordato muore nella culla. Si deve avere l'approvazione del proprio capogruppo di Commissione, del Capogruppo e l'accordo con il Governo. È giusto così o non si concluderebbe nulla. Ci vuole pazienza tanto più che questa è la nostra prima legge di stabilità che si perfeziona avendo avuto un'estate dedicata principalmente alla tragedia di Genova. Dell'Osso ha deciso di aderire a Forza Italia avvalendosi del suo libero arbitrio. Pur nella "tragicità" di questa decisione mi conforta il fatto che forse le sue condizioni di salute non lo sostengono più di tanto facendogli fare questa ca[...]ta. Cosa devo dire? C'è poco da dire. Evidenzio questa notizia, oramai di dominio pubblico ma vi chiedo di non utilizzare insulti o male parole. Aggiunge male al suo male e questo basta e avanza. Mi racco-*

*mando, moderazione, presa atto senza indecenze oppure cancello il post. Con educazione si può scrivere tutto ma se scadiamo nel mero insulto si passa dalla parte del torto ».*

L'onorevole Dall'Osso, gravemente malato, ha ritenuto che nella condotta del senatore Lanzi si scorgessero gli estremi della diffamazione, commessa a mezzo *social network*, aggravata dal dileggio nei confronti di una persona portatrice di disabilità. A suo avviso infatti, il giudizio espresso nei propri confronti, poi ripreso da alcune testate giornalistiche telematiche e anche dalla stampa, avrebbe violato onore, reputazione ed immagine. Ha quindi convenuto in giudizio il senatore Lanzi chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale-esistenziale a lui causato. In tal sede, in particolare, da un lato ha stigmatizzato la « connessione arbitraria e perniciosa » tra il proprio stato di salute e l'opzione del ricollocamento all'interno dei Gruppi parlamentari, dall'altro ha evidenziato la « viralità » della dichiarazione lesiva ed il suo carattere di diffusività, evincibile dai successivi *post* degli utenti della rete, della quale il senatore Lanzi si sarebbe servito intenzionalmente al fine di attaccare e screditare il collega dissenziente; l'onorevole Dall'Osso ritiene infatti di essere divenuto il « bersaglio » da delegittimare al fine di evitare altre fuoriuscite dal MoVimento 5 Stelle e l'indebolimento ulteriore della forza politica.

Nell'istanza con cui ha sottoposto la questione all'esame del Senato nella precedente legislatura, l'ex senatore Lanzi, nel rammentare come tra gli obiettivi del MoVimento 5 Stelle si sia sempre iscritto quello di modificare l'articolo 67 della Costituzione introducendo il vincolo di mandato, ha evidenziato in particolare il proprio ruolo di Segretario del Gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle, nei cui compiti rientrava quello di svolgere attività di coordinamento e di supervisione del rispetto del Regolamento interno del Gruppo; ha richiamato peraltro le proprie critiche alla decisione dell'onorevole Dall'Osso, esternate in occasione della riunione del Consiglio Direttivo del Gruppo Parlamentare tenutasi il 10 dicembre 2018, nella quale si era discusso di sanzioni disciplinari con riguardo all'articolo 21 dello Statuto del Movimento, nonché un proprio intervento sulla medesima materia nel corso della seduta del Consiglio direttivo dell'8 ottobre 2018.

Il senatore ha quindi sostenuto che il *post* in esame si collocasse in un più ampio contesto di comunicazione all'esterno delle prerogative già da lui esercitate all'interno della propria Camera di appartenenza, in particolare in quanto membro del Direttivo del Gruppo politico del MoVimento 5 Stelle; le espressioni da lui utilizzate – le quali sarebbero state prive di intento denigratorio della persona dell'onorevole Dall'Osso e finalizzate esclusivamente ad addurre il caso *de quo* quale fattispecie esemplificativa dell'importanza della battaglia politica per l'introduzione del vincolo di mandato – costituivano a suo avviso manifestazioni *extra moenia* del proprio pensiero politico già esplicitato in precedenza nell'esercizio delle funzioni di parlamentare.

Con la richiesta oggi all'esame della Giunta il Tribunale di Roma – richiamando anche le conclusioni della Giunta della precedente legislatura, nonché la giurisprudenza costituzionale e di legittimità – ha ritenuto sostanzialmente che le attività compiute all'interno di un Gruppo parlamentare, come nella specie avvenuto, non possano essere considerate di per sé atti *intra moenia* ai fini del riconoscimento della prerogativa dell'insindacabilità di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione in quanto, atteso che tale qualità è ravvisabile per le attività parlamentari proprie e per gli atti parlamentari tipici, negli altri casi (tra cui quello dei Gruppi parlamentari), occorrerebbe considerare il « piano di attività », distinguendo quello « parlamentare » da quello « politico ». Secondo il Tribunale nel caso di specie il « piano di attività » del Gruppo parlamentare sarebbe strettamente politico e non parlamentare e non sussisterebbe pertanto alcun collegamento funzionale con le attività *intra moenia* del Parlamento. Pertanto, ad avviso del Giudice, le dichiarazioni *extra moenia* dell'ex senatore Lanzi non appaiono funzionalmente collegate alla sua attività parlamentare *intra moenia*, ma piuttosto ad attività politica del Gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle.

Come rilevato nella relazione redatta nella XVIII legislatura dall'estensore incaricato Pellegrini, si rende opportuno rammentare che la giurisprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* (in un'intervista, ad esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nell'ambito di attività parlamentari. In altri termini la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi della Corte europea dei diritti dell'uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell'insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione « esterna » del parlamentare (alla stampa o sui *social*) abbia finalità divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all'esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all'interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (*extra moenia* e *intra moenia*), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Il senatore Lanzi, negli atti depositati nel corso della precedente legislatura, ha rilevato come la modifica dell'articolo 67 della Costituzione e l'introduzione del vincolo di mandato imperativo per i parlamentari – finalizzato a contrastare i cambi di partito da parte di questi ultimi – sia notoriamente uno degli obiettivi del MoVimento 5 Stelle; ha sottolineato a tale proposito come tale obiettivo sia stato introdotto esplicitamente nel

Contratto di Governo tra MoVimento 5 Stelle e Lega e sia previsto nell'ambito delle riforme costituzionali indicate nella piattaforma *Rousseau*.

Ha inoltre posto in evidenza il proprio ruolo, oltre che di delegato d'Aula, di Segretario del Gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle a far data dal 3 luglio 2018; sotto tale profilo, ha in particolare rimarcato il legame tra tale ultima carica e l'attività inerente alle situazioni che possano dar luogo alle sanzioni previste dall'articolo 21 del Regolamento del predetto Gruppo parlamentare, le quali sono disposte dal Presidente del Gruppo, sentito il Comitato Direttivo, di cui anche i Segretari fanno parte.

Il senatore Lanzi ha allegato agli atti depositati dinanzi alla Giunta il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del Gruppo senatori del MoVimento 5 Stelle, convocata dal Capogruppo presso Palazzo Carpegna in data 8 ottobre 2018. Si evince da tale atto che in quella sede egli stigmatizzò il comportamento dei colleghi che, uscendo dal Gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle, non si dimettevano ma passavano ad altro Gruppo; il senatore chiese, a tale proposito, che fossero attuate le procedure previste per le sanzioni comminate dal codice etico e che venissero calendarizzati i provvedimenti anche di ordine costituzionale per introdurre il vincolo di mandato.

La posizione espressa dal senatore Lanzi in tale occasione fu peraltro ribadita – citando esplicitamente proprio il caso del deputato Matteo Dall'Osso – nel corso della riunione del Consiglio Direttivo del Gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle del 10 dicembre 2018.

Come osservato nella relazione del senatore Pellegrini e ribadito altresì dal Tribunale di Roma nell'ordinanza in esame, si evidenzia che le attività compiute all'interno di un Gruppo parlamentare (o anche di un partito o movimento) non possono avere la valenza di per sé di atti *intra moenia* ai fini del riconoscimento della prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, atteso che tale qualità è ravvisabile per le attività parlamentari proprie (in Assemblea e in Commissione o comunque avendone connessione funzionale) ed altresì per gli atti parlamentari tipici (interrogazione, interpellanza, mozione).

La Cassazione a Sezioni Unite, nell'ordinanza n. 3335 del 2004, ha chiarito che i Gruppi parlamentari hanno natura bivalente, distinguendo tuttavia « *due piani di attività: uno squisitamente "parlamentare", in relazione al quale i gruppi costituiscono gli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie del Parlamento, come previsto e disciplinato dalle norme della Costituzione, dalle consuetudini costituzionali, dai regolamenti delle Camere e dai regolamenti interni dei gruppi medesimi; l'altro, più strettamente politico, che concerne il rapporto, "molto stretto, ed in ultima istanza di subordinazione", del singolo gruppo con il partito di riferimento [...]* »

*Con riferimento a tale secondo piano di attività, i gruppi parlamentari sono da assimilare ai partiti politici, ai quali va riconosciuta la qualità di soggetti privati, dato che nel nostro assetto costituzionale e nel generale quadro ordinamentale i partiti politici assumono la configura-*

zione e il profilo di soggetti privati, ai quali si applicano, come associazioni non riconosciute, le norme relative alle persone giuridiche private » (brano tratto integralmente dalla predetta ordinanza).

Alla luce di tale prospettazione – come opportunamente rilevato nella precedente relazione – appare evidente che, nel caso di specie, il « piano di attività » fosse strettamente politico e non parlamentare e comunque slegato dalla funzione autonoma di espressione delle idee. Le dichiarazioni del senatore Lanzi riguardano, infatti, un tema politico trattato dal Gruppo e dal MoVimento 5 Stelle, essendo quindi le stesse del tutto estranee alle procedure parlamentari e, infatti, non documentate e non documentabili da nessun atto pubblicato dal Senato, né in un resoconto stenografico né in un resoconto sommario.

Il senatore Lanzi non ha pronunciato le espressioni all'interno delle Conferenza dei Capigruppo o all'interno di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di una Commissione parlamentare e quindi non è ravvisabile, neanche in maniera indiretta, un collegamento funzionale con le attività *intra moenia* del Parlamento.

Essendo, pertanto, le affermazioni pronunciate durante le riunioni del proprio Gruppo classificabili come *extra moenia*, lo si ribadisce senza un apparente profilo funzionale, non può configurarsi il nesso richiesto dalla giurisprudenza della Consulta, mancando del tutto uno dei due « cardini » dello stesso, ossia l'atto *intra moenia*.

È appena il caso di ricordare che la Corte costituzionale ha sempre ribadito che un collegamento con le attività politiche non è in alcun modo sufficiente a radicare la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, occorrendo a tal fine un'attività « interna » alle Camere, che possa assumere una connotazione « parlamentare ».

Come la Giunta ha già avuto modo di rilevare in occasione di un procedimento esaminato nella XVII legislatura, l'attinenza della dichiarazione esterna ad una disputa politica rileva su un piano diverso da quello dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione ossia, eventualmente, sul piano della scriminante dell'esercizio di un diritto ai sensi dell'articolo 51 del codice penale (nella specie, del diritto di critica politica).

Le cause oggettive di esclusione del reato (o cause di giustificazione o, anche, scriminanti) sono particolari situazioni in presenza delle quali un fatto, che altrimenti sarebbe da considerarsi reato, tale non è perché la legge lo consente, lo impone o lo tollera (articoli 51 e seguenti del codice penale). Le scriminanti, quindi, si fondano sul principio di non contraddizione secondo il quale un ordinamento giuridico non può, ad un tempo, consentire e vietare uno stesso fatto.

Rispetto ad un reato di diffamazione, la scriminante dell'esercizio del diritto (e nella specie dell'esercizio del diritto di critica politica) esclude la configurabilità del reato, ossia esclude che il fatto accertato possa essere qualificato come penalmente rilevante.

Va tuttavia evidenziato che l'accertamento della presenza o meno di una scriminante è demandato all'esclusiva competenza dell'autorità giu-

diziaria, l'unica alla quale nel nostro ordinamento costituzionale è attribuito il potere di accertare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato (anche di quelli « negativi », ossia l'assenza di scriminanti).

Né può trarre in inganno l'attinenza della scriminante in questione alla critica politica, atteso che alla Giunta non spetta la valutazione della sussistenza di siffatto « elemento negativo » del reato, quanto semmai la valutazione che la dichiarazione espressa *extra moenia* dal parlamentare sia o meno riconducibile all'esercizio di funzioni parlamentari (e peraltro non politiche *sic et simpliciter*).

L'ambito teorico e metodologico delle due predette situazioni solo apparentemente risulta simile, essendo in realtà molto diverso, e in particolare nel primo caso incentrato sulla valutazione della sussistenza o meno del reato (attraverso la valutazione della configurabilità di un « elemento negativo » dello stesso, ossia della presenza o meno di una scriminante), nel secondo caso incentrato invece sulla corrispondenza tra la dichiarazione resa *extra moenia* e quella espressa *intra moenia*, ossia nelle aule parlamentari.

Per un principio di divisione dei poteri, l'accertamento relativo al primo dei due profili richiamati spetta all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, mentre il secondo spetta alla competenza della Camera di appartenenza del parlamentare.

È appena il caso di precisare che la giurisprudenza ha connotato una serie di diritti di critica (oltre ovviamente al diritto di critica politica): si pensi, solo a titolo esemplificativo, al diritto di critica sindacale, riconosciuto appunto ai rappresentanti sindacali dalla giurisprudenza, sia penale che lavoristica, al diritto di critica giornalistica, corollario del cosiddetto diritto di cronaca, al diritto di satira, eccetera. Le relative scriminanti, in quanto tali, devono essere fatte valere in sede processuale dal sindacalista, dal giornalista, dal politico che non sia parlamentare (ad esempio dal sindaco di un Comune) ed infine dallo stesso politico parlamentare qualora non sia configurabile l'esercizio di funzioni parlamentari (ma solo appunto l'esercizio di un diritto di critica politica). Va a tal proposito rilevato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 144 del 2015, relativamente al perimetro di applicazione della prerogativa dell'insindacabilità, afferma testualmente: « *Va, dunque, ribadita l'inaccogliabilità della tesi sostenuta dal Senato nella memoria di costituzione, secondo la quale il perimetro dell'insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse extra moenia andrebbe rimodulato in senso estensivo, in considerazione del mutato atteggiarsi del mandato parlamentare, fino a ricomprendervi tutte quelle occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino, illustrando opinioni imputabili o riconducibili alla carica ricoperta e non riferibili alla propria sfera privata di interessi. Tale tesi appare, "proprio per la eccessiva vaghezza dei termini e dei concetti impiegati, non compatibile con il disegno costituzionale: da un lato, infatti, essa si concentra su un'attività (quella 'politica') non necessariamente coincidente con la funzione parlamentare, posto che, tra l'altro, questa si esprime, di regola,*

*attraverso atti tipizzati (non è un caso che l'art. 68 Cost. circoscriva l'irresponsabilità dei membri del Parlamento alle 'opinioni espresse' ed ai 'voti dati' 'nell'esercizio delle loro funzioni') [omissis]" ».*

Il confine tra critica politica in senso ampio – non idonea a radicare la prerogativa dell'insindacabilità – ed esercizio della specifica funzione parlamentare emerge a chiare lettere dalla sopracitata sentenza, che peraltro riprende un orientamento costante della Consulta.

Per tali motivi la relatrice propone che la Giunta dichiari che il fatto oggetto del procedimento n. 32914/2021 R.G., pendente nei confronti dell'onorevole Gabriele Lanzi presso il Tribunale di Roma, non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, non vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) interviene brevemente per chiedere alcuni chiarimenti in ordine al documento in titolo.

Il PRESIDENTE fornisce i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### VERIFICA DEI POTERI

##### **Circoscrizione Estero**

Il Vice Presidente SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*), relatore per la Circostrizione Estero – ripartizioni Africa, Asia, Oceania e Antartide, America settentrionale e centrale, America meridionale ed Europa, d'intesa con il correlatore, Vice Presidente Potenti, nel rinviare alle relazioni depositate, rileva che le rettifiche apportate ai dati elettorali al termine dei controlli effettuati dalla Segreteria della Giunta non determinano variazioni nell'attribuzione dei seggi rispetto ai dati di proclamazione.

Non si rilevano cause di ineleggibilità a carico dei senatori proclamati.

Nella ripartizione Europa non sono pervenuti ricorsi avverso la proclamazione del senatore eletto.

Nelle rimanenti ripartizioni sono pervenuti tre ricorsi: in Africa, Asia, Oceania e Antartide ha presentato ricorso il candidato Enrico Nan avverso la proclamazione del senatore Giacobbe; in America meridionale ha presentato ricorso il candidato Emerson Fittipaldi avverso la proclamazione del senatore Borghese; in America settentrionale e centrale ha presentato ricorso il candidato Vincenzo Arcobelli avverso la proclamazione della senatrice La Marca.

I tre ricorrenti sono candidati della lista « Lega con Salvini – Forza Italia – Fratelli d'Italia » e i loro ricorsi presentano profili del tutto si-

milari, richiedendo l'annullamento dell'elezione politica dei deputati e dei senatori della Circoscrizione Estero, ovvero, subordinatamente, l'annullamento dell'elezione politica nella ripartizione di riferimento ovvero, in via ulteriormente gradata, il riconteggio delle schede sempre nella propria ripartizione. Chiedono inoltre che sia sollevata questione di legittimità costituzionale della disciplina sul voto degli italiani residenti all'estero (legge n. 459 del 2001) sostenendo in sintesi che la disciplina del voto per corrispondenza non garantisca i presupposti costituzionali che impongono che l'espressione del voto avvenga in modo « personale », « eguale », « libero » e « segreto ».

A giustificazione dell'interesse a ricorrere, tutti e tre i ricorsi sostengono che la differenza tra cifra elettorale della propria lista e quella della lista resistente sarebbe inferiore al numero di schede nulle.

Le principali argomentazioni riguardano vizi ed irregolarità sia durante la fase propedeutica al voto, ad esempio il mancato aggiornamento degli elenchi degli aventi diritto al voto o l'utilizzo della raccomandata per l'invio dei plichi elettorali, sia nella fase di voto che in quella dello scrutinio, con particolare riguardo alle operazioni di spoglio relativamente alle quali allegano documentazione, dichiarazioni di alcuni rappresentanti di lista e *link* ipertestuali relativi a servizi giornalistici.

Inoltre, per quanto riguarda il ricorso Nan in Africa, Asia, Oceania e Antartide, il ricorrente lamenta anche l'incandidabilità, per essere componente di un COMITES, dell'altro candidato della sua stessa lista, signor Grigoletti, che ha ricevuto un numero di preferenze maggiore del suo.

Il senatore Borghese e il senatore Giacobbe, in qualità di controinteressati, hanno presentato delle memorie difensive nelle quali in estrema sintesi ritengono non accoglibili le argomentazioni contro il sistema di voto all'estero e non sufficientemente circostanziate le asserite irregolarità in fase di scrutinio, reputando quindi infondati i rispettivi ricorsi.

Il candidato controinteressato Grigoletti ha anch'egli presentato delle controdeduzioni evidenziando che tra i candidati della Circoscrizione Estero è frequente la carica di membro dei COMITES e non è mai stata ritenuta motivo di incandidabilità.

In via preliminare, rispetto a tali ricorsi, si rileva che in diverse circostanze è stata riconosciuta l'esistenza di serie problematiche relative al voto degli italiani residenti all'estero, a partire dalla questione della modalità di espressione del voto che non garantirebbe in modo adeguato la personalità del voto, oltre a vari aspetti critici che investono la costituzione dei seggi e lo scrutinio. Alla luce di questi profili ed allo scopo di individuare le più opportune soluzioni per porvi rimedio, è da tempo maturata l'esigenza di effettuare una valutazione nelle competenti sedi legislative e amministrative – dopo oltre venti anni dall'entrata in vigore della cosiddetta legge Tremaglia (legge n. 459 del 2001) e l'applicazione in cinque tornate elettorali – ai fini dell'introduzione di modifiche normative sul voto degli italiani all'estero, sulle cui modalità occorrerà comunque vigilare attentamente al fine di evitare il ripetersi di situazioni



foriere di irregolarità o quanto meno di opacità, segnalate nel tempo da molti osservatori.

Tuttavia, queste considerazioni di ordine generale e *de iure condendo* mantengono una dimensione distinta dalla disamina in concreto dei ricorsi elettorali che la Giunta è chiamata a svolgere e che conduce alla constatazione che gli argomenti ed i motivi in esso contenuti hanno rilievo del tutto generico e non circostanziato essendo prospettati con deduzioni e contestazioni prive di evidenti riscontri effettivi e concreti.

Nello specifico, è innanzitutto necessario segnalare che, a seguito dell'inserimento dei dati dei verbali sezionali nella banca dati elettorale del Senato, le schede nulle risultano, in tutte e tre le ripartizioni, in numero differente da quello segnalato dai ricorrenti e inferiore alla differenza tra la lista ricorrente e la lista resistente. Peraltro il numero di schede nulle non appare discostarsi in modo significativo rispetto alle percentuali registrate nelle passate legislature.

Si osserva inoltre che i ricorsi si limitano a fare riferimento a segnalazioni concernenti presunte irregolarità senza fornire, tuttavia, alcun elemento preciso o maggiormente dettagliato. Infatti, secondo la prassi adottata dalla Giunta, un ricorso, in cui si affermi essersi verificate irregolarità di vario genere, sia nella fase propedeutica al voto che nello svolgimento delle operazioni di scrutinio, deve contenere l'indicazione, con rilievi circostanziati, delle sezioni nelle quali si sarebbero verificate le pretese irregolarità.

Risulta altresì infondata la prospettazione del ricorrente circa una presunta incandidabilità del signor Grigoletti, candidato non eletto della lista Lega-Forza Italia-Fratelli d'Italia che ha conseguito un numero di preferenze superiore a quelle riportate dallo stesso ricorrente. Si rileva che i Comitati degli italiani all'estero sono organi di rappresentanza delle comunità italiane. Sono eletti nelle circoscrizioni consolari dai cittadini italiani residenti all'estero e svolgono funzioni di ricerca e promozione in ambito socio-culturale e di cooperazione con le rappresentanze consolari italiane. Per quanto riguarda la carica di componente di tali organi, la Giunta non ha mai riscontrato motivi di incandidabilità, dichiarandola compatibile nella seduta del 30 gennaio 2007.

Per mero tuziorismo si fa inoltre presente che non si può accedere alla ulteriore richiesta, formulata nei tre ricorsi, di sollevare la questione di legittimità costituzionale della disciplina sul voto degli italiani residenti all'estero (legge n. 459 del 2001), per violazione degli articoli 3, 48, commi 2 e 3, e 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all'articolo 3 del primo Protocollo addizionale della CEDU, attesa l'impossibilità di riconoscere alla Giunta la qualifica di giudice *a quo* in ragione di una consolidata giurisprudenza parlamentare maturata in entrambi i rami del Parlamento (per quanto riguarda la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato si vedano, in questa legislatura, la seduta del 16 maggio 2023 e, precedentemente, le sedute del 2 luglio e del 18 settembre 2013; per la Giunta delle elezioni della Camera si vedano, in questa legislatura, la seduta del 25 luglio 2023 e, precedentemente, le se-

dute del 30 gennaio 1964, del 18 aprile 2002, del 17 giugno 2009 e del 25 febbraio 2016).

In conclusione, si propone in primo luogo la convalida dell'elezione del senatore Andrea Crisanti nella ripartizione Europa.

Per quanto riguarda le altre ripartizioni, in seguito alle esposte considerazioni, si propone di respingere i ricorsi presentati dai candidati Enrico Nan, Emerson Fittipaldi e Vincenzo Arcobelli e conseguentemente di convalidare l'elezione dei senatori: Francesco Giacobbe nella ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide; Mario Alejandro Borghese nella ripartizione America meridionale; Francesca La Marca nella ripartizione America settentrionale e centrale.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) ricorda come nella scorsa legislatura la Giunta ha svolto un complesso approfondimento sulle problematiche relative alle elezioni nella Circoscrizione Estero, emergendo l'esigenza oggettiva di rivedere la legge n. 459 del 2001. Esprime quindi l'auspicio che all'interno dei Gruppi maturino le iniziative conseguenti per proporre un intervento correttivo di tale disciplina, intervento, a suo avviso, ormai indifferibile.

Il PRESIDENTE si unisce alle considerazioni appena espresse dalla senatrice Stefani in modo che vi possano essere le opportune iniziative di ordine politico per una revisione complessiva della disciplina di voto dei cittadini italiani all'estero.

Non facendosi ulteriori osservazioni, previa verifica del prescritto numero legale, la Giunta approva all'unanimità la proposta formulata dal Vice Presidente Scalfarotto, d'intesa con il Vice Presidente Potenti.

Il PRESIDENTE esprime il proprio compiacimento in quanto, ad un anno dall'insediamento della Giunta, fatti salvi i riscontri in corso sugli esiti dell'elezione suppletiva tenutasi di recente in Lombardia, risulta completato il procedimento di convalida delle elezioni.

*La seduta termina alle ore 13,35.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

**3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

**III (Affari esteri e comunitari)**

della Camera dei deputati

Martedì 14 novembre 2023

**Plenaria**

**7<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione del Senato  
CRAXI*

*Interviene il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani.*

*La seduta inizia alle ore 13.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e diretta sulla *web-tv*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sul conflitto Israele-Hamas e sulle principali questioni dell'agenda europea e internazionale**

Il presidente Stefania CRAXI introduce l'audizione.

Il ministro TAJANI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati PROVENZANO (*PD-IDP*), FORMENTINI (*LEGA*) e Federica ONORI (*M5S*), i senatori GASPARRI (*FI-BP-PPE*) e Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) e i deputati FRATOIANNI (*AVS*) e CALOVINI (*FDI*), ai quali replica il ministro TAJANI.

Intervengono, quindi, per un secondo giro di domande, il senatore ALFIERI (*PD-IDP*), il deputato Laura BOLDRINI (*PD-IDP*) e il senatore MARTON (*M5S*).

Il ministro TAJANI risponde agli ulteriori quesiti posti.

Il presidente Stefania CRAXI ringrazia il ministro Tajani e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

### V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 14 novembre 2023

### Plenaria

#### 18<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
CALANDRINI

*Intervengono, per l'Ufficio parlamentare di bilancio, il presidente, Lilia Cavallari, e i componenti del consiglio, Valeria De Bonis e Gianpaolo Arachi; interviene, quindi, il ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti, accompagnato dalle dottoresse Daria Perrotta e Iva Garibaldi, dal dottor Riccardo Ercoli e dal generale Mario Salerno.*

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CALANDRINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla *web-TV* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sulla legge di bilancio per il triennio 2024-2026: audizione dei rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio**

Il presidente CALANDRINI introduce l'audizione.

Il presidente Lilia CAVALLARI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori MANCA (*PD-IDP*), PATUANELLI (*M5S*), MAGNI (*Misto-AVS*), Beatrice LORENZIN (*PD-IDP*), DAMIANI (*FI-BP-PPE*), NICITA (*PD-IDP*) e LIRIS (*FdI*), ai quali replica il presidente Lilia CAVALLARI.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

**Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze**

Il presidente CALANDRINI introduce l'audizione.

Il ministro GIORGETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori MANCA (*PD-IDP*), TURCO (*M5S*), Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), MAGNI (*Misto-AVS*), Lavinia MENNUNI (*FdI*), DAMIANI (*FI-BP-PPE*), MISIANI (*PD-IDP*), BOCCIA (*PD-IDP*) e LIRIS (*FdI*), e i deputati DELL'OLIO (*M5S*), Maria Cecilia GUERRA (*PD-IDP*) e GRIMALDI (*AVS*), ai quali replica il ministro GIORGETTI.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Giorgetti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara concluse l'audizione in titolo e la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

## COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

**7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

**10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Martedì 14 novembre 2023

### **Plenaria**

#### **6<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
**ZAFFINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*  
*Durigon.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (n. 86)**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 4, lettera c), e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106 e dell'articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, n. 175. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione **RUSSO (Fdi)**, intervenendo anche a nome del correlatore, presidente Marti, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice **D'ELIA (PD-IDP)**, nel far presente che il tema del riordino e della revisione degli ammortizzatori e delle indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo è avvertito come particolarmente rilevante nel settore, ritiene che le Commissioni riunite avreb-

bero dovuto svolgere un'ampia fase conoscitiva, attivando un ciclo di audizioni dei lavoratori e degli operatori dello spettacolo, come peraltro stanno facendo le Commissioni riunite VII e XI della Camera dei deputati.

Entrando nel merito, giudica negativamente i contenuti del provvedimento in esame, segnalando che il Governo procede ad una attuazione solo parziale della delega recata ai sensi della legge n. 106 del 2022. Nello specifico, rileva criticamente che lo schema di decreto legislativo si limita a prefigurare un'indennità di discontinuità consistente in un trasferimento monetario *una tantum*, il cui onere finanziario è inferiore rispetto alle risorse disponibili. Ritiene, in proposito, grave che non si proceda invece a utilizzare, per le finalità della legge delega, l'intera dotazione finanziaria del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 352, della legge, n. 234 del 2021, che per l'anno 2023 ammonta a 100 milioni di euro.

Il presidente ZAFFINI fa presente che successivamente all'avvio dell'esame, avvenuto il 26 ottobre, non è stata formulata alcuna proposta relativa allo svolgimento di audizioni, mentre è ormai imminente la scadenza del termine per l'espressione del parere.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) rende noto che in caso di passaggio immediato alla votazione dello schema di parere, stante l'impossibilità di una trattazione sufficientemente approfondita, il proprio Gruppo non parteciperebbe alla stessa.

Il senatore CASTIELLO (*M5S*), nel condividere i rilievi critici avanzati dai colleghi sul provvedimento, stigmatizza la previsione, recata all'articolo 2, comma 1, lettera g), che non consente ai lavoratori, già titolari di trattamento pensionistico diretto, di poter presentare istanza per l'ottenimento dell'indennità di discontinuità. In proposito, nel ritenere che viene in questo modo leso il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, auspica che i relatori tengano conto di tale rilievo integrando il parere illustrato.

Il PRESIDENTE ritiene preferibile rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani, così da permettere ai relatori di valutare lo schema di parere alla luce dei rilievi formulati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*



## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 86

Le Commissioni 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo,

visti i pareri favorevoli resi dal Consiglio superiore dello spettacolo in data 4 luglio 2023 e in data 23 ottobre 2023;

vista l'intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 12 ottobre 2023;

considerati il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 1331 del 18 ottobre 2023 e l'ulteriore parere del medesimo Organo consultivo n. 1422, reso in data 8 novembre 2023;

considerato, in particolare, che il Consiglio di Stato, nel richiamato parere interlocutorio, ha, fra l'altro, invitato il Governo ad introdurre un sistema di rideterminazione dell'indennità di discontinuità rispettoso del principio della proporzionalità, affinché, qualora le risorse finanziarie siano insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammesse a godere del beneficio, l'INPS sia tenuto a riparametrare la quota dell'indennità da erogare in misura proporzionale alla dotazione finanziaria;

espresso apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Governo a dar seguito alla richiamata indicazione del Consiglio di Stato, di cui si dà conto nel richiamato parere dell'8 novembre;

ritenuto, più in generale, condivisibile l'impianto dello schema di decreto legislativo in esame e urgente l'approvazione dello stesso al fine di consentire ai lavoratori dello spettacolo che ne hanno diritto di presentare istanza entro la fine del corrente anno e di poter conseguentemente percepire l'indennità di discontinuità,

esprimono parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) si invita innanzitutto il Governo, con riferimento all'articolo 1, comma 2, a valutare l'opportunità di chiarire se la categoria dei lavoratori intermittenti ivi considerata ricomprenda tutti i profili professionali per i

quali è previsto l'obbligo di iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, inclusi i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, non rientranti nel campo di applicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023;

2) su un piano meramente formale, si suggerisce: di sostituire l'espressione « cittadino dell'Unione europea » – riportata all'articolo 2, lettera *a*) – con la seguente: « cittadino di uno Stato dell'Unione europea »; con riguardo alla lettera *e*) dello stesso articolo, si consideri poi l'opportunità di chiarire se la nozione di prevalenza sia da riferire alle ipotesi di reddito – derivante da attività lavorative per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo – « superiore alla metà » del complesso dei redditi da lavoro;

3) in merito all'articolo 5, comma 3, che rimanda, quanto alla determinazione dei contenuti delle iniziative formative e di aggiornamento professionale, all'articolo 25-ter, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si valuti l'opportunità di precisare se l'applicabilità del predetto richiamo normativo sia limitato alla sola definizione dei contenuti delle citate iniziative formative o debba estendersi anche al regime sanzionatorio previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25-ter in caso di mancata partecipazione alle stesse;

4) in relazione all'articolo 7, comma 2, si consideri l'opportunità di chiarire se l'aliquota contributiva previdenziale addizionale ivi prevista resti pari a 1,10 punti percentuali anche nelle ipotesi di rinnovo dei contratti a tempo determinato;

5) con riferimento all'articolo 8, comma 1, si invita il Governo – anche alla luce dei tempi di approvazione definitiva e di entrata in vigore del decreto in esame – a valutare l'opportunità di differire il termine del 15 dicembre 2023, previsto per la presentazione delle domande di indennità riferite all'anno 2022, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei lavoratori del settore dello spettacolo al procedimento amministrativo finalizzato alla liquidazione dell'indennità di discontinuità, garantendo una adeguata conoscenza della normativa;

6) sempre con riguardo al predetto termine di cui all'articolo 8, comma 1, si suggerisce altresì di esplicitare se esso sia posto a pena di decadenza, analogamente a quanto disposto all'articolo 3, comma 3, dello schema in esame;

7) si rileva l'opportunità che il Governo trasferisca al bilancio dell'INPS, per le finalità di cui al provvedimento in esame, l'intera dotazione finanziaria, o comunque la massima parte possibile, del Fondo isti-

tuito ai sensi dell'articolo 1, comma 352, della legge, n. 234 del 2021, che per l'anno 2023 ammonta a 100 milioni di euro;

8) in considerazione dell'ampiezza della delega posta dall'articolo 2 della legge 16 luglio 2022, n. 106, si segnala infine l'opportunità di prevedere lo svolgimento di un'attività di monitoraggio sull'attuazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo in esame, come peraltro suggerito dal Consiglio di Stato, al fine di verificare se sussistano le condizioni per un ulteriore esercizio della delega legislativa sulla materia, anche nell'ottica di una più ampia revisione delle indennità e degli ammortizzatori.

## **1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della  
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 14 novembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 37**

*Presidenza del Presidente*

**BALBONI**

*Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calde-  
roli.*

*Orario: dalle ore 10 alle ore 11,20*

*AUDIZIONE DEL PROFESSOR SABINO CASSESE, PRESIDENTE DEL COMITATO  
PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI (CLEP),  
INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN.  
615, 62 E 273 (ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI  
A STATUTO ORDINARIO)*

### **Plenaria**

**131<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**BALBONI**

*La seduta inizia alle ore 12,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2023, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (n. 92)**

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

Il relatore LISEI (*Fdl*) illustra lo schema di decreto ministeriale in esame, predisposto di concerto tra il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, che provvede a ripartire lo stanziamento previsto per l'anno 2023 a favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno. Si tratta del piano gestionale 1 del capitolo n. 2309 del bilancio di previsione del Ministero dell'interno con il quale, in ragione del sostegno alle finalità istituzionali e alle attività di promozione sociale e di tutela degli associati, di cui alla legge n. 93 del 1994 e all'articolo 1 della n. 549 del 1995, si assegna la cifra complessiva di 1.956.197 euro a favore delle predette associazioni combattentistiche.

Le associazioni destinatarie dei contributi sono: l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti e l'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, che riceveranno contributi, rispettivamente, per 1.525.833,66, 234.743,64 e 195.619,70 euro.

Sulla base delle istanze di richiesta di contributo per l'anno 2023 presentate, con il provvedimento in esame si provvede al riparto delle risorse tra le citate associazioni, seguendo il criterio già applicato negli anni precedenti, corrispondente, sostanzialmente, al numero degli iscritti alle associazioni medesime. Unitamente allo schema di decreto ministeriale, è stata trasmessa alle Camere la rendicontazione dell'attività svolta nell'anno 2022 dalle associazioni destinatarie dei contributi.

Si rileva, in particolare, che lo stanziamento previsto per l'anno 2023 risulta ridotto di 200.000 euro rispetto a quanto previsto per il 2022 (e di pari importo rispetto alle previsioni per gli anni 2020 e 2021) e che le risorse disponibili sono state assegnate in identica percentuale rispetto agli anni scorsi: il 10 per cento all'ANED, il 12 per cento all'ANPPIA e il 78 per cento all'ANVCG.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,15.*

**Plenaria****132<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
BALBONI

*Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2023, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (n. 92)**

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il relatore LISEI (*FdI*) propone di esprimere un parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato, invitando il Governo a valutare l'opportunità di stabilizzare, per il triennio del bilancio pluriennale di previsione, il contributo alle associazioni combattentistiche, al fine di consentire la programmazione delle loro attività.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) ricorda che il problema della stabilizzazione del contributo alle associazioni combattentistiche è risalente nel tempo, quindi auspica che sia finalmente risolto.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che la cifra assegnata negli anni 2022 e 2023, sebbene invariata in termini nominali, è risultata ridotta in termini reali, a causa degli alti livelli di inflazione. Pertanto, nello schema di parere, sarebbe opportuno evidenziare l'obiettivo di incrementare lo stanziamento, per recuperare l'incidenza della perdita del potere di acquisto dell'ultimo biennio.

Il relatore LISEI (*FdI*) precisa che le associazioni combattentistiche ricevono un contributo di uguale importo da circa dieci anni. Solo con la legge di bilancio per il 2022 è stata stabilita una riduzione per esigenze particolari di quel periodo, che tuttavia è stata successivamente riassor-

bita. L'esigenza della stabilizzazione del contributo è stata evidenziata dalle stesse associazioni per motivi legati alla redazione del bilancio.

Il sottosegretario Wanda FERRO ritiene ragionevole una stabilizzazione triennale del contributo, per consentire alle associazioni di programmare le loro attività. Esprime quindi una valutazione positiva sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Non essendovi ulteriori interventi, accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione, avanzata dal relatore.

*IN SEDE REFERENTE*

*(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*

*(62) BOCCIA e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario*

*(273) MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*

– e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di mercoledì 8 novembre.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) interviene sull'ordine dei lavori, chiedendo di acquisire la documentazione relativa al lavoro del Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, illustrata dal professor Cassese nel corso dell'audizione svoltasi in mattinata. Ritiene quindi opportuno rinviare di quindici giorni la votazione del mandato ai relatori, per consentire una valutazione approfondita della documentazione e, di conseguenza, l'espressione di una dichiarazione di voto più ponderata e consapevole.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), a nome della componente Alleanza Verdi e Sinistra del Gruppo Misto, condivide la proposta avanzata dal senatore Giorgis.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis.

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ricorda che, la scorsa settimana, si era convenuto di concludere la votazione delle proposte emendative entro stasera e poi di organizzare i lavori per le successive fasi procedurali.

Su questo argomento, si potrebbe convocare un apposito Ufficio di Presidenza.

Il PRESIDENTE sottolinea che non vi sono certezze sulla data in cui il documento del CLEP potrà essere acquisito.

Il ministro CALDEROLI precisa di aver ricevuto solo ieri sera il documento in bozza. Non appena la relazione avrà una versione definitiva, sarà sottoposta alla Cabina di regia per l'invio successivo alle Camere. Sottolinea, in ogni caso, che il procedimento per la definizione dei LEP affianca il provvedimento in esame, restandone però distinto e separato.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) ritiene opportuno prevedere una pausa di riflessione, anche se non proprio di due settimane, per l'acquisizione del documento del CLEP, che è molto ponderoso, anche al fine di non mortificare il lavoro svolto finora dalla Commissione.

La senatrice GELMINI (*Misto-Az*) condivide la proposta del senatore Giorgis di acquisire il documento illustrato dal professor Cassese e di consentirne una lettura approfondita, in quanto potrebbe incidere sull'orientamento di voto dei Gruppi. Per accelerare i tempi, si potrebbe prevedere un rinvio dei lavori più breve, mentre il ministro Calderoli potrebbe provvedere a sollecitare l'invio del documento in tempi ravvicinati.

Il senatore LISEI (*FdI*) ritiene che i tempi per l'invio del documento siano decisivi per assumere una decisione sul seguito dei lavori, evitando che la proposta del senatore Giorgis determini un effetto dilatorio. A suo avviso, tra l'altro, sarebbe sufficiente qualche giorno per esaminare il documento.

Il PRESIDENTE propone di iniziare le dichiarazioni di voto già domani, mercoledì 15 novembre, quanto meno per i Gruppi che già abbiano maturato un convinto orientamento, in modo anche da lasciare più tempo rispetto al limite dei dieci minuti per ciascun Gruppo previsto dall'articolo 109 del Regolamento. Nel frattempo, il Ministro potrebbe sollecitare l'invio del documento, affinché si possa procedere in ogni caso alla votazione del mandato ai relatori entro mercoledì della prossima settimana. Chiede quindi a un rappresentante per Gruppo di esprimersi su tale proposta.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene preferibile rinviare a mercoledì prossimo sia le dichiarazioni di voto che il voto del mandato ai relatori, ove si decidesse di concludere l'esame in sede referente indipendentemente dall'acquisizione del documento del CLEP.

Il PRESIDENTE precisa che, iniziando le dichiarazioni di voto già da domani, si potrebbe consentire un margine di tempo più ampio per gli interventi.



Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) si dichiara disponibile ad accogliere la proposta del Presidente.

La senatrice GELMINI (*Misto-Az*) si associa.

Il senatore BORGHESE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) conviene con la proposta formulata dal Presidente.

Il senatore LISEI (*FdI*) chiede di conoscere l'orientamento del Gruppo della Lega.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) ricorda che, la scorsa settimana, si era convenuto di completare nella giornata di oggi la votazione degli emendamenti e solo dopo discutere sulla organizzazione dei lavori per il voto sul mandato ai relatori. Osserva che, qualora il documento non dovesse pervenire in tempo, il rinvio di una settimana risulterebbe ingiustificato, oltre che eccessivo.

Il PRESIDENTE, constatando che non vi è unanimità sulla proposta di organizzazione dei lavori, ritira la propria proposta e annuncia che porrà in votazione la proposta del senatore Giorgis.

Il senatore LISEI (*FdI*) ritiene opportuno procedere intanto alla votazione degli emendamenti. Nel frattempo, il rappresentante del Governo potrà eventualmente acquisire maggiori informazioni sui tempi necessari per l'invio del documento, in modo da decidere poi sull'organizzazione dei lavori in modo più consapevole. Altrimenti, il rinvio di una settimana avrebbe solo una finalità dilatoria.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) invita la maggioranza ad assumersi la responsabilità di procedere con le votazioni, qualora ritenga inutile l'approfondimento del documento finale sui lavori del CLEP.

Il PRESIDENTE fa quindi presente che si riprenderà la votazione degli emendamenti e, successivamente, si assumeranno le determinazioni in ordine alla organizzazione dei lavori, in vista della votazione del mandato ai relatori.

La Commissione prende atto.

Previa dichiarazione di voto contraria del senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), l'emendamento 9.33 è posto ai voti e respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Posto ai voti, l'emendamento 10.1 non è approvato.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli emendamenti identici 10.2 e 10.3, che risultano respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 10.4 e annuncia, a nome del Gruppo, un voto favorevole. Ritiene infatti indispensabile la soppressione del comma 1 dell'articolo 10, in quanto si prevede che con la presente legge ordinaria siano fatti rivivere gli atti di iniziativa delle regioni per le intese già adottati in passato, in contesti economico-sociali e politici differenti. A suo avviso, la fase procedurale, invece, dovrebbe essere riavviata dal principio.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis.

Il senatore CATALDI (*M5S*) condivide le considerazioni del senatore Giorgis. A suo avviso, la previsione del comma 1 svuota di significato il lavoro del Parlamento e quindi costituisce un *vulnus* per la democrazia rappresentativa.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) sottolinea che, anche in base alle valutazioni espresse dal professor Cassese circa la gradualità del percorso per la definizione dei LEP, per la cui attuazione bisognerà poi individuare le risorse necessarie, risulta ragionevole che, dopo l'approvazione della nuova disciplina sull'autonomia differenziata, le regioni si trovino tutte nella stessa condizione di partenza. Sarebbe pertanto inopportuno far rivivere le preintese raggiunte in passato.

Il ministro CALDEROLI precisa che undici regioni a statuto ordinario hanno già presentato richiesta di ulteriori forme di autonomia, in modi e tempi differenti, a cui non è stato dato seguito per ritardi attribuibili allo Stato. Si tratta in ogni caso di atti di iniziativa, e non di preintese, che devono essere considerati validi. A questi atti si applica la legge in corso di approvazione, a meno che non sopraggiunga una legge regionale o una delibera del consiglio o della giunta regionale di senso opposto, ossia di revoca della volontà precedentemente manifestata dalla regione.

Il PRESIDENTE osserva che l'iniziativa adottata con legge regionale mantiene ovviamente la sua efficacia anche con il cambio di legislatura, mentre lo stesso non può dirsi con sicurezza per gli atti di indirizzo. Ritiene quindi che il comma 1 dell'articolo 10 debba riferirsi agli atti di indirizzo politico non formalizzati in legge regionale, per cui gli emendamenti in esame sono, a suo avviso, condivisibili.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che l'atto di iniziativa con cui la Regione chiede di avviare la procedura per le intese è adottato dal consiglio o dalla giunta regionale. Pertanto, ritiene che sia un grave precedente stabilire che la legge ordinaria faccia rivivere un atto conclusosi in una fase storica e politica diversa. A suo avviso, invece, le regioni dovrebbero riattivare la procedura, alla luce della nuova disciplina di cui al disegno di legge n. 615.

Il PRESIDENTE ricorda che in Emilia-Romagna e Lombardia il procedimento è stato avviato con l'approvazione di risoluzioni da parte del consiglio regionale, mentre in Veneto è stata deliberata una proposta di legge statale di iniziativa regionale.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) sottolinea che il comma 1 dell'articolo 10, nel disporre che l'esame degli atti di iniziativa delle regioni già presentati al Governo prosegua secondo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, si riferisce a tutti gli atti di iniziativa, in qualunque forma siano stati adottati. Quindi la finalità della disposizione in esame è appunto quella di non azzerare la procedura per la richiesta di ulteriori forme di autonomia.

Il senatore LISEI (*FdI*) condivide l'avviso del Governo, sottolineando che gli atti di indirizzo o le deliberazioni della giunta precedono l'inizio della procedura, rappresentando esclusivamente una manifestazione di volontà dell'ente, che resta valida anche qualora dovesse affermarsi una diversa maggioranza politica al governo della Regione, a meno che non sia espressamente revocata.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli emendamenti identici 10.8 e 10.9, che risultano respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 10.9.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) non comprende il motivo della contrarietà del Governo, posto che l'emendamento in esame sostanzialmente esplicita quanto precisato dal Ministro, stabilendo che gli atti di iniziativa delle regioni siano riesaminati alla luce delle disposizioni recate dal disegno di legge in esame.

Il PRESIDENTE conviene con il senatore Giorgis che l'emendamento in esame non è in contrasto con l'articolo 10 del disegno di legge, in quanto prevede – peraltro con una formulazione più chiara – che gli

atti di iniziativa precedentemente adottati siano riesaminati alla luce delle nuove disposizioni.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene che la formulazione proposta con l'emendamento 10.9 sia più comprensibile. Auspica pertanto un ripensamento del Governo sul parere contrario.

Il ministro CALDEROLI, nel prendere atto che la parola « prosegue » possa dare adito a dubbi interpretativi, propone di modificare l'emendamento in esame sostituendo la parola « riesaminati » con « esaminati ».

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) osserva che sarebbe pleonastico prevedere che gli atti di iniziativa siano esaminati alla luce della disciplina vigente.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), nel ritenere condivisibile l'emendamento in esame, invita i proponenti ad accogliere la modifica proposta dal Governo, che – a suo avviso – non incide in modo sostanziale sulla norma proposta.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) concorda con l'impostazione proposta dal Ministro, in quanto la parola « esaminati » ha un significato più ampio e può ricomprendere anche gli atti d'iniziativa che siano già stati oggetto di valutazione.

Il senatore LISEI (*FdI*), nel replicare al senatore Giorgis, ribadisce che gli atti di indirizzo dei consigli regionali non decadono con la fine della consiliatura regionale, ma restano efficaci finché non venga adottato un atto di senso contrario.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) non accetta la proposta di modifica del rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 10.9 è quindi respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CATALDI (*M5S*), l'emendamento 10.11 non è approvato.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 10.13 e 10.14 sono respinti.

È quindi posto ai voti l'emendamento 10.15, che risulta respinto.

Posto ai voti con i pareri di semplice contrarietà della Commissione bilancio e favorevoli dei relatori e del Governo, l'emendamento 10.12 (testo 2) è approvato.

Gli emendamenti 10.16 e 10.17 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ritira l'emendamento 10.18, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, dal momento che il contenuto della proposta è stato trasfuso nel disegno di legge costituzionale n. 304, recante modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi.

Posto ai voti, l'emendamento 10.19 è respinto.

L'emendamento 10.20 è inammissibile, a causa del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE avverte che la votazione degli emendamenti è così conclusa.

Si passa alla votazione di due ordini del giorno precedentemente accantonati.

Il ministro CALDEROLI conferma il parere contrario sull'ordine del giorno G/615/7/1, mentre esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/615/8/1 (testo 2).

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/615/7/1 è respinto.

È quindi posto ai voti l'ordine del giorno G/615/8/1 (testo 2), che risulta approvato.

Il PRESIDENTE, propone quindi di sconvocare la seduta già convocata per le ore 20 di oggi. Propone altresì che le dichiarazioni di voto sul mandato ai relatori inizino nella seduta già convocata per le ore 14 di domani, mercoledì 15 novembre, e proseguano giovedì 16 e martedì 21 novembre. Entro la sera di martedì 21, si procederà quindi alla votazione del mandato ai relatori, a prescindere dall'acquisizione del documento del CLEP.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) informa che, nella giornata di ieri, la seconda sezione civile del tribunale di Firenze ha condannato la Repub-

blica federale di Germania a risarcire la figlia di una delle 12 persone uccise in un eccidio nazifascista avvenuto il 23 luglio 1944 e i due nipoti di un partigiano assassinato per rappresaglia il 20 giugno 1944. Il risarcimento sarà liquidabile grazie alle risorse del Fondo appositamente istituito dal Governo nella scorsa legislatura e incrementato in quella attuale.

Sottolinea che, in una delle due sentenze, il ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze è stato definito come quello di ente pagatore e ciò dovrebbe incidere sull'atteggiamento – finora, a suo avviso, piuttosto discutibile – dell'Avvocatura dello Stato nelle cause risarcitorie avanzate dalle vittime di crimini di guerra o contro l'umanità compiuti dalle forze del Terzo Reich.

Ricorda inoltre che, con l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 132 del 2023 (A.S. 899), recante proroga di termini normativi e fiscali, nel mese di dicembre si riapriranno i termini per promuovere nuove azioni giudiziarie, grazie a un emendamento presentato in Commissione finanze dal senatore Della Porta.

In secondo luogo, in merito all'accordo sottoscritto dal Governo con l'Albania sui migranti, chiede di valutare l'audizione del Ministro dell'interno, avendo la Commissione competenza in materia immigrazione. Ritiene peraltro che la scelta di procedere tramite un accordo in forma semplificata in luogo del trattato internazionale determini un aggiramento del ruolo del Parlamento previsto dall'articolo 80 della Costituzione, con l'autorizzazione alla ratifica.

Il PRESIDENTE si riserva di prendere gli opportuni contatti, per verificare l'eventuale disponibilità del Ministro dell'interno.

#### *SCONVOCAZIONE DI SEDUTA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 92**

La 1<sup>a</sup> Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) del Senato della Repubblica,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2023, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1;

richiamato come la normativa vigente non specifichi i criteri da seguire per il riparto dei contributi e come pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, anche quest'anno lo schema di decreto faccia riferimento a tal fine alla proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate;

visti i rendiconti relativi all'anno 2022, presentati al Ministero dell'interno dalle tre associazioni in favore delle quali si propone la ripartizione dei contributi;

considerate le attività dall'alto valore sociale poste in essere dalle associazioni mediante i contributi, come da rendiconti trasmessi, e la necessità di mantenere e rafforzare il loro sostegno attraverso l'assegnazione di risorse in misura non inferiore a quella attuale;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di stabilizzare, per il triennio del bilancio pluriennale di previsione, nella misura attualmente prevista, il sostegno alle attività delle associazioni combattentistiche in premessa, attraverso l'erogazione del contributo annuo, afferente al capitolo 2309 del bilancio di previsione del Ministero dell'Interno, non inferiore all'attuale importo di 1.956.197,00 euro.

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Martedì 14 novembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 65**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,35*

*AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA ALESSANDRA CAPPELLARI, SEGRETARIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 188 E CONNESSI (GEOGRAFIA GIUDIZIARIA)*

**Plenaria**

**95<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO.** – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali*

**(690) SCARPINATO.** – *Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici*

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 novembre.



Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta erano stati illustrati gli emendamenti riferiti al testo scelto come base della discussione, Atto Senato 806.

A questo riguardo la senatrice LOPREIATO (M5S) chiede al Presidente di poter presentare una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 1.16.

Il PRESIDENTE dichiara di accogliere la riformulazione, che sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Chiede quindi al relatore e al rappresentante del governo di esprimere i pareri sugli emendamenti presentati.

Il vice ministro SISTO chiede di poter rinviare questa fase procedurale in quanto il Governo non ha ancora completato l'istruttoria sulle proposte presentate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 15 novembre, alle ore 9,15, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 806****Art. 1.****1.16 (testo 2)**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

*Al comma 1, capoverso « Art. 254-ter », sostituire il comma 5 con i seguenti:*

« 5. Il pubblico ministero ordina la copia dei dati contenuti nello strumento elettronico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

*5-bis* Le operazioni di cui al comma 5 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato convalidato. Nel caso di mancata collaborazione dell'indagato nel fornire le chiavi di accesso alle banche dati contenute nello strumento sequestrato, il termine decorre dal momento in cui le stesse sono fornite ovvero è stato conseguito l'accesso. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-*bis* del codice penale. ».

---

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 66**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,50*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell'Unione europea)

Martedì 14 novembre 2023

### Plenaria

### 103<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
TERZI DI SANT'AGATA

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

#### ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

#### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di *rating* ambientale, sociale e di *governance* (ESG) (COM(2023) 314 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che stabilisce un quadro normativo dell'Unione europea volto a migliorare la qualità e la trasparenza dei *rating* ambientali, sociali e di *governance* (ESG – *Environmental, Social and Governance*).

Il *rating* ESG, anche detto *rating* di sostenibilità, esprime un giudizio sintetico sulla posizione di un'impresa emittente, di un titolo o di un fondo, rispetto all'impegno in ambito ambientale, sociale e di *governance*, in termini di etica e *compliance*.

I *rating* ESG sono solitamente emessi da fornitori specializzati, agenzie di *rating*, che offrono anche altri tipi di servizi in materia, e sono sempre più utilizzati dagli investitori nell'ambito delle loro strategie di investimento sostenibile, per tenere conto dei rischi e degli impatti legati alle questioni ambientali, sociali e di *governance*. Le imprese utilizzano i *rating* ESG per cercare opportunità di investimento e tenere conto dei rischi operativi e per verificare la loro *performance* ambientali, sociali e di *governance*, anche rispetto ai loro concorrenti.

Obiettivo specifico della nuova disciplina è quello di rafforzare la capacità degli investitori di prendere decisioni di investimento più informate riguardo agli obiettivi di sostenibilità e alle imprese di comprendere

meglio le proprie prestazioni in termini di sostenibilità. La proposta intende, inoltre, fare maggiore chiarezza sulle operazioni dei fornitori di *rating* ESG, in particolare per prevenire e attenuare i potenziali rischi associati ai conflitti di interesse.

Più in generale, l'iniziativa mira a contribuire: alla transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo, in linea con il *Green Deal* europeo e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; al buon funzionamento del mercato interno, conseguendo, nel contempo, un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori e prevenendo il *greenwashing* (falso impegno ambientale) o altri tipi di disinformazione, compreso il *social washing* (falso impegno sociale), mediante l'introduzione di obblighi di trasparenza relativi ai *rating* ESG e norme sull'organizzazione e sulla condotta dei fornitori dei medesimi *rating*.

La proposta introduce una serie di requisiti per le attività dei fornitori di *rating* ESG che offrono servizi agli investitori e alle società nell'Unione europea (UE). In particolare, i fornitori dovranno: essere autorizzati e vigilati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA – *European Securities and Markets Authority*); utilizzare metodologie di *rating* rigorose, sistematiche, obiettive e soggette a convalida, che dovranno essere riviste su base continuativa e almeno una volta all'anno; fornire *rating* ESG indipendenti, obiettivi e di qualità adeguata, anche adottando requisiti organizzativi che assicurano la prevenzione e l'attenuazione di potenziali conflitti di interesse; per quanto riguarda la trasparenza, comunicare informazioni al pubblico sulle metodologie, i modelli e le principali ipotesi che utilizzano nelle loro attività di *rating* ESG e in ciascuno dei relativi prodotti.

La proposta prevede, inoltre, misure specifiche per i fornitori di *rating* ESG più piccoli, tra cui la possibilità per l'ESMA di esentarli da una serie di requisiti organizzativi qualora soddisfino determinati criteri. Prevede anche un regime transitorio per facilitare la fase iniziale di applicazione del regolamento e un sistema di contributi all'ESMA per le sue attività di autorizzazione e vigilanza proporzionato al fatturato netto annuo del fornitore di *rating* ESG interessato.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 114 del TFUE, che consente l'adozione di misure europee per il ravvicinamento delle normative nazionali in materia di funzionamento del mercato interno.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto l'obiettivo della proposta, di favorire l'affidabilità di un sistema di *rating* ESG capace di indirizzare correttamente gli investimenti nel mercato europeo dei capitali non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente, ma richiede un'azione a livello di Unione.

In tal senso, si osserva che attualmente non esiste un quadro normativo dell'UE per i fornitori di *rating* ESG e gli Stati membri non disciplinano le attività dei fornitori di *rating* ESG né le condizioni alle quali essi operano. Ciascun fornitore segue le proprie regole e ciò deter-

mina una mancanza di chiarezza in merito a quello che tali fornitori fanno e al modo in cui lo fanno. Inoltre, il mercato dei *rating* ESG è globale e alcuni grandi fornitori hanno la propria sede centrale nell'UE, mentre molti altri hanno sede al di fuori dell'UE, ma hanno imprese figlie nel territorio dell'Unione.

La proposta rispetta, secondo la Commissione, anche il principio di proporzionalità, in quanto sono limitate a quanto è necessario al raggiungimento dell'obiettivo. La normativa europea non andrebbe a sostituire la legislazione nazionale in quanto attualmente nessuno Stato membro dispone di una normativa che disciplini il funzionamento dei fornitori di *rating* ESG.

In merito alla scelta dello strumento normativo, secondo la Commissione il regolamento costituisce lo strumento più idoneo per migliorare la chiarezza dell'attività di *rating* ESG, in linea con l'approccio adottato per altri partecipanti ai mercati finanziari e con la legislazione pertinente (ad esempio il regolamento sugli indici di riferimento UE).

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 5 ottobre 2023, consentendo comunque l'esame nell'ambito del dialogo politico.

La proposta è oggetto di esame da parte di 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE. Di queste, hanno già concluso l'*iter* la *Seimas* lituana, l'Assemblea nazionale slovena e il Parlamento irlandese, senza sollevare criticità. Anche la Camera dei deputati ha concluso l'esame, approvando un documento in cui si attesta la conformità della proposta al principio di sussidiarietà.

Non è ancora pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Lo scorso 7 novembre si è riunita la Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo, che ha concordato in linea di massima sui contenuti della proposta. Il voto è previsto in Commissione ECON il prossimo 28 novembre e in plenaria a dicembre. La Banca centrale europea ha trasmesso lo scorso 4 ottobre la sua opinione sulla proposta in oggetto.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) ringrazia il Presidente per aver introdotto l'argomento del *rating* ESG tra quelli oggetto di esame da parte della Commissione, ricordando l'evento che si terrà, sullo stesso tema, domani in Senato, con cui potranno svilupparsi sinergie. Esprime quindi soddisfazione per l'approccio costruttivo seguito nei lavori della Commissione.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) concorda sull'importanza dell'argomento, oggetto anche del convegno di domani, e chiede di sollecitare la relazione del Governo, nonché di conoscere i contenuti del parere espresso dalla Banca centrale europea.

La senatrice PELLEGRINO (*Fdi*) sottolinea l'opportunità di valutare i possibili costi aggiuntivi per le imprese derivanti dalla nuova normativa

in esame e il rischio del riversamento di tali costi sulle piccole imprese e sui fruitori finali.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, ritiene molto positiva una disciplina volta a colmare l'attuale vuoto normativo, anche al fine di ridurre i fenomeni del *greenwashing* e del *social washing*. Certamente, saranno valutati i possibili oneri aggiuntivi, derivanti dalla normativa. Assicura, infine, che saranno resi disponibili sia il parere della BCE, sia la relazione del Governo, qualora questa venga trasmessa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica e rettifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania (COM(2023) 502 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore SATTA (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che stabilisce le norme per facilitare l'accesso transfrontaliero nei Paesi dell'Unione europea dei cittadini con titolo professionale di infermiere, responsabili dell'assistenza generale, conseguito in Romania.

I titoli di infermiere rumeni, al momento dell'adesione del Paese all'Unione europea (UE), non erano conformi ai requisiti minimi di formazione indicati nella direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (2005/36/CE). Con la direttiva 2013/55/UE fu stabilito che la Romania avrebbe istituito un programma di rivalorizzazione dei propri percorsi, per colmare le predette lacune. Tale programma è stato poi introdotto attraverso l'ordinanza congiunta del Ministro dell'istruzione nazionale e del Ministro della salute ed è stato avallato dall'Ordine rumeno degli infermieri, delle ostetriche e degli assistenti medici.

La direttiva sulle qualifiche professionali attualmente applicabile non impone agli Stati membri di riconoscere automaticamente le qualifiche degli infermieri che hanno completato con successo il programma di rivalorizzazione.

La presente proposta propone quindi una modifica mirata, delle norme sui diritti acquisiti di cui all'articolo 33-*bis* della direttiva sulle qualifiche professionali (2005/36/CE), per agevolare il processo di riconoscimento per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato il programma di rivalorizzazione rumeno.

In particolare, il nuovo paragrafo 3 dell'articolo 33-*bis* fa riferimento, nella lettera a), ai titoli di formazione degli infermieri, che consentono la partecipazione ai programmi di rivalorizzazione, segnatamente i titoli di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo 33-*bis*, come pure i titoli di livello *post-secondario* di cui all'articolo 4 dell'ordinanza rumena n. 5114, del 15 dicembre 2014.

Inoltre, il nuovo paragrafo 3 dell'articolo 33-*bis* fa riferimento, nella lettera b), a due tipi di titoli di formazione rilasciati a chi ha completato con successo il programma di rivalorizzazione, a seconda delle categorie a cui appartengono: un certificato per l'aggiornamento delle competenze professionali per chi ha conseguito un diploma di istruzione *post-secondaria* e una laurea per chi ha conseguito un diploma di istruzione superiore.

Per gli infermieri nella situazione di cui all'articolo 33-*bis* che non hanno seguito il programma di rivalorizzazione, continuano ad applicarsi gli attuali diritti speciali acquisiti, che consentono di ottenere il riconoscimento dei titoli rumeni in un altro Stato membro se forniscono un attestato di pratica professionale che soddisfa i criteri specificati.

Infine, al fine di evitare dubbi sull'applicabilità del regime generale, la proposta integra l'articolo 10 della direttiva, recante l'elenco dei casi a cui si applica il regime generale di riconoscimento, aggiungendo nella lettera b) anche gli infermieri di cui all'articolo 33-*bis*, che hanno completato la formazione in Romania, ma che non soddisfano le condizioni indicate in tale articolo (ovvero il superamento del programma di rivalorizzazione) e che pertanto devono rientrare nel regime generale.

La base giuridica della proposta è indicata nell'articolo 46 (libera circolazione dei lavoratori), nell'articolo 53, paragrafo 1 (riconoscimento dei titoli), e nell'articolo 62 (eccezioni al diritto di stabilimento) del TFUE.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto l'obiettivo della proposta non potrebbe essere conseguito in misura sufficiente attraverso l'azione non coordinata degli Stati membri, in quanto ciò porterebbe inevitabilmente a requisiti divergenti, il che creerebbe ostacoli alla mobilità transfrontaliera dei professionisti in questione nonché una disparità di trattamento.

Le modifiche proposte rispettano, secondo la Commissione, anche il principio di proporzionalità, in quanto sono limitate a quanto è necessario al raggiungimento dell'obiettivo.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 31 ottobre 2023, consentendo comunque l'esame nell'ambito del dialogo politico.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 8 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno per ora sollevato criticità.

Lo scorso 16 ottobre è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Dipartimento per le politiche europee, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.



**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (COM(2023) 533 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore SCURRIA (*Fdl*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, volta a ridefinire la disciplina vigente in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni (PA), sostituendo la vigente direttiva con un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri.

La Commissione europea evidenzia che ogni anno sono scambiati nell'Unione europea (UE) circa 18 miliardi di fatture, di cui quasi il 50 per cento è pagato in ritardo o non è pagato affatto. La causa profonda risiederebbe nelle asimmetrie nel potere contrattuale tra un cliente di grandi dimensioni (debitore) e un fornitore più piccole (creditore).

La proposta di regolamento, pertanto, abroga e sostituisce la direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento che, secondo il parere del 2021 della piattaforma *Fit for Future*, basata sulle valutazioni della Commissione europea del 2018 e sulla risoluzione del Parlamento europeo del 7 gennaio 2019, si è dimostrata non adeguata ad affrontare il problema, per via di carenze nelle misure preventive e nell'effettiva ed efficace applicazione della normativa, nonché carenze inerenti all'accessibilità ai meccanismi di ricorso e soprattutto al termine massimo di pagamento.

La proposta in esame si compone di 20 articoli. L'articolo 1 riguarda l'ambito di applicazione, mentre l'articolo 2 reca le definizioni.

L'articolo 3 introduce, senza eccezioni, il limite massimo del periodo di pagamento a 30 giorni di calendario dal ricevimento della fattura. Sono inoltre soppresse anche le eccezioni che consentivano un termine massimo di 60 giorni per i pagamenti da parte degli enti pubblici sanitari delle PA che svolgono attività economiche. L'articolo introduce una disposizione esplicita che conferma il predetto limite massimo di 30 giorni e che conferma la facoltà degli Stati membri di stabilire termini più brevi. Il medesimo periodo di pagamento di 30 giorni si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili (attualmente fissato a un massimo di 60 giorni dalla consegna), salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.

L'articolo 4 è volto a garantire gli obblighi di pagamento lungo la catena di approvvigionamento nell'ambito degli appalti di lavori pubblici, imponendo all'appaltatore principale di dimostrare di aver provveduto al pagamento dei propri subappaltatori diretti partecipanti all'esecuzione del contratto.

L'articolo 5 riprende le norme vigenti sul diritto agli interessi di mora, ribadendo che essi sono dovuti automaticamente, senza che sia necessario un sollecito, introducendo tuttavia il divieto per il creditore di rinunciare al suo diritto di ottenere gli interessi di mora. Inoltre, si impone al debitore l'obbligo di fornire al creditore tutte le informazioni di cui abbia bisogno per garantire l'accettazione di una fattura.

L'articolo 6 armonizza il tasso d'interesse di mora, pari al tasso di interesse della BCE o della banca centrale nazionale per i Paesi non area euro, maggiorato di otto punti percentuali.

L'articolo 7 riflette il contenuto dell'articolo 5 dell'attuale direttiva sulla possibilità di effettuare pagamenti a rate. Tuttavia, il versamento di ogni singola rata o singolo pagamento deve avvenire nei termini concordati e deve essere soggetto alle norme in materia di mora di cui al nuovo regolamento.

L'articolo 8 adegua il risarcimento forfettario delle spese di recupero all'inflazione (50 euro, invece che 40 attuali, o l'equivalente in valuta nazionale) e chiarisce che tale importo forfettario è dovuto per ogni singola transazione pagata in ritardo.

L'articolo 9, al fine di evitare l'abuso della libertà contrattuale a danno del creditore, elimina il criterio della « grave iniquità » in base al quale vanno attualmente valutate le clausole contrattuali relative alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero. Si stabilisce invece un elenco di clausole contrattuali e prassi nulle e prive di effetto, che sono: termini di pagamento più lunghi; clausole meno favorevoli per il creditore sugli interessi; termini più lunghi per le procedure di accettazione o verifica; clausole volte a ritardare o impedire la trasmissione della fattura.

L'articolo 10 conferma che il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci.

L'articolo 11 concerne la trasparenza da parte degli Stati membri sui diritti e obblighi e sui tassi di interesse di mora, mentre l'articolo 12 riguarda le procedure di recupero di crediti non contestati.

L'articolo 13 introduce le Autorità nazionali incaricate dell'applicazione del regolamento, che devono essere designate dagli Stati membri e devono godere di alcuni poteri elencati dall'articolo 14, come la possibilità di effettuare indagini di propria iniziativa o su denuncia, imporre sanzioni e pubblicare le loro decisioni.

L'articolo 15 definisce le condizioni alle quali i creditori e le associazioni di creditori possono denunciare i ritardi di pagamento, nonché gli obblighi delle autorità nazionali in relazione a tali denunce.

L'articolo 16 promuove il ricorso volontario a meccanismi efficaci e indipendenti di risoluzione alternativa delle controversie tra creditori e debitori.

L'articolo 17 mira a garantire l'uso di strumenti digitali per l'applicazione del regolamento e la promozione della formazione in materia di strumenti di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria per le PMI al fine di ridurre i ritardi di pagamento.

L'articolo 18 dispone che la Commissione presenti una relazione sull'attuazione del regolamento quattro anni dopo la sua entrata in vigore.

Infine, gli articoli 19 (abrogazione) e 20 (entrata in vigore e applicazione) corrispondono agli articoli 13 e 14 dell'attuale direttiva, adeguati alla natura giuridica del regolamento.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 114 del TFUE, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno, analogamente alla direttiva 2011/7/UE che sostituisce.

La Commissione ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, anche con riferimento alla sostituzione dell'attuale direttiva con lo strumento del regolamento. La Commissione motiva la necessità di intervenire legislativamente a livello di UE in quanto i ritardi di pagamento interessano tutti gli Stati membri. Per facilitare la rapidità dei pagamenti, si rendono quindi necessarie norme rigorose e coordinate, mentre l'attuazione di 27 soluzioni nazionali comporta una mancanza di uniformità delle norme, la frammentazione del mercato unico e l'aumento dei costi per le imprese che operano in ambito transfrontaliero.

Per quanto riguarda la scelta dell'atto giuridico, la Commissione europea ritiene che il ricorso ad un regolamento presenti numerosi vantaggi, tra cui la possibilità di affrontare efficacemente l'aspetto transfrontaliero dei ritardi di pagamento, stabilendo disposizioni identiche in tutta l'UE e direttamente applicabili.

La Commissione ritiene che la proposta rispetti anche il principio di proporzionalità, poiché le misure previste impongono alle imprese soltanto i costi necessari per conseguire gli obiettivi e rispondere alle esigenze immediate dei soggetti cui sono destinate. Inoltre, le misure lasciano spazio alla discrezionalità degli Stati membri, ad esempio per quanto riguarda la designazione degli organi di contrasto, l'attuazione delle misure volte a garantire l'accesso alla formazione in materia di gestione del credito e ai mezzi di ricorso, l'individuazione delle prassi di pagamento inique.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scade il 28 novembre 2023.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 12 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno per ora sollevato criticità.

Lo scorso 30 ottobre è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.

Il Relatore aggiunge che il tema della normativa volta a contrastare i ritardi nei pagamenti ha dei risvolti molto delicati non solo in Italia, anche ricordando i lavori relativi alla prima direttiva, a cui aveva partecipato come deputato al Parlamento europeo. In particolare, esprime dubbi sull'opportunità di adottare un regolamento al posto della direttiva, ritenendo quest'ultima uno strumento più idoneo a tenere conto delle diversità socio-economiche e amministrative tra i vari Paesi, non rilevando l'esigenza di una identità di disciplina in questa materia.

Inoltre, rileva come già l'attuazione della direttiva vigente abbia determinato difficoltà di adattamento, che la proposta di regolamento potrebbe aggravare con l'introduzione di una normativa ancora più stringente.

La riduzione dei tempi massimi di pagamento, senza possibilità di eccezione rischiano di tradursi in una aumentata necessità di ricorso alle anticipazioni bancarie e allo sconto delle fatture, con conseguente compito delle banche di valutare la solvibilità delle imprese. La problematica appare particolarmente preoccupante nel settore sanitario, dove il ritardo nei pagamenti da parte delle strutture pubbliche è più accentuato.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), in riferimento alle criticità sollevate dal Relatore e in considerazione della scadenza delle 8 settimane al 28 novembre, prospetta la possibilità di svolgere un approfondimento rapido, anche eventualmente per adottare una risoluzione con cui evidenziare le problematiche poste dall'atto in esame. Ritiene tuttavia positiva l'adozione di un regolamento, al posto della direttiva, se ciò vale ad assicurare maggiore uniformità nei pagamenti da parte delle diverse regioni in Italia.

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*) concorda con le criticità espresse dal Relatore, ritenendo che il regolamento potrebbe persino ottenere un effetto opposto a quello desiderato di aiutare l'economia. A tale riguardo, ritiene che la maggiorazione dell'8 per cento del tasso centrale sia un onere significativo e che l'adempimento della normativa sarà più semplice per le grandi aziende, che dispongono di un consistente flusso di cassa, e meno per le piccole e medie imprese.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA si sofferma in particolare sull'articolo 9, che impone la nullità delle vigenti prassi commerciali o clausole contrattuali sulle varie modalità relative ai pagamenti. Con riguardo alla possibile adozione di una risoluzione comunica che ciò dovrà avvenire entro la prossima settimana, considerando anche i concomitanti lavori della COSAC a Madrid.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) condivide le criticità espresse dal Relatore e si sofferma sull'articolo 4 della proposta, ritenendo fondamentale l'obbligo di assicurare i pagamenti lungo la catena degli appalti e subappalti di lavori pubblici, e ricordando come sia fondamentale che la pubblica amministrazione consenta la compensazione dei versamenti fiscali con i crediti per la fornitura di beni o servizi, al fine di evitare il fenomeno delle imprese che falliscono per mancanza di liquidità dovuta ai troppi crediti.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) condivide la preoccupazione per le difficoltà delle imprese creditrici e le forti criticità che la normativa pone per molti imprenditori, anche con risvolti di natura personale. Sottolinea quindi l'assoluta necessità di assicurare la massima tutela per la parte contrattuale più debole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE (COM(2023) 462 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice svolge una ulteriore relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, mira a garantire la sicurezza per i consumatori dei giocattoli immessi sul mercato dell'Unione europea (UE), sia quelli prodotti all'interno dell'Unione, sia quelli prodotti in Paesi terzi e di promuoverne la libera circolazione nel mercato interno.

In particolare, la Relatrice ritiene opportuno evidenziare alcuni aspetti di criticità che rilevano anche in ragione del principio di proporzionalità.

Anzitutto, rileva che la proposta in esame non affronta il problema del flusso costante di giocattoli non sicuri che raggiungono i bambini attraverso le piattaforme *online*. Ritiene quindi opportuno che tra gli « importatori », così come definiti dall'articolo 3, siano considerate anche le piattaforme *online*, nel caso di giocattoli importati, venduti *online*, per i quali non esiste un operatore economico dell'UE responsabile della loro sicurezza.

In merito ai requisiti relativi ai prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, segnala che la valutazione di « possibili impatti sulla salute mentale » o « sullo sviluppo cognitivo » potrebbe rivelarsi eccessivamente subordinata a considerazioni soggettive, non esistendo *standard* armonizzati che possano essere utilizzati dai produttori e dalle autorità di vigilanza del mercato.

Con riferimento alle proprietà fisico-meccaniche elencate nell'Allegato 2, paragrafo 10, parte I, la Relatrice ritiene opportuno che i requisiti di rumorosità riguardino solo i giocattoli progettati per emettere un suono. La misurazione del rumore prodotto da un gioco progettato per un altro scopo, ad esempio il « click » di una pistola o rimbalzo di una palla, richiederebbe costosi, inutili e ripetuti *test*, anche in caso di risultato positivo.

In merito ai requisiti relativi ai prodotti, con riferimento quindi all'articolo 5 e all'Allegato II, rileva che gli attuali limiti di sostanze chimiche specifiche, concepiti appositamente per i giocattoli per bambini molto piccoli e per quelli da usare in bocca, sono ora stati estesi a tutti i giocattoli. A tal proposito, ritiene opportuno introdurre una seconda tabella, per distinguere i limiti per i giocattoli destinati ai bambini al di sotto dei tre anni, dai limiti per tutti gli altri giocattoli.

In relazione all'articolo 56, che prevede l'applicazione della proposta dopo 30 mesi dalla pubblicazione del testo, la Relatrice evidenzia che il

tempo a disposizione per i produttori di giocattoli per adeguarsi alle nuove regole potrebbe risultare insufficiente. Ritiene pertanto più congruo prevedere un periodo di transizione più esteso, anche fino a 54 mesi, al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni del nuovo regolamento.

Per quanto riguarda l'introduzione del passaporto digitale dei prodotti, al quale è dedicato l'intero capo IV, si segnalano alcuni aspetti che meritano un ulteriore approfondimento.

In primo luogo, se i produttori affidabili saranno costretti a investire di più per conformarsi ai nuovi *standard*, i loro prodotti diventeranno probabilmente più costosi, mentre l'alternativa più economica, illegale e non sicura, rimarrà sul mercato, diventando più attraente per il pubblico.

In secondo luogo, se i commercianti non corretti sono in grado di falsificare i giocattoli, saranno sicuramente anche in grado di falsificare i contenuti del passaporto digitale.

In terzo luogo, la proposta prevede che le informazioni contenute nel passaporto siano accessibili a tutti. In tal modo, i produttori di giocattoli condividerebbero informazioni che faciliterebbero la diffusione della capacità di replicare le caratteristiche dei loro giocattoli. La Relatrice ritiene quindi opportuno che sia valutata la possibilità di inserire una clausola per cui alcune parti del passaporto siano facilmente visibili al pubblico, mentre altre informazioni rimangano riservate, accessibili solo alle Autorità di sorveglianza del mercato.

Al fine di migliorare la proposta in esame, andrebbe valutata l'opportunità di mantenere la deroga già prevista nell'attuale direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, basata sulle soglie stabilite dal regolamento CLP (*Classification, Labelling and Packaging*) sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento (CE) n. 1272/2008). In caso contrario, le aziende interessate, e in particolare le piccole e medie imprese, sarebbero costrette ad aumentare notevolmente i *test* per dimostrare la conformità dei materiali e, contemporaneamente, si renderebbe quasi impossibile l'utilizzo dei contenuti riciclati.

Inoltre, potrebbe essere utile estendere la vigente deroga relativa ai componenti inaccessibili, attualmente limitata ai soli componenti elettrici ed elettronici e alle batterie, anche ad altri componenti inaccessibili, nell'evidenza che nessuna esposizione equivale a nessun rischio.

Infine, riguardo alla « clausola di salvaguardia », che consente la vendita dei prodotti conformi alle vecchie norme immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della nuova legislazione, sarebbe opportuno valutare l'eliminazione del limite di 12 mesi previsto dalla proposta.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Martedì 14 novembre 2023

**Plenaria**

**146<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(833, 412, 687 e 749-A) Disciplina della professione di guida turistica**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) formula la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

**(795-A) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 novembre.

La relatrice AMBROGIO (*Fdl*) riepiloga gli elementi istruttori relativi al testo e agli emendamenti del disegno di legge in titolo e illustra gli emendamenti governativi di nuova presentazione, con i relativi subemendamenti, trasmessi dall'Assemblea.

Per quanto di competenza, sul testo non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.6, 1.18 e 1.19. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 1.0.1

Relativamente all'articolo 2, occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari relativi alle analoghe proposte 2.5 e 2.6. Occorre avere conferma, per gli analoghi emendamenti 2.10, 2.13 e 2.14, della possibilità da parte di Acquirente Unico Spa, detenuto al 100 per cento dal GSE, di operare con le risorse disponibili a legislazione vigente. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari per la proposta 2.0.3.

In relazione all'articolo 3, occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari degli emendamenti analoghi 3.4, 3.5 e 3.0.1. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.8.

Per quanto concerne l'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 11.101 (già 5.2). Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura delle proposte 11.123 (già 5.29) e 11.124 (già 5.30). Determina maggiori oneri l'emendamento 11.125 (già 5.31) per mancanza della quantificazione degli oneri.

In relazione all'articolo 12, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 12.102 (già 6.19), 12.104 (già 6.21), 12.0.106 (già 6.0.12) con riferimento al comma 3, analogo a 12.0.107 (già 6.0.13), 12.0.108 (già 6.0.17) e 12.0.109 (già 6.0.18), nonché 12.0.112 (già 6.0.25). Occorre altresì valutare gli effetti finanziari, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura della proposta 12.106 (già 6.29). In merito all'emendamento 12.0.111 (già 6.0.21), si valuti di condizionare la valutazione non ostativa alla soppressione, al comma 5, delle parole: « , ivi compresa la legge di bilancio, ». Risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione in relazione all'emendamento 12.0.113 (già 6.0.45)

In relazione all'articolo 13, occorre valutare gli effetti finanziari, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura dell'emendamento 13.0.100 (già 6.0.29).



In relazione all'articolo 16, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari della proposta 16.0.100 (già 7.0.3), per casi in cui siano coinvolti datori di lavoro pubblici.

In relazione all'articolo 18, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 18.100 (già 10.4) e 18.101 (già 10.5). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 18.0.106 (già 10.0.15).

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

In relazione agli emendamenti del Governo e ai relativi subemendamenti, trasmessi il 13 novembre scorso, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, dopo aver concordato con la relatrice sulla valutazione non ostativa del testo, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 1.6, 1.18 e 1.19, in quanto non si può escludere che le proposte possano determinare nuovi o maggiori oneri al momento non quantificabili e privi di copertura finanziaria; 1.0.1, in quanto non si può escludere che la proposta possa determinare nuovi o maggiori oneri e pertanto appare superfluo inserire la clausola di invarianza finanziaria; 2.5 e 2.6, poiché determinano oneri per la cui quantificazione occorre idonea relazione tecnica; 2.10, 2.13 e 2.14, in quanto non è possibile verificare che le risorse disponibili a legislazione vigente siano congrue a garantire l'attuazione della misura; 2.0.3, poiché determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica; 3.4, 3.5 e 3.0.1, poiché determinano oneri per la cui quantificazione occorre idonea relazione tecnica; 3.8, poiché è suscettibile di generare oneri per la finanza pubblica; 11.101, in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria; 11.123 e 11.124, in relazione alla copertura finanziaria individuata che è destinata a interventi prioritari in corso di predisposizione da parte del Governo: peraltro occorrerebbe idonea relazione tecnica atta a dimostrare la congruità del Fondo che si istituisce per le finalità previste dalla proposta medesima; 11.125, in quanto la proposta determina oneri non quantificati e privi di adeguata copertura finanziaria; 12.102, 12.104, 12.0.106, 12.0.107, 12.0.108 e 12.0.109, nonché 12.0.112, in quanto le proposte sono suscettibili di determinare effetti finanziari per la finanza pubblica la cui quantificazione allo stato non è possibile verificare; 12.106, in relazione alla copertura finanziaria individuata che è destinata a interventi prioritari in corso di predisposizione da parte del Governo; 12.0.111, in assenza di adeguata relazione tecnica tesa a dimostrare l'invarianza finanziaria; 12.0.113, poiché determina oneri non quantificati e privi di idonea copertura; 13.0.100, in relazione alla copertura finanziaria individuata che è destinata a interventi prioritari in corso di predisposizione da parte del Governo; 16.0.100, in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria delle proposte emendative in esame; 18.100 e 18.101, in assenza di adeguata relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria delle proposte emen-

dativo in esame e 18.106, poiché comporta oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria.

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti e subemendamenti.

La relatrice AMBROGIO (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.6, 1.18, 1.19, 1.0.1, 2.5, 2.6, 2.10, 2.13, 2.14, 2.0.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.0.1, 11.101 (già 5.2), 11.123 (già 5.29), 11.124 (già 5.30), 11.125 (già 5.31), 12.102 (già 6.19), 12.104 (già 6.21), 12.106 (già 6.29), 12.0.106 (già 6.0.12), 12.0.107 (già 6.0.13), 12.0.108 (già 6.0.17), 12.0.109 (già 6.0.18), 12.0.112 (già 6.0.25), 12.0.111 (già 6.0.21), 12.0.113 (già 6.0.45), 13.0.100 (già 6.0.29), 16.0.100 (già 7.0.3), 18.100 (già 10.4), 18.101 (già 10.5) e 18.0.106 (già 10.0.15).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti. ».

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice, che risulta approvata.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,**

**(Tab.1)** – Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

**(Tab.2)** – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Esame e sospensione)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

Il disegno di legge è suddiviso, secondo quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, in due sezioni.

La prima sezione dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica definiti a livello macroeconomico nella NADEF 2023.

La seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese.

La manovra di finanza pubblica per il triennio 2024-2026 disposta con il disegno di legge di bilancio si compone delle modifiche e delle innovazioni normative della prima sezione del disegno di legge di bilancio e dei rifinanziamenti, definanziamenti e delle riprogrammazioni contenute nella seconda sezione.

La manovra include, inoltre, gli effetti derivanti dal decreto-legge n. 145 del 2023.

Il disegno di legge di bilancio è coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2023 e approvati dalle Camere con apposite risoluzioni parlamentari. La Nota fissa un livello programmatico di indebitamento netto in rapporto al PIL pari al -4,3 per cento nel 2024, al 3,6 per cento nel 2025 e al 2,9 per cento nel 2026. Dal disegno di legge di bilancio emerge un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, corrispondente agli obiettivi programmatici di indebitamento netto sopra esposti, pari a 199 miliardi di euro per l'anno 2024, 165 miliardi per il 2025, 132 miliardi per il 2026.

Per effetto delle disposizioni adottate, sia con il disegno di legge di bilancio, sia con il DL 145 del 2023, in termini di competenza, è atteso un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 21,2 miliardi nel 2024, di 12,2 miliardi nel 2025 e di 7,4 miliardi nel 2026. Le entrate finali di competenza del bilancio integrato nel 2024 ammontano a circa 687,6 miliardi, 696,8 miliardi nel 2025 e 710,9 miliardi nel 2026. Le spese finali di competenza del bilancio integrato nel 2024 ammontano invece a circa 886,5 miliardi, 862,1 miliardi nel 2025 e 842,4 miliardi nel 2026.

Nel complesso, le misure recate dal disegno di legge di bilancio sono riconducibili ai seguenti settori di intervento: Sostegno al potere di acquisto delle famiglie; Riduzione della pressione fiscale e misure in materia dei contratti del pubblico impiego; Disposizioni in materia di entrate e misure per la lotta all'evasione; Lavoro, famiglia, pari opportunità e politiche sociali; Sanità; Crescita e investimenti; Misure per la difesa e la sicurezza nazionale; Giustizia; Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e a organismi internazionali nonché misure in favore dell'Ucraina; Misure in materia di calamità naturali ed emergenze; Enti territoriali; Disposizioni finanziarie di revisione della spesa e finali.

Sono illustrate di seguito le principali misure relative a ciascuno dei suddetti settori.

L'articolo 1 fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa.

L'articolo 2 prevede distinti rifinanziamenti, per l'anno 2024, relativi: a) al Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima neces-

sità, di carburanti ed abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, già istituito presso il MASAF – Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (+ 600 milioni di euro); *b*) all’autorizzazione di spesa, rifinanziata anche per il 2024 con 2.231.000 euro, a valere sulle risorse del predetto Fondo, per consentire al MASAF di continuare ad avvalersi della stipula di convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell’erogazione dei contributi; *c*) al Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti (+ 50 milioni).

L’articolo 3, comma 1, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, differendo al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80 per cento, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. Il comma 2 assegna al citato Fondo di garanzia ulteriori 282 milioni per l’anno 2024.

L’articolo 4 stanziava 200 milioni di euro per il riconoscimento nel primo trimestre 2024 di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, analogo a quello già previsto dal decreto-legge n. 34 del 2023 per il quarto trimestre 2023. Detto contributo è, dunque, corrisposto in misura crescente con il numero di componenti del nucleo familiare.

L’articolo 5 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023. Tale esonero è pari al 6 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro e al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

L’articolo 6 prevede, limitatamente al periodo d’imposta 2024, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (*fringe benefits*). Il regime transitorio più favorevole consiste : nell’elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d’imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti; nell’inclusione nel regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

L’articolo 7 estende ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell’anno 2023, dell’aliquota dell’imposta sostitu-

tiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa).

L'articolo 8, comma 1, limitatamente all'anno 2024 riduce da 90 a 70 euro l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato (cosiddetto canone ordinario o canone RAI).

L'articolo 8 comma 2 riconosce alla RAI un contributo pari a 430 milioni di euro, da erogare in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno 2024.

L'articolo 9 prevede, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

L'articolo 10 incrementa, per il triennio 2022-2024, di 3 miliardi di euro di euro per il 2024 e di 5 miliardi di euro annui dal 2025 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. A valere sulle predette risorse, a decorrere dal 2024 l'indennità di vacanza contrattuale prevista a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali viene altresì incrementata di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale.

L'articolo 11, comma 1 posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta *plastic tax* e della cosiddetta *sugar tax* istituite dalla legge di bilancio 2020.

L'articolo 11, comma 2, riporta al 10 per cento l'IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5 per cento. Ripristina inoltre l'aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch'essa precedentemente fissata al 5 per cento dalla legge di bilancio per il 2023.

Il comma 3 dell'articolo 11 rimodula, innalzandoli, taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l'aliquota di un'imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

L'articolo 11, ai commi da 4 a 6, differisce una quota di deduzione, a fini IRES e IRAP, delle eccedenze derivanti da perdite sui crediti, per enti creditizi e finanziari e imprese assicurative.

L'articolo 12 estende le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024 – disposizioni già previste in passato e più volte

prorogate nel tempo – stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento.

L’articolo 13 del disegno di legge è stato stralciato ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd’Az*) illustra l’articolo 14, composto di un solo comma, segnalando che tale articolo modifica la disciplina relativa al cosiddetto *tax credit* cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli 13 (che istituisce il « Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo »), 15 (in materia di credito d’imposta per le imprese di produzione), 17 (in materia di credito d’imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico), 18 (che regola il credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica), 20 (che disciplina il credito d’imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo), 21 (che reca disposizioni comuni in materia di crediti d’imposta), 25 (che reca disposizioni di attuazione), 26 (che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive) e 27 (in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).

In merito all’articolo 15 fa presente che autorizza l’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato a coniare monete di taglio speciale destinate ai collezionisti, lo designa come soggetto deputato alla realizzazione, alla personalizzazione e alla gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore e prevede la possibilità di avvalersi del medesimo istituto per l’attuazione delle attività e delle misure della Strategia Nazionale di *Cybersicurezza*.

Circa l’articolo 16 segnala che estende la disciplina della cosiddetta *participation exemption*, – ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze – anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Osserva poi che l’articolo 17 dispone che l’Agenzia delle entrate e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale realizzino la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati al fine di contrastare l’evasione fiscale nel settore del lavoro domestico.

L’articolo 18, comma 1, fa presente che aumenta dal 21 al 26 per cento l’aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta. Prevede inoltre che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta venga operata a titolo di ac-

conto. Modifica, infine, le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall'Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell'Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.

Il comma 2 dell'articolo 18 aggiunge tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal cosiddetto *Superbonus*. Il comma 3 prevede che alle plusvalenze suddette si può applicare l'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento. Il comma 4 dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il comma 5, infine, specifica che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi precedenti affluiranno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al « Fondo per la riduzione della pressione fiscale ».

L'articolo 19 modifica da 300 mila lire a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell'IVA.

L'articolo 20 dispone circa l'adeguamento delle esistenze fiscali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio. L'adeguamento, relativo al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse. A seconda che venga effettuato tramite l'eliminazione o l'iscrizione di valori, dà luogo al pagamento di diverse imposte, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere.

L'articolo 21 dispone che l'Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal cosiddetto *Superbonus*, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull'immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.

L'articolo 22 del disegno di legge è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

L'articolo 23, commi 1-3, eleva, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d'acconto d'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia,

di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

L'articolo 23, comma 4 eleva l'aliquota ordinaria dell'IVIE – Imposta sul valore degli immobili situati all'estero – dallo 0,76 all'1,06 per cento e l'aliquota dell'IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

L'articolo 23, comma 5, introduce delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi-TUIR in materia di atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società; redditi rientranti nella categoria redditi diversi; plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi.

L'articolo 23, comma 6, estende alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell'Unione europea.

L'articolo 23, commi da 7 a 11, introduce una serie di restrizioni all'uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite.

L'articolo 23, comma 12, fa scaturire i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell'attività.

L'articolo 23, comma 13, riconosce all'agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l'acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l'attività di riscossione. Tale attività dovrà comunque garantire la protezione dei dati personali.

L'articolo 24 istituisce l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

L'articolo 25 modifica il decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private – CAP), inserendo, nell'ambito delle misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione delle imprese assicurative, un nuovo Capo che istituisce e disciplina il Fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita.

L'articolo 26 modifica, con riferimento ai lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31 dicembre 1995, la disciplina sui requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia nonché sui requisiti,



il termine di decorrenza e la misura di una forma di trattamento pensionistico anticipato.

L'articolo 27 introduce in via sperimentale, con riferimento ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (e rientranti, quindi, nel sistema di calcolo contributivo integrale), la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, con domanda da presentare entro il 31 dicembre 2025, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi, precedenti la data del 1° gennaio 2024, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo. La possibilità summenzionata viene ammessa a condizione che i periodi temporali oggetto di riscatto siano compresi tra l'anno del primo contributo – in una delle gestioni interessate dalla presente normativa – e quello dell'ultimo contributo comunque accreditati. Tale disciplina transitoria è identica a quella che consentiva la presentazione di domande omologhe, a partire dal 29 gennaio 2019 ed entro il 31 dicembre 2021.

L'articolo 28 prevede che le pubbliche amministrazioni, al fine dell'estinzione delle eventuali pendenze in materia di versamento dei contributi previdenziali relativi a dipendenti pubblici e concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, trasmettano all'INPS le denunce retributive mensili inerenti al periodo suddetto. L'invio delle denunce determina l'estinzione degli eventuali debiti contributivi non ancora oggetto di prescrizione temporale.

L'articolo 29 modifica, per l'anno 2024, la disciplina transitoria già vigente per il medesimo anno in materia di indicizzazione – cosiddetta perequazione automatica – dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale); la modifica concerne esclusivamente la classe di importo, del complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto, superiore a dieci volte il trattamento minimo del regime generale INPS.

L'articolo 30, commi 1-3, modifica la disciplina degli istituti dell'APE sociale e di Opzione donna, elevando, in primo luogo, il requisito dell'età anagrafica per l'accesso ai medesimi (da 63 anni a 63 anni e 5 mesi per l'APE sociale e da 60 a 61 anni per Opzione donna). La disposizione prevede, altresì, con riferimento all'APE sociale, che il relativo regime si applichi fino a tutto il 2024, e, con riferimento ad Opzione donna, estende l'ammissione al relativo beneficio anche alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti al 31 dicembre 2023.

Il comma 4 dell'articolo 30 prevede l'estensione temporale sia, con alcune modifiche, della fattispecie transitoria di diritto al trattamento pensionistico anticipato – cosiddetta quota 103 – (fattispecie che costituisce una possibilità alternativa alle ipotesi in cui, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata) sia degli incentivi per il caso di prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti inerenti alla medesima quota 103.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra l'articolo 31 del disegno di legge in titolo segnalando che tale articolo riconosce a regime l'istituto, precedentemente introdotto in via sperimentale, dell'indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti. Tale indennità è riconosciuta per sei mensilità.

L'articolo 32 modifica l'importo dell'indennità giornaliera cui ha diritto la gente di mare per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024 – nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto al soggetto assicurato di attendere al lavoro –, prevedendo che essa sia pari al sessanta per cento della retribuzione. La disposizione interviene altresì a modificare le modalità di calcolo di tale indennità, prevedendo che essa sia calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese che precede immediatamente quello in cui si è verificato l'evento di malattia. L'articolo disciplina, infine, il caso in cui l'evento si verifichi nei primi trenta giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, stabilendo che, ove si verifichi tale circostanza, l'indennità giornaliera venga calcolata, dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

L'articolo 33 modifica, per alcune categorie di dipendenti pubblici, i criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il sistema retributivo; la modifica concerne i trattamenti pensionistici aventi una decorrenza iniziale successiva al 31 dicembre 2023 e si applica esclusivamente nei casi in cui l'anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni. I dipendenti pubblici interessati sono gli iscritti alle seguenti casse (gestite dall'INPS): cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL); cassa per le pensioni dei sanitari (CPS); cassa per le pensioni degli insegnanti (CPI, che concerne gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, pubbliche e private, degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali); cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG). La modifica ha conseguenze, secondo i termini di cui ai commi 2 e 4, anche sui criteri di calcolo degli oneri di riscatto di periodi a fini pensionistici, con riferimento alle domande di riscatto presentate a partire dal 1° gennaio 2024 e da valutare secondo il sistema retributivo.

L'articolo 34 proroga alcune misure di sostegno al reddito, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. I suddetti interventi concernono: l'indennità per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center; l'indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio; lo stanziamento di ulteriori risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa; il trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria; la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che ces-

sano l'attività produttiva; la proroga dell'integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva; il riconoscimento di un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille. Vengono altresì incrementate di 50 milioni di euro le risorse per la proroga nel 2024 del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.

L'articolo 35 prevede, per una specifica fattispecie, un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche; l'incremento concerne i nuclei familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro; la misura dell'incremento (che è definita in forma di elevamento a 2.100 euro annui di un precedente incremento) è pari a 600 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro e a 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 euro annui.

L'articolo 36 dispone, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all'attuale previsione di una indennità pari dell'80 per cento della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, il riconoscimento di un'indennità pari al 60 per cento (in luogo dell'attuale 30 per cento) per un mese ulteriore al primo. Per il solo anno 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80 per cento della retribuzione, invece che al 60 per cento. Si specifica, infine, che tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.

L'articolo 37, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, riconosce un esonero del cento per cento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. In via sperimentale, per l'anno 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

L'articolo 38 è volto ad escludere dal calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio, stabilendo l'aggiornamento del Regolamento in materia di re-

visione dell'Indicatore ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate.

Il comma 1 dell'articolo 39 istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026.

Il comma 2 dell'articolo 39 prevede un finanziamento permanente, a decorrere dal 2024, nella misura di 6 milioni di euro, in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Le risorse finanziarie sono volte al sostegno delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché alla promozione, attraverso l'indipendenza economica, di percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Il comma in esame prevede che tali risorse vengano ripartite tra le regioni con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.

Il comma 3 dell'articolo 39 – che novella l'articolo 1, comma 215, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni – riduce da 5 a 3 milioni annui di euro lo stanziamento permanente in favore dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona-Istituto degli Innocenti di Firenze, destinato alle attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, e richiede, al fine dell'attribuzione delle risorse, la stipulazione di una convenzione di durata triennale tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la medesima Azienda.

Il comma 4 dell'articolo 39 autorizza la spesa di 1.250.000 euro annui, a decorrere dal 2024, per il supporto tecnico-scientifico per le funzioni del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri relative all'attuazione, al monitoraggio e all'analisi degli interventi del Fondo per le politiche della famiglia.

L'articolo 39, comma 5, incrementa il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di 3 milioni di euro annui a partire dal 2024, di cui 1 milione di euro, a decorrere dal 2023, è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.

Il comma 1 dell'articolo 40 istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 231.807.485 euro annui. Tale dotazione annua corrisponde all'importo complessivo delle dotazioni annue dei Fondi che vengono abrogati dal successivo comma 2. Quest'ultimo abroga le disposizioni che avevano istituito il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, il Fondo per l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni con disabilità, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare ed il Fondo per l'inclusione delle per-

sone sorde e con ipoacusia. Il comma 6, infine, incrementa nella misura di 85 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, destinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da futuri interventi legislativi in materia di disabilità.

L'articolo 41 prevede il rifinanziamento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato che viene incrementato di 3.000 milioni per l'anno 2024, 4.000 milioni per il 2025 e 4.200 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare anche al finanziamento delle specifiche finalità indicate nel presente disegno di legge di bilancio.

L'articolo 42, al fine di fronteggiare la carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario Nazionale (SSN), di ridurre le liste di attesa ed il ricorso alle esternalizzazioni, estende fino al 31 dicembre 2026 la facoltà di ricorrere agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive del personale medico – di cui alla contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità (pari a 100 euro lordi onnicomprensivi), disponendo, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Per le medesime finalità è prevista l'applicazione fino al 31 dicembre 2026 delle disposizioni richiamate anche alle prestazioni aggiuntive svolte – ai sensi della contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità –, dal personale sanitario operante nelle citate aziende ed enti del SSN, disponendosi, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Viene poi stabilito che l'aumento della tariffa possa arrivare fino a 60 euro lordi onnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Viene poi previsto che, in coerenza con le disposizioni istitutive dell'Osservatorio per l'attività libero-professionale –, nonché del Piano nazionale per il governo delle liste di attesa, di cui all'Intesa sancita nella Conferenza Stato-Regioni del 21 febbraio 2019, relativa al blocco dell'attività intramoenia in caso di superamento del rapporto tra attività libero professionali ed attività istituzionali, l'Organismo paritetico regionale, istituito a seguito dell'adozione del citato Piano, presenta al Comitato LEA una relazione semestrale sullo svolgimento dell'attività intramoenia, da prendere in considerazione per la valutazione degli adempimenti relativi alle liste di attesa.

L'articolo 43 interviene, innanzitutto, sul tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, il quale è rideterminato nella misura dell'8,5 per cento a decorrere dall'anno 2024 (+0,2 per cento rispetto alla disciplina vigente). In secondo luogo, ridetermina il tetto della spesa farmaceutica convenzionata nel valore del 6,8 per cento a decorrere dal medesimo anno (-0,2 per cento rispetto alla disciplina vigente). Infine, conferma espressamente il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali già previsto dalla normativa vigente, pari allo 0,2 per cento.

L'articolo 44 demanda all'AIFA un aggiornamento del prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio, finalizzato a incrementare i livelli di assistenza di prossimità, consentendo alle farmacie convenzio-

nate col Servizio sanitario nazionale di dispensare farmaci che attualmente sono reperibili solo presso le farmacie ospedaliere (comma 1). È inoltre definito un nuovo sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, con correlata abrogazione di una serie di disposizioni in materia di sconti (commi 2, 3, 4 e 5). Per la verifica della sostenibilità economica delle predette innovazioni, si prevede l'istituzione di un apposito tavolo tecnico (comma 6). È altresì disposta l'abrogazione della disciplina in materia di remunerazione aggiuntiva delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, recata dalla legge di bilancio 2023 (comma 7). Si prevede che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), predisponga linee guida dirette a definire modalità e tempistiche per l'attuazione della disciplina in materia di aggiornamento dei prontuari terapeutici regionali (comma 8).

L'articolo 45 autorizza Regioni e Province autonome a potersi avvalere fino al 31 dicembre 2024 delle misure previste all'articolo 42 (incremento tariffa oraria prestazioni aggiuntive personale medico e sanitario) del disegno di legge in esame, potendo coinvolgere anche le strutture private accreditate in deroga alla normativa vigente sui limiti dati dal tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, come rideterminato dall'articolo 46, relativamente all'aggiornamento del tetto di spesa per tali acquisti, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa. Il limite di spesa previsto per l'attuazione delle misure è fissato ad una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024.

L'articolo in titolo aggiorna il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati: quest'ultimo è innalzato, rispetto al valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026.

L'articolo 47 prevede l'assegnazione in via transitoria, anche per l'anno 2024, delle quote premiali accantonate a valere sul finanziamento del SSN a favore delle Regioni che abbiano introdotto misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Limitatamente al 2024 viene inoltre disposto l'innalzamento di tale quota allo 0,5 per cento.

L'articolo 48 vincola una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 ed una quota pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per consentire l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 558 e 559 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016). La quota viene vincolata a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato, come rideterminato dall'articolo 41.

L'articolo 49, ai commi da 1 a 3, introduce una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria; quest'ultima è posta a carico: dei resi-

denti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale; di alcune categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera; dei familiari a carico delle due predette tipologie di soggetti. Si prevede che le risorse derivanti dalla citata compartecipazione alla spesa sanitaria siano destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, con modalità da definirsi con decreto interministeriale. I commi 4 e 5 recano modifiche alla disciplina in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri, relative all'importo minimo del contributo dovuto dallo straniero che opti per l'iscrizione al SSN in luogo della stipula di polizza assicurativa e all'importo minimo del contributo dovuto dagli stranieri soggiornanti con permesso di soggiorno per motivi di studio e dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai fini della loro iscrizione facoltativa al SSN. Viene inoltre introdotto un sistema di adeguamento degli importi dei contributi anzidetti e si precisa la destinazione di questi ultimi.

Dell'articolo 49, il comma 6 eleva l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi, anagrafici nonché relativi al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero. Al contempo, introduce una mitigazione di tale sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di comunicazioni tardive (purché rese comunque entro novanta giorni dal termine prescritto). Il comma 7 prevede per le pubbliche amministrazioni un obbligo di comunicazione al Comune di iscrizione anagrafica ed all'ufficio consolare competente, nel caso in cui esse acquisiscano, nell'esercizio delle loro funzioni, elementi « rilevanti » tali da indicare una residenza di fatto all'estero del cittadino italiano. Nonché prevede che il Comune comunichi all'Agenzia delle entrate, per i controlli fiscali conseguenti, le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio dall'anagrafe degli italiani all'estero.

L'articolo 50 prevede distinti interventi di incremento delle risorse destinate all'assistenza territoriale e distrettuale.

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra l'articolo 51 del disegno di legge in titolo, facendo presente che tale articolo interviene sulla disciplina del Fondo Legge 295/1973 e, in particolare, degli accantonamenti che – ai fini di una ottimale gestione e tenuta finanziaria del Fondo – devono essere operati da SIMEST, in relazione agli impegni assunti e da assumere annualmente a valere sul Fondo stesso.

L'articolo 52 modifica la disposizione di copertura del credito di imposta per investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno in modo da specificare il tetto di spesa autorizzato per il credito (1.800 milioni di euro per l'anno 2024), eliminare la scadenza del 30 dicembre 2023 per l'emanazione del decreto attuativo, e eliminare il riferimento alle risorse europee e nazionali della politica di coesione quali fonti di copertura.

L'articolo 53 autorizza l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, per un importo massimo pari

al 50 per cento dei ricavi del richiedente nel 2022 e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni. I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013.

L'articolo 54, ai commi 1 e 2, autorizza la spesa di 190 milioni per l'anno 2024 e di 210 milioni per l'anno 2025, per il finanziamento dei contratti di sviluppo, relativi ai programmi di sviluppo industriale (comma 1), consentendo al Ministero delle imprese e del made in *Italy* di impartire ad INVITALIA, soggetto gestore della misura, direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse (comma 2). Il comma 3 dell'articolo rinfanzia di 100 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa relativa alla « Nuova Sabatini », misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese. Il comma 4, infine, incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 110 milioni per l'anno 2024 e di 220 milioni per l'anno 2025.

L'articolo 55 autorizza SACE S.p.A. a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici la sostenibilità e la resilienza ambientale e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese. Il limite massimo degli impegni che SACE S.p.A. può assumere per il rilascio di garanzie nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo in esame è fissato in 10 miliardi di euro.

L'articolo 55, al comma 11, dispone che, per l'anno 2024, le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria relativo al Fondo *Green New Deal* siano destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per progetti economicamente sostenibili (cosiddette Garanzie *green* SACE), per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro. Le garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50 per cento, ove rilasciate in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa di settore.

L'articolo 55, al comma 12, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la facoltà di avvalersi, per l'espletamento di attività di natura amministrativa e contabile connesse all'attuazione degli interventi finanziari nell'economia, del supporto tecnico-operativo di società dallo stesso partecipate. Con apposito disciplinare da sottoscrivere tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le società partecipate sono stabiliti i termini e le modalità di svolgimento delle suddette attività di supporto alle strutture del Ministero.

L'articolo 55, comma 13, stabilisce la stipula di una convenzione tra l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), la Cassa per i servizi energetici e ambientali e SACE S.p.A., avente ad oggetto la disciplina dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti priori-



tari, per assicurare il coordinamento e l'efficace attuazione degli interventi in garanzia, a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e per la tutela della risorsa idrica e dell'ambiente.

L'articolo 56, comma 1, al fine di consentire l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) entro l'anno 2024 del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, autorizza la spesa complessiva di 11,63 miliardi di euro per il periodo 2024-2032 e prevede che, con apposite delibere CIPESS, sia attestata la sussistenza di eventuali ulteriori risorse e ridotta corrispondentemente la predetta autorizzazione di spesa.

L'articolo 56, comma 2, contiene alcune disposizioni volte a semplificare le procedure per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali.

L'articolo 56, comma 3, autorizza la spesa di euro 210.265.400 per l'anno 2024, 154 milioni di euro per l'anno 2025, 176 milioni di euro per l'anno 2026, 70 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038, per il rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture. L'allegato V al disegno di legge elenca gli interventi in oggetto, specificando l'importo ad essi destinato.

L'articolo 56, ai commi 4 e 5, reca alcune disposizioni in merito a finanziamenti di opere infrastrutturali relative alla rete ferroviaria.

L'articolo 56, comma 6 reca alcune disposizioni volte ad accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati al potenziamento e alla velocizzazione della linea ferroviaria adriatica.

L'articolo 56, al comma 7, rimette ad un Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'aggiornamento del Documento recante la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all'analogo Accordo del 28 febbraio 2008.

L'articolo 57 proroga il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure fino al 31 dicembre 2024.

L'articolo 58 si propone la finalità di incentivare le amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie.

L'articolo 59 prevede una specifica procedura per gli investimenti immobiliari dell'INAIL destinati all'ammodernamento delle strutture sanitarie e all'ampliamento della rete sanitaria territoriale. Si prevede che le

iniziative di investimento per la realizzazione o l'acquisto di immobili destinati a tali finalità siano individuate con decreto ministeriale annuo, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 60 istituisce un fondo di 35,32 milioni annui a decorrere dal 2024, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in favore di enti di ricerca non vigilati dal Ministro dell'università e della ricerca. Tali risorse sono specificamente destinate alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello (quanto a 14,52 milioni) e alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo (quanto a 20,80 milioni). Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la ripartizione delle risorse tra gli enti di ricerca beneficiari.

L'articolo 61 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il « Fondo per l'Erasmus italiano », con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni.

L'articolo 62, commi 1-3 e 9 interviene in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, contestualmente ridenominato Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, da un lato novellando direttamente la fonte istitutiva; dall'altro lato, con una previsione autonoma, autorizzando il Governo ad adottare un regolamento al fine di ridefinire e integrare i criteri per l'erogazione, a valere sul predetto Fondo, dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione.

L'articolo 62, comma 4, autorizza la spesa massima di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di euro 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di quotidiani e di periodici e di imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale.

L'articolo 62, comma 5, stabilisce che, a decorrere dal 2024, alla copertura degli oneri derivanti dal pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti previsto dalla normativa vigente si provvede a valere su una quota specifica del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria (si sostituisce il riferimento all'intera quota del Fondo relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri).

L'articolo 62, comma 6, prevede, per gli anni 2024 e 2025, un credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.

L'articolo 62, comma 7, generalizza, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, il contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale, per tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado.

L'articolo 63, comma 1, proroga dal 1° gennaio al 15 aprile 2024 i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud.

L'articolo 63, comma 3, conferma, per l'anno scolastico 2024/2025, l'autorizzazione di spesa di 3.333.000 euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per il 2025, già disposta per l'anno scolastico 2023/2024, al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano « Agenda Sud ». Il comma 4 autorizza per il 2025 la spesa di 40 milioni di euro destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale.

L'articolo 63, comma 5, incrementa di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il fondo per la valorizzazione del personale scolastico ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento.

L'articolo 64 reca una serie di misure in materia di cultura, che intervengono su due versanti: 1) un primo gruppo d'interventi riguarda i beni culturali e comprende: *a*) un'autorizzazione di spesa pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 finalizzata sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, oltreché attività di conservazione e tutela dei medesimi siti (comma 1); *b*) la facoltà di effettuare anche tramite strumenti diversi da quelli della piattaforma PAGO PA i pagamenti versati dai visitatori per i servizi di assistenza culturale e di ospitalità negli istituti e luoghi della cultura (comma 2); *c*) un duplice, e differenziato, meccanismo di riassegnazione di fondi di pertinenza del MIC, da destinare alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nonché al sostegno, alla valorizzazione e alla tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (commi 3 e 6); *d*) un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un'attività di manutenzione ordinaria e programmata (comma 4); 2) un secondo gruppo d'interventi è teso all'incremento del numero di

sale cinematografiche e polifunzionali e all'adeguamento funzionale e tecnologico delle stesse, anche alla luce delle esigenze delle persone con disabilità, con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dal 2024 (comma 5).

Il comma 1 dell'articolo 65 proroga, fino al 31 dicembre 2024, l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate nell'ambito dell'operazione Strade sicure. Tale contingente è fissato in 6.000 unità (con un incremento di 1000 unità rispetto al contingente attualmente impiegato). Il personale è destinato ai soli servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili. A tal fine, il comma 2 autorizza, per il 2024, la spesa di euro 190.899.593. Il comma 3 proroga invece, sempre per il 2024, l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate per la finalità specifica di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie del Paese. Tale contingente è fissato a 800 unità (con un incremento di 400 unità rispetto al contingente attualmente impiegato). A tale fine il comma 4 autorizza, per il 2024, una ulteriore spesa di euro 34.171.409. Il comma 5 istituisce un Fondo per il potenziamento e ammodernamento di Ministero dell'interno, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Polizia di Stato, con una dotazione pluriennale dal 2024 al 2031.

Il comma 1 dell'articolo 66 finanzia il Fondo per l'immigrazione, per 190 milioni nel 2024; 290 milioni nel 2025; 200 milioni nel 2026.

L'articolo 66, al comma 2, autorizza la corresponsione di un contributo di un milione di euro, a decorrere dall'anno 2024, in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), a valere sul Fondo sanitario nazionale, al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica. Il comma 3 inserisce l'INMP tra i soggetti deputati a svolgere le attività di ricerca corrente e finalizzata.

L'articolo 67 istituisce un fondo per la magistratura onoraria, al fine di dare attuazione alla riforma della medesima e destinato a coprire anche gli oneri di natura economica e previdenziale connessi con l'esercizio della funzione onoraria.

L'articolo 68 finanzia la partecipazione del nostro Paese all'iniziativa *EU for Ukraine Fund* (EU4U) della Banca europea per gli investimenti (BEI), nell'ambito del Pacchetto di Supporto all'Ucraina (*Ukraine Support package*). Si tratta di un fondo di garanzia per i prestiti concessi da BEI per la ricostruzione dell'Ucraina. L'Italia partecipa con un importo complessivo massimo di euro 100.000.000 per l'anno 2024, destinato alla copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei potenziali rischi correlati. Per il pagamento delle commissioni spettanti a BEI per le attività di gestione, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2024 e fino a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025.

L'articolo 69 rifinanzia la partecipazione italiana a due fondi istituiti rispettivamente in sede Unione europea e Nato. Il comma 1 riguarda *Eu-*

*ropean Peace Facility* (Strumento europeo per la pace), il fondo attraverso cui l'Unione europea da un lato finanzia i costi comuni delle sue missioni militari e dall'altro fornisce assistenza militare ad organizzazioni internazionali (come l'Unione africana) e a Paesi terzi. Il comma 2 riguarda invece il *NATO Innovation Fund*, un fondo di venture capital.

L'articolo 70 prevede un'autorizzazione di spesa pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione delle misure connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia innanzi all'insorgere della crisi ucraina, attualmente operative fino al 31 dicembre 2023, per l'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina.

L'articolo 71 prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di un Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una dotazione complessiva per il periodo 2024-2028 pari a 285 milioni di euro. Viene altresì prevista una Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si stabilisce poi l'approvazione del Programma da declinarsi attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività previste per la prevenzione del rischio sismico, delle quali sono responsabili le Amministrazioni di settore. Si prevede, inoltre, l'impiego di risorse stanziata dalla legge di bilancio 2022 per gli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia), per le attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del rischio sismico nei medesimi territori.

L'articolo 72 si occupa di riordinare e risistemare la complessa materia della normativa sulla ricostruzione delle zone colpite da vari eventi naturali catastrofici, tra cui il terremoto del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia Romagna, del 2016 nel Lazio e nelle Marche, nonché le alluvioni del 2022 presso l'Isola di Ischia, prevedendo dilazioni temporali alle limitazioni annuali in scadenza il 31 dicembre 2023 e stanziando nuovi fondi per favorire questa attività.

L'articolo 73 disciplina l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

L'articolo 74 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un apposito Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura generate da eventi non prevedibili, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca. Al suddetto Fondo è attribuita una dotazione finanziaria pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

L'articolo 75, comma 1, in attuazione dell'accordo con il Governo del 16 ottobre 2023, determina gli importi da attribuire alla Regione Siciliana, a decorrere dal 2024, quale concorso dello Stato all'onere assunto dalla Regione stessa in relazione all'aumento del finanziamento regionale

alla spesa sanitaria nel proprio territorio. Il contributo è determinato in importi progressivi, dai 350 milioni di euro per il 2024 ai 630 milioni annui a decorrere dal 2030.

L'articolo 75, comma 2, in attuazione dell'accordo con il Governo del 25 settembre 2023, determina gli importi da attribuire a ciascuna Provincia autonoma per gli anni dal 2024 al 2027, a compensazione delle minori entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sui prodotti petroliferi ad uso riscaldamento, in relazione agli anni dal 2010 al 2022.

L'articolo 76 reca la proroga all'anno 2026, per le Regioni colpite dal sisma del 2016, della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti della PA, prevedendo che la somma delle quote capitale annuali sospese sia rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2027. Sono inoltre prorogati taluni vincoli per l'utilizzo, anche negli anni 2024, 2025 e 2026, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione. Per l'attuazione delle disposizioni in esame è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2024, 28 milioni per l'anno 2025 e 43 milioni di euro per l'anno 2026.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra l'articolo 77 del disegno di legge in titolo segnalando che l'articolo disciplina, nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale, la concessione di un contributo alle regioni a statuto ordinario per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021, in dieci esercizi a decorrere dal 2023, in presenza di determinate condizioni e previa sottoscrizione di un accordo con il Governo. Il contributo, dell'importo complessivo pari a 20 milioni di euro annui, è ripartito tra gli enti che ne hanno diritto entro il 31 marzo 2024 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, deve essere utilizzato prioritariamente per il ripiano della quota annuale del disavanzo (commi 1-3) e sulle corrispondenti quote regionali non sono ammessi sequestri o procedure esecutive (comma 8).

L'articolo 78 assegna alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Il riparto di tali risorse tra le Regioni interessate è indicato in apposita tabella. L'articolo dispone quindi in ordine alle tipologie delle opere da realizzare, alla trasmissione dell'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, ai termini temporali per la stipula dei contratti di affidamento dei lavori in ragione dei costi delle opere, alle modalità di erogazione delle somme e al monitoraggio della realizzazione opere in oggetto.

L'articolo 79 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui, dal 2024 al 2033, da ripartire tra i comuni che sottoscrivono un accordo per il ripiano del disavanzo o del debito con il Presidente del Consiglio.

Sono interessati i comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro e i comuni capoluoghi di città metropolitana o di provincia con un debito pro-capite superiore ad euro 1.000, sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022.

L'articolo 80 stanZIA un contributo di 10 milioni di euro annui, dal 2024 al 2038, a favore dei comuni capoluogo di città metropolitana che al 31 dicembre 2023 escono dal dissesto finanziario. Il contributo è finalizzato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo dei comuni beneficiari.

L'articolo 81 interviene sulle finalità e sull'entità dei contributi assegnati agli enti locali da parte del Ministero dell'interno per interventi vari mirati alla messa in sicurezza del territorio; nello specifico, si dispone che i finanziamenti assegnati ai comuni sono per le attività di progettazione in generale e sono incrementati di 100 milioni di euro annui i contributi previsti per il periodo 2024-2026.

L'articolo 82 dispone interventi per il Giubileo 2025. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, 305 milioni di euro nell'anno 2025 e 8 milioni di euro nell'anno 2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane. È inoltre autorizzata la spesa, per interventi di conto capitale, di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026 (comma 1). Si dispone, inoltre, la facoltà per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, di incrementare, nell'anno 2025, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno, prevedendo analoga facoltà di incremento per il contributo di soggiorno di Roma Capitale e del comune di Venezia (comma 2). Si prevede, infine, che tra le destinazioni del gettito dell'imposta di soggiorno rientri anche la copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (comma 3).

L'articolo 83 reca, al comma 1, una rideterminazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dall'anno 2025, in riduzione di circa 858,9 milioni per il 2025, 1.069,9 milioni per il 2026, 1.808,9 milioni per il 2027, 1.876,9 milioni per il 2028, 725,9 milioni per il 2029, di 835,9 milioni per il 2030 e di circa 72 milioni a decorrere dall'anno 2031. La riduzione del Fondo di solidarietà comunale è disposta in attuazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023.

L'articolo 84 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi. Il Fondo è istituito in

esplicita attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023.

L'articolo 85 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che presentano parametri di criticità sociale (commi 1 e 2). Il comma 3 reca disposizioni agevolative in materia di prestazione di servizi di pagamento, con particolare riferimento alle aree interne e a rischio di « desertificazione », volte ad introdurre una soglia per esentare i prestatori di servizi di pagamento che prestino in via occasionale, per il tramite della loro rete distributiva, servizi di prelievo del contante per importi non superiori a 250 euro al giorno. Il comma 4 incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 86, comma 1, dispone in ordine all'entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B, allegate al disegno di legge in esame.

L'articolo 86, comma 2, incrementa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

L'articolo 87 rifinanzia per 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso.

L'articolo 88, comma 1, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro del medesimo ministero e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di procedere alla valutazione dei parametri e dei criteri da utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni di natura previdenziale e sociale, per le quali è prevista, a legislazione vigente, tale rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita.

Il comma 2 dell'articolo 88 riduce il periodo transitorio durante il quale il valore del requisito di anzianità contributiva, relativo al trattamento pensionistico anticipato, non è oggetto di adeguamenti in base all'evoluzione della speranza di vita; il termine finale di esclusione dell'applicazione degli adeguamenti viene anticipato dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2024; la riduzione del periodo temporale ha una valenza solo formale, in quanto per il biennio 2025-2026, come accertato dal decreto del Ragioniere generale dello Stato del 18 luglio 2023, comunque non ha luogo un incremento dei requisiti pensionistici in base all'evoluzione della speranza di vita. I trattamenti interessati dalla norma oggetto della presente novella sono le pensioni di anzianità maturate in base al solo requisito di anzianità contributiva, ivi comprese quelle riconosciute in base al requisito ridotto in favore dei cosiddetti lavoratori precoci.



L'articolo 88 comma 3 riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. Il taglio complessivo ammonta a 821,7 milioni di euro per il 2024, a 877,2 milioni di euro per il 2025 e a 898,1 milioni di euro a decorrere dal 2026. La tabella contenuta nell'Allegato VI dettaglia per ciascun Ministero le riduzioni operate con riferimento alle Missioni e ai Programmi.

Il comma 4 prevede la possibilità di modificare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, le rimodulazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda del disegno di legge in esame, inerenti al riparto dei fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa. Resta fermo il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

L'articolo 88, comma 7, determina il concorso alla finanza pubblica del comparto delle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028, pari a 350 milioni di euro annui; disciplinando le modalità di ripartizione dello stesso tra le regioni e di versamento dell'importo stabilito per ciascun ente all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 88, commi da 8 a 10, stabilisce che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane.

L'articolo 88, comma 11, modifica il criterio in base al quale sono individuati i soggetti su cui gravano gli oneri per la fruizione dei permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni di amministratori in un ente locale diverso da quello in cui prestano servizio.

L'articolo 88, comma 12, proroga al 2026 le disposizioni di contenimento della spesa previste per le Agenzie fiscali dalla legislazione vigente.

L'articolo 88, comma 13, riduce da 750 a 700 milioni di euro annui il livello di finanziamento minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.

L'articolo 88, comma 14, apporta modifiche alla disciplina del processo di recupero del contributo unificato. Il comma 15 interviene in materia di compensi spettanti ai componenti non togati dei consigli giudiziari.

L'articolo 88, comma 16, abroga il Fondo per il commercio equo e solidale.

L'articolo 88, comma 17, dispone l'abrogazione della disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2022, che prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse della gestione separata, per interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo ita-

liano per il clima (FIC), possono beneficiare della garanzia del Fondo medesimo.

L'articolo 88, comma 18, è volto ad escludere la possibilità che le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, nei confronti di Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, possano essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La previsione in esame rimodula i programmi di spesa del Ministero della difesa, per gli anni dal 2024 al 2029 (con l'eccezione del 2025). L'ammontare complessivo delle risorse rimane invariato.

L'articolo 89 reca la valutazione della spesa per interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento autorizzato dalle Camere l'11 ottobre 2023.

L'articolo 90 indica l'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2024, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata. Tali importi sono esposti nella Tabella n. 1 del DDL di bilancio.

Gli articoli da 91 a 105 autorizzano l'impegno e il pagamento delle spese degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2024 e recano le rispettive disposizioni di natura contabile.

Gli articoli 106 e 107 dispongono l'approvazione del totale generale della spesa e dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026.

L'articolo 108 riporta norme aventi carattere gestionale – di natura prettamente formale – riprodotte annualmente nella legge di bilancio.

L'articolo 109 dispone che la legge di bilancio entri in vigore il 1° gennaio 2024, ove non diversamente previsto.

Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge, rinvia al *Dossier* n. 175 dei Servizi studi del Senato e della Camera.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

*SUL REGIME DI AMMISSIBILITÀ DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO*

Il PRESIDENTE avverte che, per la sessione di bilancio in corso, si applicano le regole di ammissibilità degli emendamenti già seguite negli

anni precedenti, ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica definiti nella risoluzione di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, con riferimento al saldo netto da finanziare, al saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Pertanto, le regole sul regime di ammissibilità degli emendamenti presso la 5<sup>a</sup> Commissione permanente devono essere interpretate, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 128, comma 6, del Regolamento, alla luce dell'articolazione della manovra e delle disposizioni che ne disciplinano i contenuti recate dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, come modificata dalla legge n. 163 del 2016.

Il disegno di legge di bilancio risulta strutturato in due sezioni, i cui contenuti normativi sono previsti dalla legislazione contabile: la prima sezione dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi; essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e i loro eventuali aggiornamenti.

La seconda sezione è formata sulla base della legislazione vigente ed espone per l'entrata e, distintamente per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento, rispettivamente, alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività (ossia i programmi di spesa).

Altresì, nel disegno di legge di bilancio vi sono elementi non emendabili; le modifiche operate dalla prima sezione sono poi riversate nella seconda sezione attraverso la Nota di variazioni.

Alla luce dell'articolazione del disegno di legge di bilancio, per quanto riguarda la prima sezione, le ordinarie regole di ammissibilità, precedentemente applicate al disegno di legge di stabilità, sono riassunte nei seguenti termini: sono considerati inammissibili gli emendamenti alla parte normativa che introducono disposizioni che prevedono una modifica diretta dei programmi di spesa iscritti nella seconda sezione, in modo da escludere sovrapposizioni tra l'area normativa riservata alla prima sezione e l'area contabile riservata alla seconda sezione.

Sono considerati inammissibili gli emendamenti nella parte in cui ci si limiti a specificare i riflessi di natura contabile sulla seconda sezione delle innovazioni normative introdotte nella prima sezione, posto che l'esplicitazione di tali riflessi, avendo valenza meramente tecnica, è rimessa al Governo attraverso l'elaborazione della Nota di variazioni.

La prima sezione può contenere, a differenza di quanto stabilito dalla precedente normativa, disposizioni di carattere complessivamente espansivo, non essendo stata riproposta nella novella della legge n. 163 del 2016 la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

In linea generale, sotto il profilo della compensazione finanziaria, gli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie peggiorative dei

saldi devono essere costruiti a doppia voce, di cui la seconda è costituita dalla copertura; la compensazione deve riguardare gli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; per il secondo e il terzo aspetto, occorre tener conto degli effetti, come quantificati nella relazione tecnica, nonché nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 21, comma 12-ter, della legge n. 196 del 2009, in relazione ai vari obiettivi e quindi considerando gli eventuali coefficienti di realizzazione assunti dal Governo. La compensazione deve riferirsi agli effetti dell'emendamento per tutta la durata della loro vigenza e deve garantire, dunque, mezzi di copertura di durata e quantità almeno uguale rispetto all'onere. Poiché il provvedimento non presenta in sé margini utilizzabili, tutti gli emendamenti con conseguenze finanziarie debbono essere compensati; non possono essere usati mezzi di parte capitale per coprire oneri correnti. In merito ai limiti di contenuto, si rammenta poi il diverso tenore letterale della disposizione (articolo 21, comma 1-quinquies), secondo cui la prima sezione « non deve in ogni caso » contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. Tali emendamenti sono pertanto inammissibili. Sono inammissibili emendamenti aggiuntivi privi di effetti finanziari con decorrenza nel triennio di riferimento (articolo 21, comma 1-ter, lettera b), della legge 196). Sono inammissibili emendamenti di modifica delle norme di contabilità generale dello Stato (articolo 128, comma 6, del Regolamento).

Sono ammissibili, invece, emendamenti aggiuntivi, purché con esclusivo contenuto ed effetto di miglioramento, nonché emendamenti sostitutivi, nel rispetto della compensazione e del contenuto proprio, e soppressivi, a condizione della compensazione. Sono inammissibili le proposte emendative che dispongono l'uso parziale di risparmi, a meno che non siano destinati all'attuazione degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali. Infine, sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), della legge n. 196 del 2009, emendamenti recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, della predetta legge n. 196. Sono altresì ammissibili gli emendamenti relativi alla materia di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera g), della legge n. 196 del 2009 (concorso degli enti territoriali). In linea generale, in caso di approvazione, le compensazioni superflue si intendono per non apposte, quelle esuberanti sono computate per il necessario, ove possibile, e quelle incerte vengono adeguate, salva la congruità. Gli emendamenti dovranno essere formulati in modo da garantire un chiaro e reciproco collegamento tra la portata della disposizione onerosa e la parte compensativa.

Altresì, va ricordato che non sono più allegati alla prima sezione la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanenti, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente e le variazioni delle leggi che dispongano spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui alle Tabelle C, D ed E della precedente legge di stabilità. Tali deter-

minazioni sono incorporate nell'ambito della seconda sezione e sono ripilogate in una tabella avente carattere meramente informativo e non emendabile; le Tabelle A e B sono invece allegate alla prima sezione. Restano invariati i criteri di emendabilità riguardanti tali tabelle. In particolare, per quanto attiene alla Tabella A, gli emendamenti ad essa riferiti devono essere formulati con esclusivo riferimento alla dotazione relativa ai Ministeri medesimi. Eventuali indicazioni di specifiche finalizzazioni programmatiche devono intendersi come non apposte. Non sono inoltre ammissibili gli emendamenti volti a ridurre gli accantonamenti finalizzati alla copertura finanziaria di ratifiche di accordi internazionali (accantonamento della Tabella A relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) e quelli volti a ridurre la quota degli accantonamenti corrispondente alle prenotazioni relative a provvedimenti in stato di relazione in Assemblea sui quali le Commissioni bilancio abbiano espresso un parere favorevole prima dell'avvio della sessione di bilancio. L'emendabilità della Tabella B è in linea di massima soggetta alle medesime regole esposte con riferimento alla Tabella A, fermo restando che la riduzione degli accantonamenti della Tabella B può essere utilizzata al fine di compensazione delle sole spese in conto capitale.

Per quanto riguarda, invece, la seconda sezione, ferma restando la regola secondo cui oggetto di deliberazione parlamentare sono i programmi di spesa e le tipologie di entrata, sono inammissibili gli emendamenti che dispongono modifiche alle poste contabili che evidenziano le variazioni risultanti dalle modifiche apportate alla legislazione vigente con la prima sezione, posto che tali variazioni risultano meramente consequenziali a innovazioni legislative introdotte dalla medesima prima sezione e possono pertanto essere modificate solo intervenendo sulle predette innovazioni legislative. Sono invece ammissibili gli emendamenti alle rimodulazioni compensative e ai rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni dei fattori legislativi previste dall'articolo 23, comma 3, della legge di contabilità. Più in particolare, per quanto concerne lo stato di previsione dell'entrata, in considerazione della pregiudizialità e dell'autonomia delle valutazioni concernenti le entrate, gli emendamenti che propongono aumenti nelle previsioni non possono essere utilizzati in forma compensativa per la contestuale copertura di nuove o maggiori spese. Pertanto, tutti gli emendamenti alla Tabella n. 1 devono essere presentati e motivati, logicamente, come correzione di previsioni giudicate non corrette: essi devono riferirsi esclusivamente ad una determinata tipologia di tributo. Per quanto concerne gli stati di previsione della spesa, rammenta che l'unità elementare dello stato di previsione oggetto dell'approvazione parlamentare è costituita dal programma. Premesso che in sede di esame dei documenti di bilancio, in senso stretto, non vi è una determinazione esplicita sui saldi di cassa e che ogni incremento della previsione di cassa deve essere coerente con le risorse rappresentate dalla massa spendibile, gli emendamenti che aumentano la cassa (se non compensati) potrebbero avere effetti di peggioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto; di conseguenza, eventuali emendamenti che incre-

mentino le dotazioni complessive di cassa sono incompatibili con gli obiettivi fissati nella risoluzione parlamentare di approvazione dei saldi e quindi inammissibili.

Altresì, va ricordato che con il decreto legislativo n. 90 del 2016 è stata superata la ripartizione delle spese in « rimodulabili » e « non rimodulabili », in favore di una classificazione che distingue direttamente le spese in oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno, a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa. Possono essere, pertanto, oggetto di emendamento i programmi dei diversi stati di previsione per gli importi corrispondenti alle spese previste dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 21, comma 5, della legge 196, ossia fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno. Sono pertanto inammissibili emendamenti di tipo compensativo, finalizzati ad aumentare la spesa corrente o a ridurre le entrate correnti, che risultino compensati con riduzioni di spesa in conto capitale o con aumenti di entrata in conto capitale. Sono, pertanto, ammissibili gli emendamenti che recano aumenti di spesa su programmi contenenti fattori legislativi o adeguamenti al fabbisogno, provvisti della relativa compensazione finanziaria, tanto in termini di cassa quanto di competenza, a valere su altri programmi di spesa contenenti fattori legislativi o adeguamenti al fabbisogno, fatta salva l'indicazione dell'autorizzazione di spesa oggetto di emendamento.

Per quanto riguarda, inoltre, gli emendamenti volti a modificare contemporaneamente la prima e la seconda sezione, questi sono altresì ammissibili, ferma restando la compensazione. Da un punto di vista sostanziale, essi appaiono infatti coerenti con la logica sottesa alle modifiche introdotte alla legge n. 196 del 2009 con la legge n. 163 del 2016, che è quella di far sì che la decisione di bilancio sia incentrata sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine. Tali emendamenti soggiacciono in ogni caso agli stessi vincoli di ammissibilità validi per gli emendamenti riferiti alla seconda sezione.

Infine, sono inammissibili gli emendamenti che rechino variazioni lineari o indistinte a più programmi di spesa per evidenti motivi di specificità. Gli emendamenti non possono essere riferiti al capitolo. Laddove l'emendamento presenti un riferimento anche al capitolo, quest'ultimo si intende come non apposto sotto il profilo procedurale, neanche sotto forma di specificazione interna al programma; pertanto, gli emendamenti formulati con riferimento esclusivo a capitoli di bilancio sono inammissibili, mentre da quelli formulati con riferimento al programma sarà espunto ogni eventuale riferimento anche ai capitoli. A fini meramente conoscitivi viene comunque presentato un allegato tecnico comprensivo anche della ripartizione per capitoli.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il PRESIDENTE, alla luce delle materie oggetto del decreto-legge in esame, tenuto conto che il provvedimento rappresenta, insieme al disegno di legge di bilancio e ai decreti legislativi di riforma fiscale, una delle componenti della manovra di finanza pubblica, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti: 3.0.8, 3.0.9, 3.0.12, 3.0.13, 4.0.4, 5.0.4, 5.0.5, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.9, 8.0.22, 8.0.24, 8.0.25, 8.0.26, 8.0.27, 9.82 (testo 2), 9.0.54, 9.0.57, 9.0.70, 9.0.73, 10.0.1, 10.0.15, 10.0.23, 11.0.4 (testo 2), 12.0.1, 12.0.3, 12.0.12, 12.0.13, 13.0.52, 16.11, 16.12, 16.13, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6, 16.0.9, 17.0.35, 18.0.1, 18.0.7, 18.0.38, 20.0.5, 20.0.22, 21.0.1, 22.0.1, 22.0.10, 22.0.11, 23.1, 23.2, 23.14 e 23.15.

Si riserva al riguardo di effettuare eventuali modifiche o integrazioni alla luce di ulteriori approfondimenti istruttori.

Avvisa poi che sono state presentate le riformulazioni 9.3 (testo 2), 13.0.42 (testo 2), 20.0.28 (testo 2) e 20.0.29 (testo 2), pubblicate in allegato.

Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 16.14 e 18.0.16.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per l'annualità 2023, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (n. 87)**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 novembre.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota di chiarimenti sull'atto del Governo in titolo.

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*), preso atto dei contenuti della nota depositata dalla rappresentante del Governo, si riserva di predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE propone di sospendere momentaneamente la seduta, onde consentire lo svolgimento dell'Ufficio di Presidenza, già convocato per la giornata odierna.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 17,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,**

**(Tab.1)** – Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

**(Tab.2)** – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE, alla luce delle risultanze dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, appena svolto, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per il prossimo 21 novembre, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA*

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna della Commissione già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 17,35.*



**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 912****(al testo del decreto-legge)****Art. 9.****9.3 (testo 2)**

ZAFFINI, LIRIS, MENNUNI, GELMETTI, AMBROGIO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-*bis*. Al fine di prevenire un possibile contenzioso derivante dall'applicazione della legge della Regione Siciliana n. 5 del 13 giugno 2023 ed uniformare l'inquadramento giuridico del personale medico e sanitario con elevata professionalità (EP) delle Aziende ospedaliere universitarie, all'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-*bis*. Il personale medico e veterinario afferente all'area della dirigenza medico sanitaria, nonché il personale afferente alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, delle aziende di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, diverso da quello di cui all'articolo 5, comma 1, assume o conserva, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva della dirigenza rispettivamente dell'area della sanità (ex Area IV SSN) e della dirigenza area funzioni locali (ex area III SSN – dirigenza SPTA) per il personale dirigente delle aree professionali e tecniche." ».

**Art. 13.****13.0.42 (testo 2)**

ROMEO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 13-*bis*.**

*(Investimenti in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)*

1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria, all'articolo 4-*bis*,

comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, dopo le parole “da intendersi qui integralmente riportato” sono aggiunte le seguenti “, e legiferato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,”. ».

---

## Art. 20.

### 20.0.28 (testo 2)

COSENZA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### « Art. 20-bis.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura ridotta del 15 per cento alle prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il lavoro da Enti o Società di formazione che ricevono finanziamenti attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. »

---

### 20.0.29 (testo 2)

MARTI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:*

#### « Art. 20-bis.

*(Misure urgenti in materia di istruzione)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis

e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato, hanno durata non superiore all'anno e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del Piano nazionale di ripresa e resilienza esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato, effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi PNRR nel limite complessivo di 91,5 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 54,9 milioni di euro per il 2026. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva da parte delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.

2. In coerenza con gli obiettivi della Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR, ed in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico di cui alla lettera *b*), comma 2, dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'art. 1 comma 125 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Al Piano di cui al primo periodo concorrono altresì 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, per le quali restano fermi i criteri e le modalità di riparto alle istituzioni scolastiche previsti dal Programma medesimo. Agli oneri di cui alla presente disposizione si provvede:

*a*) quanto a 39,4 milioni di euro per l'anno 2024: quanto a 8 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020; quanto a 8,6 milioni a valere sulle risorse di cui alla missione 4, componente 1, riforma 2.2 del PNRR; quanto a 2,8 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 3, comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2017, n. 65; e quanto a 20 milioni a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027;

*b*) quanto a 39,4 milioni di euro per l'anno 2025; quanto a 19,4 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020; e quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027.

3. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle

retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 700.000 euro per l'anno 2024 e di 3.000.000 euro a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. Ai relativi oneri si provvede quanto a 700.000 euro per il 2024 e 3.000.000 euro annui a decorrere dal 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

4. Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, le parole: “, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti: “e del merito” ».

---

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 53**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Sandra Savino.*

*Orario: dalle ore 15,45 alle ore 17,30*

*(sospensioni: dalle ore 16,10 alle ore 17,25)*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Finanze e tesoro)**

Martedì 14 novembre 2023

**Plenaria**

**93<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**MELCHIORRE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 9 novembre.

Il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) rileva il ritardo dell'avvio dei lavori rispetto all'orario di convocazione.

Il PRESIDENTE avverte che si riprenderà dall'esame degli emendamenti ancora accantonati, a partire da quelli all'articolo 1.

Il sottosegretario FRENI propone di riformulare in un identico testo, di cui dà conto, gli emendamenti 1.0.2 (testo 2) e 1.0.6.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive l'emendamento 1.0.2 (testo 2) e accetta la riformulazione proposta dal Sottosegretario. Presenta quindi un testo 3, pubblicato in allegato.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) sottoscrive l'emendamento 1.0.6. e accetta la riformulazione proposta dal Sottosegretario. Presenta quindi un testo 2, pubblicato in allegato.

Su richiesta del sottosegretario FRENI, il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa, alle ore 9,55, riprende alle ore 10.*

Il sottosegretario FRENI, scusandosi anticipatamente con la Commissione, paventa la possibilità di una nuova, breve sospensione per un'ulteriore valutazione, insieme alla relatrice, di alcuni emendamenti.

Il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) rivendica il ruolo attento e propositivo svolto finora dall'opposizione su un provvedimento che era stato inizialmente calendarizzato per la scorsa settimana in Assemblea e il cui esame è stato caratterizzato anche da sospensioni e rinvii per esigenze esclusivamente del Governo. Ricorda che nelle scorse sedute si sono susseguite proposte di riformulazioni e di accantonamenti e che alcune tematiche, che pure saranno oggetto di altri provvedimenti attualmente all'esame della 5<sup>a</sup> Commissione, non sono state nemmeno approfondite. Evidenzia peraltro che contestualmente sono in corso presso le Commissioni bilancio del Senato e della Camera, in seduta congiunta, alcune audizioni preliminari all'esame della legge di bilancio per il 2024, cui alcuni parlamentari potrebbero avere interesse a partecipare. Giudica conclusivamente poco rispettoso il comportamento del Governo, che sembra considerare la Commissione finanze, che vede oggi alcune defezioni tra i banchi della maggioranza, come uno strumento di supporto all'attività dell'Esecutivo. Invita dunque il Presidente, qualora il Governo avesse concluso la fase istruttoria su tutti gli emendamenti, a procedere con le votazioni, oppure a sospendere la seduta e a riprendere l'esame alla fine delle audizioni.

Il sottosegretario FRENI si scusa ancora per i ritardi del Governo e assicura che la richiesta di sospensione era finalizzata esclusivamente alla valutazione definitiva di alcuni emendamenti, con il proposito di esprimere un parere favorevole e poterne permettere l'approvazione. Ritiene, ove la Presidenza e la Commissione concordino, che si possa procedere alle votazioni da subito o dopo la conclusione delle audizioni.

Il senatore CROATTI (*M5S*), a nome della propria parte politica, si associa alla richiesta di procedere subito con il voto. Chiede tuttavia se dietro la richiesta di sospensione non ci siano alcune difficoltà nella maggioranza.

Il PRESIDENTE chiarisce che non ci sono questioni legate alla presenza di componenti di maggioranza che ha garantito i numeri per procedere con le votazioni.

La relatrice ZEDDA (*FdI*), alla luce delle innumerevoli sostituzioni operate da tutti i Gruppi e degli svariati impegni parlamentari odierni,

suggerisce di concludere, e non di sospendere, la seduta antimeridiana e di convocarne un'altra dopo le audizioni.

Il PRESIDENTE, considerate le posizioni espresse, propone di rinviare il seguito dell'esame a una nuova seduta, che verrà convocata alle ore 13.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che resta comunque confermata la seduta già convocata per le ore 15,15.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*CONVOCAZIONE DI NUOVA SEDUTA*

Il PRESIDENTE informa che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta nella giornata odierna alle ore 13.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,10.*



**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 899****(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.0.2 (testo 3) [id. a 1.0.6 (testo 2)]**

MINASI, POTENTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative)*

1. I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni.

2. Ferma la facoltà di riscatto eventualmente prevista nei contratti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2024 il proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le unità immobiliari di cui al medesimo comma 1 deve notificare la proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto compatibili.

3. Per i contratti scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la prelazione di cui al comma 2 può essere esercitata alle seguenti condizioni:

a) l'immobile è occupato dall'assegnatario o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare al momento della notificazione della volontà di alienarlo;

b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo dell'usufrutto, uso o abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennità di occupazione.

4. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino al 31 dicembre 2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le facoltà di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili di cui al comma 1. ».

---

### 1.0.6 (testo 2) [id. a 1.0.2 (testo 3)]

FAZZONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative)*

1. I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni.

2. Ferma la facoltà di riscatto eventualmente prevista nei contratti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2024 il proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le unità immobiliari di cui al medesimo comma 1 deve notificare la proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto compatibili.

3. Per i contratti scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la prelazione di cui al comma 2 può essere esercitata alle seguenti condizioni:

a) l'immobile è occupato dall'assegnatario o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare al momento della notificazione della volontà di alienarlo;

b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo dell'usufrutto, uso o abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennità di occupazione.

4. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino al 31 dicembre 2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le facoltà di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili di cui al comma 1. ».

---

**Plenaria****94<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
MELCHIORRE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si passa all'esame degli identici emendamenti 1.0.2 (testo 3) e 1.0.6 (testo 2), sui quali il sottosegretario FRENI e la relatrice ZEDDA (*FdI*) esprimono parere favorevole.

L'emendamento 1.0.2 (testo 3), identico all'emendamento 1.0.6 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 3 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI conferma il parere contrario sull'emendamento 3.3, che era stato anticipato in una precedente seduta e ne motiva le ragioni, che sono di natura esclusivamente tecnica. Infatti, pur condividendo politicamente la proposta, ricorda che i versamenti indicati dall'emendamento sono riferiti ai mesi di luglio e agosto 2023, quindi antecedenti all'approvazione della NADEF, e sono già stati scontati nei tendenziali: l'emendamento dunque ha bisogno di una copertura finanziaria.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) ritiene che il parere negativo abbia invece natura esclusivamente politica ed evidenzia la disparità di trattamento che ha subito la Regione Sicilia, pure interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza come la Lombardia, nonostante il comunicato del luglio scorso da parte del MEF a sostegno della sostanziale deroga del termine. Anticipa che ripresenterà l'emendamento in Assemblea richiamando il Governo alle proprie responsabilità.

Posto ai voti, l'emendamento 3.3, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.4, sul quale il sottosegretario FRENI avanza una proposta di riformulazione in un testo 2, di cui dà lettura, rimettendosi alla Commissione.

La relatrice ZEDDA (*Fdl*) si esprime in modo conforme.

Il senatore MAFFONI (*Fdl*) accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 3.4, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 3.4 (testo 2), è approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.5, sul quale il sottosegretario FRENI e la relatrice ZEDDA (*Fdl*) esprimono parere favorevole.

Il senatore CROATTI (*M5S*) apprezza l'orientamento del Governo e della relatrice, che rappresenta un segnale positivo per le aree della Romagna devastate dall'alluvione della scorsa primavera.

Messo ai voti, l'emendamento 3.5 è accolto.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

Con il parere contrario del sottosegretario FRENI e della relatrice ZEDDA (*Fdl*), l'emendamento 3.0.1, messo in votazione, è respinto.

Previo parere favorevole del sottosegretario FRENI e della relatrice ZEDDA (*Fdl*), l'emendamento 3.0.5 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 6 del decreto-legge.

Si passa all'esame degli identici emendamenti 6.0.6 (testo 2), 6.0.7 (testo 2), 6.0.8 (testo 2) e 6.0.9 (testo 2), precedentemente riformulati in testo 2, pubblicati in allegato, sui quali il sottosegretario FRENI e la relatrice ZEDDA (*Fdl*) esprimono un invito al ritiro.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottoscrive l'emendamento 6.0.7 (testo 2).

I senatori Elena MURELLI (*LSP-PSd'Az*) e MAFFONI (*Fdl*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 6.0.6 (testo 2) e 6.0.8 (testo 2).

Dopo che il sottosegretario FRENI, su sollecitazione della senatrice TAJANI (*PD-IDP*), ha confermato il proprio parere, posto ai voti, l'emendamento 6.0.7 (testo 2), identico all'emendamento 6.0.9 (testo 2), è respinto.

Il sottosegretario FRENI propone di riformulare in un medesimo testo 2 di cui dà lettura gli emendamenti 6.0.10, 6.0.11, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13 e 6.0.14.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) si esprime in modo conforme.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive l'emendamento 6.0.10 e accoglie la proposta di riformulazione del Sottosegretario. Presenta quindi un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) accoglie la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 6.0.11, pubblicato in allegato.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) non accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario. Mantiene quindi l'emendamento 6.0.12 nel testo originario.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottoscrive l'emendamento 6.0.13 e accoglie la proposta di riformulazione del rappresentante del Governo. Presenta quindi un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) accoglie la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 6.0.14, pubblicato in allegato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 6.0.12.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 7 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI e la relatrice ZEDDA (*FdI*) esprimono parere contrario sugli emendamenti 7.0.24, 7.0.25, 7.0.26 e 7.0.27.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) sottoscrive e ritira l'emendamento 7.0.24.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti, 7.0.25, identico all'emendamento 7.0.27, e 7.0.26 sono respinti.

Il sottosegretario FRENI propone di riformulare in un medesimo testo 2 di cui dà lettura gli emendamenti 7.0.40, 7.0.41, 7.0.42 e 7.0.43.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) si esprime in modo conforme.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) accoglie la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 7.0.40, pubblicato in allegato, che viene sottoscritto dai senatori TURCO (*M5S*), CROATTI (*M5S*) e SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), LISEI (*FdI*) e SATTA (*FdI*).

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive l'emendamento 7.0.41 e accoglie la proposta di riformulazione del Sottosegretario. Presenta quindi un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 7.0.42 e accoglie la proposta di riformulazione del rappresentante del Governo. Presenta quindi un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) sottoscrive l'emendamento 7.0.43 e accoglie la proposta di riformulazione del Sottosegretario. Presenta quindi un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.40 (testo 2), identico agli emendamenti 7.0.41 (testo 2), 7.0.42 (testo 2) e 7.0.43 (testo 2), è approvato.

Sull'emendamento 7.0.46 il sottosegretario FRENI annuncia un parere contrario in quanto la proroga della fine del mercato tutelato per l'energia elettrica, pur essendo un obiettivo del Governo, è subordinata all'esito favorevole dell'interlocuzione con la Commissione europea. Così come accaduto nell'altro ramo del Parlamento e per analoghe proposte precedentemente ritirate, invita dunque i firmatari dell'emendamento in esame, così come quelli di eventuali altri sulla stessa materia, a convergere su un medesimo ordine del giorno, che verrebbe accolto dal Governo.

Il senatore TURCO (*M5S*) sollecita il Governo a svolgere efficaci trattative con la Commissione europea e mantiene l'emendamento.

L'emendamento 7.0.46, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 8 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI e la relatrice ZEDDA (*FdI*) esprimono parere contrario sull'emendamento 8.0.7, che viene sottoscritto dal senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*).

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) ricorda che l'emendamento, che non ha bisogno di coperture in quanto riguarda il settore privato, prevede deroghe a cui il Governo in passato aveva assentito. Pur se abbinata all'altra a favore dei lavoratori fragili del pubblico impiego, che invece è onerosa, ritiene però che il parere contrario abbia carattere politico e sia del tutto ingiustificato. Auspica comunque che in un futuro provvedimento recante altre proroghe di termini legislativi si possa rinnovare la misura per i lavoratori di entrambi i settori.

Il sottosegretario FRENI conferma che in passato le norme di proroga del lavoro agile avevano interessato tutti i lavoratori, a prescindere dal settore di appartenenza. Ritiene dunque opportuno evitare disparità di trattamento, così come salvaguardare, una volta usciti dalla pandemia, la libera determinazione datoriale.

L'emendamento 8.0.7, posto ai voti, è respinto.

Su richiesta della relatrice ZEDDA (*FdI*), il PRESIDENTE dispone il momentaneo accantonamento dell'emendamento 8.0.19.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 9 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI propone di riformulare nel medesimo testo dell'emendamento 9.5 (testo 2), sottoscritto dai senatori SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE*), SATTA (*FdI*) ed Elena LEONARDI (*FdI*), gli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.6 e 9.7.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) si esprime in modo conforme.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive l'emendamento 9.2 e accoglie la proposta di riformulazione del Sottosegretario, cui aggiunge la firma la senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*), presenta quindi un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 9.3, pubblicato in allegato.

Il senatore TURCO (*M5S*) accoglie la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 9.4, pubblicato in allegato.

La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 9.6, pubblicato in allegato.



Il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 9.7, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 9.5 (testo 2), identico agli emendamenti 9.2 (testo 2), 9.3 (testo 2), 9.4 (testo 2), 9.6 (testo 2) e 9.7 (testo 2), è approvato.

Su richiesta del sottosegretario FRENI, che ribadisce che qualora le opposizioni non presentino troppi emendamenti in Assemblea sarà possibile affrontare alcuni temi anche in quella sede, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 9.12 (testo 2).

Il sottosegretario FRENI e la relatrice ZEDDA (*FdI*) invitano al ritiro dell'emendamento 9.0.10 (testo 2), precedentemente riformulato in un testo 2 pubblicato in allegato, ed esprimono parere contrario sull'emendamento 9.0.11, che viene sottoscritto dalla senatrice TAJANI (*PD-IDP*).

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive e ritira l'emendamento 9.0.10 (testo 2).

L'emendamento 9.0.11, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 10 del decreto-legge.

Previo parere favorevole della relatrice ZEDDA (*FdI*), l'emendamento 10.100, posto in votazione, è approvato.

Il sottosegretario FRENI propone di riformulare l'emendamento 10.0.3 in un testo identico agli emendamenti 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.4.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) si esprime in maniera conforme.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 10.0.3, pubblicato in allegato.

Posto in votazione, l'emendamento 10.0.1, identico agli emendamenti 10.0.2, 10.0.3 (testo 2) e 10.0.4, è approvato.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

Il sottosegretario FRENI propone di riformulare in un medesimo testo 2 di cui dà lettura gli emendamenti 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8 e 10.0.9.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) si esprime in modo conforme.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive l'emendamento 10.0.6 e accoglie la proposta di riformulazione del Sottosegretario. Presenta quindi un testo 2, pubblicato in allegato, sottoscritto anche dalla senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*).

La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 10.0.7, pubblicato in allegato.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 10.0.8, pubblicato in allegato.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 10.0.9 e accoglie la proposta di riformulazione del Sottosegretario. Presenta quindi un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 10.0.6 (testo 2), identico agli emendamenti 10.0.7 (testo 2), 10.0.8 (testo 2) e 10.0.9 (testo 2), è approvato.

Si passa all'esame dell'unico emendamento accantonato all'articolo 12 del decreto-legge, sul quale il sottosegretario FRENI e la relatrice ZEDDA (*FdI*) esprimono parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 12.0.3 è respinto.

Si passa all'esame dell'unico emendamento accantonato all'articolo 13 del decreto-legge, che la relatrice ZEDDA (*FdI*) chiede di accantonare.

Il PRESIDENTE ne dispone l'accantonamento.

Si passa all'esame dell'unico emendamento accantonato all'articolo 14 del decreto-legge, sul quale il sottosegretario FRENI avanza una proposta di riformulazione in un testo 3, di cui dà lettura.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) si esprime in maniera conforme.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario in un testo 3 dell'emendamento 14.1, precedentemente riformulato in un testo 2, pubblicati in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 14.1 (testo 3), è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 15 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI avanza una proposta di riformulazione dell'emendamento 15.2 in un testo 2, di cui dà lettura, ed esprime parere favorevole sull'emendamento 15.3.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) si esprime in maniera conforme.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) non accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario.

All'esito di distinte votazioni, l'emendamento 15.2 è respinto, mentre l'emendamento 15.3 è accolto.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sugli emendamenti 15.0.4, che affronta una tematica che potrà essere ripresa in occasione dell'esame in Assemblea, 15.0.7 e 15.0.10, che vengono ritirati dal senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*).

Il sottosegretario FRENI avanza una proposta di riformulazione dell'emendamento 15.0.16 (testo 2) in un testo 3, di cui dà lettura.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) si esprime in maniera conforme.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 15.0.16 (testo 2) e accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario. Presenta quindi un testo 3 dell'emendamento 15.0.6 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene sottoscritto dai senatori NICITA (*PD-IDP*) e Barbara FLORIDIA (*M5S*). Posto ai voti l'emendamento è accolto.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sugli emendamenti 15.0.21 e 15.0.33 e favorevole sull'emendamento 15.0.34. Invita poi al ritiro degli emendamenti 15.0.23, 15.0.24 e 15.0.25, tra loro identici, in quanto la norma che si vuole introdurre è già stata inserita all'interno del disegno di legge sulla concorrenza (A.S. n. 795), prossimo all'esame dell'Assemblea.

Previa sottoscrizione da parte del senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), l'emendamento 15.0.21, posto ai voti, è respinto.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) sottoscrive e ritira l'emendamento 15.0.23.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ritira l'emendamento 15.0.24.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 15.0.25.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) ritira l'emendamento 15.0.33.

Si passa all'esame dei subemendamenti all'emendamento del relatore 15.0.34, sui quali il sottosegretario FRENI esprime parere contrario.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) sottoscrive e ritira l'emendamento 15.0.34/1.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) sottoscrive e ritira l'emendamento 15.0.34/2

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive e ritira l'emendamento 15.0.34/3.

Posto ai voti, l'emendamento 15.0.34 è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 16 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sull'emendamento 16.0.2 e propone di riformulare l'emendamento 16.0.11 (testo 2) in un testo 3, di cui dà lettura.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) sottoscrive e ritira l'emendamento 16.0.2. Accetta poi la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 3 dell'emendamento 16.0.11 (testo 2), pubblicato in allegato.

L'emendamento 16.0.11 (testo 3), posto ai voti, è approvato.

Su richiesta del sottosegretario FRENI, il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 14,40.*

Si riprende con l'esame degli emendamenti accantonati in corso di seduta.

Il sottosegretario FRENI invita al ritiro degli emendamenti 8.0.19 (testo 2) e 13.1 (testo 3) e propone una riformulazione dell'emendamento 9.12 in un testo 2 di cui dà conto.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) ritira l'emendamento 8.0.19 (testo 2), che viene fatto proprio dai senatori TURCO (*M5S*), Cristina TAJANI (*PD-IDP*), NICITA (*PD-IDP*) e SENSI (*PD-IDP*).

Posto ai voti, l'emendamento 8.0.19 (testo 2) è respinto.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 9.12, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 9.12 (testo 2) è approvato.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 13.1 (testo 3) e lo ritira.

Il PRESIDENTE avverte che restano da esaminare due emendamenti di coordinamento e i vari ordini del giorno e poi di votare il mandato alla relatrice a riferire in Aula. In attesa dei prescritti pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> sugli emendamenti approvati, propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo alla seduta di domani mattina, già convocata alle ore 9,15, e di sconvocare la seduta seconda pomeridiana di oggi, prevista alle ore 15,15.

Conviene la Commissione.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 15,15 non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 899****(al testo del decreto-legge)****Art. 3.****3.4 (testo 2)**

ORSOMARSO, CASTELLI, TUBETTI, MAFFONI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

« 2-*bis* All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025".

2-*ter*. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, finalizzate tra l'altro alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico, alla società di gestione del risparmio costituita ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della predetta società, alla stessa non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Alla predetta società di gestione del risparmio non si applica, inoltre, ai fini della determinazione degli emolumenti di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, la disciplina prevista dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché dall'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente

conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. ».

---

**Art. 6.**

**6.0.6 (testo 2) [id. a 6.0.7 (testo 2), 6.0.8 (testo 2), 6.0.9 (testo 2)]**

ORSOMARSO, TUBETTI, MAFFONI, CASTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Approvazione del bilancio di previsione degli enti locali)*

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'applicazione del provvedimento attuativo di cui al periodo precedente è facoltativa con riferimento al bilancio di previsione relativo al triennio 2024-2026". ».

---

**6.0.7 (testo 2) [id. a 6.0.6 (testo 2), 6.0.8 (testo 2), 6.0.9 (testo 2)]**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Approvazione del bilancio di previsione degli enti locali)*

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'applicazione del provvedimento attuativo di cui al periodo precedente è facoltativa con riferimento al bilancio di previsione relativo al triennio 2024-2026". ».

---

**6.0.8 (testo 2) [id. a 6.0.6 (testo 2), 6.0.7 (testo 2), 6.0.9 (testo 2)]**

PIROVANO, GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Approvazione del bilancio di previsione degli enti locali)*

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'applicazione del provvedimento attuativo di cui al periodo precedente è facoltativa con riferimento al bilancio di previsione relativo al triennio 2024-2026". ».

---

**6.0.9 (testo 2) [id. a 6.0.6 (testo 2), 6.0.7 (testo 2), 6.0.8 (testo 2)]**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Approvazione del bilancio di previsione degli enti locali)*

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'applicazione del provvedimento attuativo di cui al periodo precedente è facoltativa con riferimento al bilancio di previsione relativo al triennio 2024-2026". ».

---

**6.0.10 (testo 2) [id. a 6.0.11 (testo 2), 6.0.13 (testo 2), 6.0.14 (testo 2)]**

PIROVANO, GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU e proroga in materia di spending enti locali)*

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e



tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.

2. L'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente:

“850. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della *Governance* economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri recati dal presente comma pari a 150 milioni euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”.

3. L'articolo 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente:

“853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza stato città e autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza, si applicano le procedure previste all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d'Aosta l'importo del concorso è versato dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno e, in mancanza di tale versamento, tale importo è trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla mede-

sima regione. In caso di mancata intesa entro 30 giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta, il decreto può, comunque, essere adottato. Ciascun ente accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata." ».

**6.0.11 (testo 2) [id. a 6.0.10 (testo 2), 6.0.13 (testo 2), 6.0.14 (testo 2)]**

LOTTO

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU e proroga in materia di spending enti locali)*

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.

2. L'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente:

“850. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della *Governance* economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri recati dal presente comma pari a 150 milioni euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”.

3. L'articolo 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente:

“853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza stato città e autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza, si applicano le procedure previste all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d'Aosta l'importo del concorso è versato dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno e, in mancanza di tale versamento, tale importo è trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione. In caso di mancata intesa entro 30 giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta, il decreto può, comunque, essere adottato. Ciascun ente accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.”. ».

---

**6.0.13 (testo 2) [id. a 6.0.10 (testo 2), 6.0.11 (testo 2), 6.0.14 (testo 2)]**  
MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU e proroga in materia di spending enti locali)*

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie at-

tualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.

2. L'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente:

“850. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della *Governance* economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri recati dal presente comma pari a 150 milioni euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”.

3. L'articolo 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente:

“853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza stato città e autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza, si applicano le procedure previste all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d'Aosta l'importo del concorso è versato dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno e, in mancanza di tale versamento, tale importo è trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione. In caso di mancata intesa entro 30 giorni dalla data di

prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta, il decreto può, comunque, essere adottato. Ciascun ente accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.”. ».

**6.0.14 (testo 2) [id. a 6.0.10 (testo 2), 6.0.11 (testo 2), 6.0.13 (testo 2)]**

ORSOMARSO, TUBETTI, MAFFONI, CASTELLI

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU e proroga in materia di spending enti locali)*

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.

2. L'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente:

“850. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della *Governance* economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri recati dal presente comma pari a 150 milioni euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”.

3. L'articolo 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente:

“853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza stato città e autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapacienza, si applicano le procedure previste all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d'Aosta l'importo del concorso è versato dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno e, in mancanza di tale versamento, tale importo è trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione. In caso di mancata intesa entro 30 giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta, il decreto può, comunque, essere adottato. Ciascun ente accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.”. ».

---

#### **Art. 7.**

**7.0.40 (testo 2) [id. a 7.0.41 (testo 2), 7.0.42 (testo 2), 7.0.43 (testo 2)]**

ORSOMARSO, TUBETTI, MAFFONI, CASTELLI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

#### **« Art. 7-bis.**

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "e Lampedusa" sono sostituite dalle seguenti: ", di Lampedusa e d'Elba".

3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al secondo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

---

**7.0.41 (testo 2) [id. a 7.0.40 (testo 2), 7.0.42 (testo 2), 7.0.43 (testo 2)]**  
MINASI, BORGHESI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "e Lampedusa" sono sostituite dalle seguenti: ", di Lampedusa e d'Elba".

3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al secondo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi,

finalizzata ad individuare, altresì, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

---

**7.0.42 (testo 2) [id. a 7.0.40 (testo 2), 7.0.41 (testo 2), 7.0.43 (testo 2)]**

BASSO

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole "e Lampedusa" sono sostituite dalle seguenti: ", di Lampedusa e d'Elba".

3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al secondo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

---



**7.0.43 (testo 2) [id. a 7.0.40 (testo 2), 7.0.41 (testo 2), 7.0.42 (testo 2)]**

PAROLI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole "e Lampedusa" sono sostituite dalle seguenti: ", di Lampedusa e d'Elba".

3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al secondo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

---

**Art. 9.****9.2 (testo 2) [id. a 9.3 (testo 2), 9.4 (testo 2), 9.5 (testo 2), 9.6 (testo 2), 9.7 (testo 2)]**

TESTOR, GARAVAGLIA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 le parole: "30 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2023". ».

---

**9.3 (testo 2) [id. a 9.2 (testo 2), 9.4 (testo 2), 9.5 (testo 2), 9.6 (testo 2), 9.7 (testo 2)]**

ZAMPA, TAJANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 le parole: “30 ottobre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2023”. ».

---

**9.4 (testo 2) [id. a 9.2 (testo 2), 9.3 (testo 2), 9.5 (testo 2), 9.6 (testo 2), 9.7 (testo 2)]**

TURCO, PIRRO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 le parole: “30 ottobre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2023”. ».

---

**9.6 (testo 2) [id. a 9.2 (testo 2), 9.3 (testo 2), 9.4 (testo 2), 9.5 (testo 2), 9.7 (testo 2)]**

FREGOLENT

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 le parole: “30 ottobre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2023”. ».

---

**9.7 (testo 2) [id. a 9.2 (testo 2), 9.3 (testo 2), 9.4 (testo 2), 9.5 (testo 2), 9.6 (testo 2)]**

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 le

parole: “30 ottobre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2023”. ».

## 9.12 (testo 2)

LOTITO

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« 1-*bis*. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”. Con riferimento alle misure di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei limiti di euro 193.000 per l’anno 2024. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*ter*. Al fine di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria, all’articolo 16-*septies*, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la lettera g) è soppressa.

1-*quater*. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, al primo periodo, le parole: “ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria” sono sostituite dalle seguenti: “o di Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero, ovvero, previa convenzione, dalla Stazione Unica Appaltante della regione Calabria”.

1-*quinquies*. Per il completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché da quelli derivanti dall’adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di Covid-19, delle progettazioni delle strutture di cui all’Accordo di Programma per gli investimenti nel settore sanitario ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sottoscritto in data 13 dicembre 2007 è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per l’anno 2024 e di 38,6 mi-

lioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 38,6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Calabria.

1-*sexies*. Agli oneri, pari a 99.395 euro per l'anno 2024 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1-*bis*, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. ».

---

#### 9.0.10 (testo 2)

GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-*bis*.**

*(Proroga di termini in materia ambientale)*

1. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sostituire le lettere *c*) e *c-bis*) con le seguenti:

*c*) a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2029, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;

*c-bis*) a partire dal 1° gennaio 2030 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica. ».

---

**Art. 10.****10.0.3 (testo 2) (id. a 10.0.1, 10.0.2, 10.0.4)**

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:***« Art. 10-bis.***(Proroga dei termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti)*

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “*fino al 31 dicembre 2021*” sono sostituite dalle seguenti: “*31 dicembre 2025*”;

b) le parole: “*alla data del 31 ottobre 2021*” sono sostituite dalle seguenti: “*31 ottobre 2025*”. ».

**10.0.6 (testo 2) [id. a 10.0.7 (testo 2), 10.0.8 (testo 2), 10.0.9 (testo 2)]**

MINASI, BORGHESI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 10-bis.***(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)*

1. All'articolo 7-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: “*31 dicembre 2023*” sono sostituite dalle seguenti: “*30 marzo 2025*”;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

“*2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Il predetto Piano, da adottarsi entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai*

sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticità anche di natura infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Entro 90 giorni dall'adozione del Piano, il tavolo istituito ai sensi del primo periodo, propone i criteri e le modalità per ridefinire i contenuti e l'operatività delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai fini della relativa adozione entro il termine di cui al comma 2. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati» ».

---

**10.0.7 (testo 2) [id. a 10.0.6 (testo 2), 10.0.8 (testo 2), 10.0.9 (testo 2)]**

FREGOLENT

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 10-*bis*.**

*(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)*

1. All'articolo 7-*bis*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2025";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Il predetto Piano, da adottarsi entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticità anche di natura infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vi-

gente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Entro 90 giorni dall'adozione del Piano, il tavolo istituito ai sensi del primo periodo, propone i criteri e le modalità per ridefinire i contenuti e l'operatività delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai fini della relativa adozione entro il termine di cui al comma 2. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati" ».

---

**10.0.8 (testo 2) [id. a 10.0.6 (testo 2), 10.0.7 (testo 2), 10.0.9 (testo 2)]**  
TAJANI, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 10-*bis*.**

*(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)*

1. All'articolo 7-*bis*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2025";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Il predetto Piano, da adottarsi entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticità anche di natura infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Entro 90 giorni dall'adozione del Piano, il tavolo istituito ai sensi del primo periodo, propone i criteri e le modalità per ridefinire i contenuti e l'operatività delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai fini della relativa adozione entro il termine di cui al comma 2. Ai partecipanti al tavolo tecnico non

spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati” ».

---

**10.0.9 (testo 2) [id. a 10.0.6 (testo 2), 10.0.7 (testo 2), 10.0.8 (testo 2)]**

ORSOMARSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)*

1. All'articolo 7-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 marzo 2025”;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Il predetto Piano, da adottarsi entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticità anche di natura infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Entro 90 giorni dall'adozione del Piano, il tavolo istituito ai sensi del primo periodo, propone i criteri e le modalità per ridefinire i contenuti e l'operatività delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai fini della relativa adozione entro il termine di cui al comma 2. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati” ».

---



**Art. 14.****14.1 (testo 3)**

MANCINI, ZAFFINI, ORSOMARSO, TUBETTI, MAFFONI, CASTELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

« *2-bis.* Al fine di poter procedere alla riorganizzazione entro il termine del 30 novembre 2023 di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, di venti unità. Ai relativi oneri pari a 388.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

*2-ter.* Al fine di garantire la piena attuazione della riorganizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il comma 1 dell'articolo *9-bis* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è sostituito dal seguente: Il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementato di 150.000 euro per l'anno 2023 e di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nel rispetto del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo può procedersi al conferimento dei relativi incarichi anche in deroga al limite percentuale e numerico previsto dalle vigenti disposizioni.

*2-quater.* Agli oneri derivanti dal comma *2-ter*, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

**14.1 (testo 2)**

MANCINI, ZAFFINI, ORSOMARSO, TUBETTI, MAFFONI, CASTELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

« 2-ter. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, di venti unità. Ai relativi oneri pari a 388.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2-quater. Il comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge, è sostituito dal seguente: Il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementato di 150.000 euro per l'anno 2023 e di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nel rispetto del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo può procedersi al conferimento dei relativi incarichi anche in deroga al limite percentuale e numerico previsto dalle vigenti disposizioni.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

**Art. 15.****15.0.16 (testo 3)**

RUSSO, ORSOMARSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)*

1. All'articolo 42-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: “entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2024”;

*b)* comma 2, le parole: “è di un anno, prorogabile per due anni” sono sostituite dalle seguenti: “è fissata fino al 31 dicembre 2024”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16.000 euro per l'anno 2023 e 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**Art. 16.****16.0.11 (testo 3)**

ORSOMARSO, MAFFONI, TUBETTI

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

**« Art. 16-bis.**

*(Disposizioni per aree terremotate)*

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

“*b-bis)* per i soggetti attuatori di cui alla lettera *a)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 15, altresì nella Centrale di Committenza e Sta-

zione Unica Appaltante Sisma 2016 istituita presso la Struttura del Commissario Straordinario del Sisma 2016.”.

2. All’articolo 57, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: “nelle medesime funzioni” sono sostituite dalle seguenti: “nei predetti uffici, anche in posizioni contrattuali diverse”. ».

---

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 14 novembre 2023

**Plenaria**  
**76<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, nel dar conto delle variazioni intervenute nella composizione della Commissione, dà il benvenuto alla senatrice Sbrollini, ricordando che la stessa era stata autorevole componente della Commissione già nella scorsa legislatura e che, in tale veste, aveva fornito un proficuo contributo ai lavori parlamentari.

Si associa la Commissione.

La senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*) ringrazia il Presidente ed esprime la propria soddisfazione per la possibilità di partecipare nuovamente, a pieno titolo, ai lavori della Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del dottor Pietrangelo Buttafuoco a presidente della Fondazione La Biennale di Venezia (n. 35)**

(Parere al ministro della Cultura, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) sulla proposta in titolo relativa al rinnovo della carica di presidente della Fondazione La Biennale di Venezia.

Ricorda preliminarmente che la Fondazione, ai sensi del decreto legislativo n. 19 del 1989, è ente di diritto privato cui è riconosciuto preminente interesse pubblico. Gli organi della stessa sono il Presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Il Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del citato provvedimento, ha legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove l'attività. Nello specifico, fra l'altro, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi e dei regolamenti, nonché sottopone al consiglio di amministrazione una terna di nominativi per il conferimento dell'incarico di direttore generale.

Quanto alla procedura di nomina, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 8, essa è demandata ad un decreto del Ministro della cultura, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Tenuto conto della competenza ed esperienza del candidato, testimoniata dal brillante *curriculum*, il presidente relatore propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole sulla proposta di nomina in titolo.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario della propria parte politica alla proposta del presidente relatore. Al riguardo, precisa che la contrarietà non è riferita alle qualità del candidato, bensì al metodo seguito dal Governo per l'individuazione dello stesso.

Anche il senatore PIRONDINI (*M5S*) preannuncia il voto contrario sulla proposta del presidente relatore per via delle modalità seguite dal Governo nell'individuazione del candidato, fermo restando che la propria parte politica non formula un giudizio negativo sullo stesso.

Intervengono in dichiarazione di voto favorevole i senatori SPERANZON (*FdI*), ROSSO (*FI-BP-PPE*) e PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*), i quali evidenziano che le indiscutibili competenze culturali del candidato lo rendono senz'altro idoneo ad assumere l'incarico di Presidente della Fondazione La Biennale di Venezia.

La senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*) preannuncia invece un voto di astensione, pur precisando che tale posizione non sottende un giudizio negativo nei confronti del candidato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alle votazioni a scrutinio segreto sulla proposta di nomina in titolo.

In assenza dei senatori segretari, il Presidente invita il senatore Pironcini a svolgere le relative funzioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento.

Alla votazione partecipano i senatori: Vincenza ALOISIO (*M5S*), Carmela BUCALO (*FdI*), CASTIELLO (*M5S*), Giulia COSENZA (*FdI*),

Cecilia D'ELIA (*PD-IDP*), IANNONE (*FdI*), MARTI (*LSP-PSd'Az*), PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*), Cinzia PELLEGRINO (*FdI*) (in sostituzione del senatore Marcheschi), PIRONDINI (*M5S*), Vincenza RANDO (*PD-IDP*), ROMEO (*LSP-PSd'Az*), ROSSO (*FI-BP-PPE*), Daniela SBROLINI (*IV-C-RE*), SPERANZON (*FdI*) e VERDUCCI (*PD-IDP*).

La proposta di nomina in titolo è approvata con 9 voti favorevoli, 6 voti contrari e un astenuto.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Considerato che la Commissione ha appena concluso l'esame dell'atto di nomina n. 35, unico argomento all'ordine del giorno, il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 15 novembre, alle ore 13, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 14 novembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 32**

*Presidenza del Presidente*  
FAZZONE

*Orario: dalle ore 13 alle ore 13,30*

*AUDIZIONE DEL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO GUARDIA COSTIERA, AMMIRAGLIO ISPETTORE CAPO NICOLA CARLONE, SUL DISEGNO DI LEGGE 673 (MODIFICHE AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA NAVIGAZIONE E DEL LAVORO MARITTIMO)*

**Plenaria**

**71<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FAZZONE

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, il dottor Mauro Durbano.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto



audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Audizione del dottor Mauro Durbano nell'ambito dell'esame della proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso**

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Durbano per la sua disponibilità e gli cede la parola.

Il dottor DURBANO ringrazia il Presidente e i componenti della Commissione e procede ad illustrare il suo progetto per il futuro del Parco nazionale del Gran Paradiso, laddove la nomina dovesse andare a buon fine, ricordando, in primo luogo, di essere originario del versante piemontese del Parco, territorio che da sempre vive e frequenta.

Segnala che tutto il suo percorso di studi universitari è stato dedicato ai temi ambientali, alla pianificazione e al *marketing* territoriale, con particolare riferimento alle aree montane, e che, sul piano professionale, egli svolge l'attività di consulente aziendale, occupandosi, in modo particolare, di bandi di gara e appalti legati alle tematiche territoriali.

Dà quindi conto della sua esperienza amministrativa, che lo vede da quattro anni vice sindaco di Ceresole Reale, comune del versante piemontese del Parco, dove è anche responsabile dell'Ufficio tecnico. Ricopre inoltre il ruolo di assessore con deleghe a turismo e ICT presso l'Unione montana Gran Paradiso.

Dopo aver dato conto del ruolo da lui svolto nell'ambito dell'Istituto di ricerca economico e sociale del Piemonte e del Comitato di indirizzo del consiglio integrato di corsi di laurea presso l'Università di Torino, procede a fornire una descrizione del Parco e di alcuni elementi sui quali sarà basata la sua gestione, in caso di conferma.

In primo luogo, evidenzia che elemento centrale per un'area protetta sono la conservazione e la ricerca scientifica e che il Parco è e dovrà continuare a essere un'eccellenza mondiale. Si sofferma, in particolare, sullo studio della specie simbolo del Parco, lo stambecco, che, anche se le esigenze di conservazione sono mutate, dovrà mantenere un ruolo centrale per l'elevato grado di approfondimento delle dinamiche e la continuità storica unica delle rilevazioni e dei censimenti. Osserva inoltre che questa specie può essere un importante indicatore dell'impatto del cambiamento climatico sugli ambienti alpini.

Dovrà inoltre proseguire il monitoraggio di ecosistemi unici e delicatissimi, come le torbiere d'alta quota, che possono fornire contributi significativi allo studio sull'impatto dei cambiamenti climatici, e dovranno essere individuate nuove frontiere di ricerche scientifiche e nuove colla-

borazioni internazionali: il Parco dovrà continuare a essere protagonista di progetti di ricerca, che già svolge in modo significativo e che vanno dal monitoraggio della biodiversità alle campagne glaciologiche, unitamente alla restituzione della grande quantità dei dati ottenuti alla popolazione attraverso l'educazione ambientale, la formazione e l'informazione ad una cittadinanza consapevole.

Pone l'accento sul ruolo centrale della prevenzione della salute, ricordando che le aree protette sono strategiche nell'ambito dell'approccio *one health*, che riconosce come indissolubilmente legate la salute umana, quella animale e quella degli ecosistemi.

Altro elemento da prendere in considerazione è quello della fruizione, che non deve essere contrapposto alla conservazione ma formare un tutt'uno nell'ottica della gestione sostenibile dell'area.

Obiettivo primario sarà poi l'integrazione tra esigenze di conservazione e ricerca, svolgimento delle attività tradizionali legate al territorio e fruizione da parte dei turisti, che potrà essere perseguito tramite l'ascolto e la partecipazione delle comunità locali, dei portatori di interessi e dell'assemblea dei sindaci.

Altri obiettivi prioritari saranno: favorire la permanenza della popolazione all'interno dei comuni del Parco e contrastare lo spopolamento, qualificare l'offerta turistica in chiave sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico e assumere un ruolo di rilievo anche nella promozione dei territori limitrofi, facendo sistema con le altre eccellenze locali.

Per quanto riguarda il tema della gestione amministrativa dell'ente, è prioritario mantenere adeguati livelli di personale (guardaparco e personale tecnico-amministrativo), nonché porre particolare attenzione anche alla gestione del patrimonio edilizio.

Sarà infine da affrontare la questione delle sedi, attualmente a Torino e ad Aosta, ma che da tempo i comuni del Parco attendono di vedere spostate all'interno del proprio territorio.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), ricordata la lettera con cui alcuni sindaci di comuni rientranti nel perimetro del Parco hanno espresso perplessità sulla designazione effettuata dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, chiede come l'audit conterebbe di impostare il rapporto con gli enti locali, in caso di conferma della sua nomina.

Il dottor DURBANO risponde di avere appreso con sorpresa della lettera dei sindaci, in quanto i rapporti finora intercorsi con molti di essi non sono stati così approfonditi da giustificare valutazioni sulla sua terzietà o la sua competenza. Ritiene, tuttavia, che il fatto di non conoscersi ancora bene potrà costituire un elemento di vantaggio, perché la conoscenza nascerà sul campo, lavorando insieme per il territorio, che è interesse primario di tutti gli amministratori, e il lavoro comune appianerà tutte le divergenze.

Rassicura comunque che, ove la nomina dovesse essere confermata, la sua porta sarà sempre aperta per tutti e il suo lavoro si porrà in piena

continuità con quello del suo predecessore e con il rispetto che quest'ultimo ha sempre dimostrato per entrambi i versanti del Parco.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE ringrazia nuovamente il dottor Durbano e dichiara conclusa la procedura informativa.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del dottor Mauro Durbano a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso (n. 34)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 e dell'articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) osserva che, come emerge dal *curriculum* ed è stato confermato nel corso dell'audizione, il candidato è vicesindaco di un comune sito all'interno dell'area del Parco e, inoltre, ricopre anche il ruolo di responsabile dell'Ufficio tecnico. Premesso che non vi deve essere nessun pregiudizio negativo nei confronti di chi svolge attività politica, chiede però se non sia il caso che la Commissione svolga un approfondimento sul punto, al fine di verificare la presenza di possibili conflitti di interesse.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) concorda sul fatto che una valutazione di questo tipo sarebbe opportuna, tanto più alla luce delle perplessità manifestate dai rappresentanti di altri comuni del Parco a questa designazione.

La senatrice SIRONI (*M5S*) rileva che, a suo avviso, laddove la nomina dovesse essere confermata, sarebbe opportuno che il candidato lasciasse gli incarichi che ricopre attualmente, anche nel caso in cui ciò non fosse richiesto dalla normativa vigente.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) ricorda che non tutti i comuni hanno manifestato perplessità sulla designazione del candidato e che un'esperienza maturata nel territorio interessato non dovrebbe essere valutata negativamente. Ad ogni modo, ritiene che tutte queste riflessioni esulino dal compito della Commissione, che si deve limitare a verificare se il candidato abbia un profilo compatibile con i compiti che dovrà andare a svolgere in caso di conferma della nomina. Nel caso di specie è suo avviso indubbio che il candidato presenti un *curriculum* adeguato.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) ritiene che, a suo avviso, la designazione sia frutto di una valutazione eminentemente politica.

Non essendovi ulteriori iscritti a parlare, il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*) osserva che le valutazioni sul rispetto della normativa in materia di incompatibilità sono di pertinenza del Ministero proponente e che, ad ogni modo, nel caso di specie si sta ragionando di un comune molto piccolo.

Per quanto attiene al *curriculum* del candidato, ritiene che esso sia adeguato all'incarico e per tale motivo, in sostituzione del relatore Germanà, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dal Presidente relatore.

Partecipano alla votazione i senatori BASSO (*PD-IDP*), DE PRIAMO (*FdI*), DI GIROLAMO (*M5S*), FAROLFI (*FdI*), FAZZONE (*FI-BP-PPE*), FINA (*PD-IDP*), Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*), FREGOLENT (*IV-C-RE*), IRTO (*PD-IDP*), MINASI (*LSP-PSd'Az*), PETRUCCI (*FdI*), POTENTI (*LSP-PSd'Az*), ROSA (*FdI*), ROSSO (*FI-BP-PPE*), SIGISMONDI (*FdI*) e SIRONI (*M5S*).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 8 voti favorevoli e 6 voti contrari, risultando anche un'astensione e una scheda bianca.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per le opere relative al collegamento viario con caratteristiche autostradali della SS 514 « di Chiaromonte » e della SS 194 « Ragusana », dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114 (n. 89)**

(Parere al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Esame e rinvio)

Il relatore GERMANÀ (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in esame, segnalando che l'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 – il cosiddetto decreto « sblocca cantieri » – ha previsto che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fossero individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero comportanti un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui

completamento si rendesse necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che era disposta con i medesimi decreti.

In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti dovevano essere adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata.

Quando, per sopravvenute ragioni soggettive o oggettive, è necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità.

In base a tali disposizioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, il dottor Sebastiano Musumeci, all'epoca Presidente della Regione Siciliana, è stato nominato Commissario straordinario per le opere relative al collegamento viario con caratteristiche autostradali della S.S. 514 « di Chiaromonte » e della S.S. 194 « Ragusana », dallo svincolo con la S.S. 115 allo svincolo con la S.S. 114.

Il 4 agosto 2022, il dottor Sebastiano Musumeci ha presentato le proprie irrevocabili dimissioni dalla carica di Presidente della Regione Siciliana.

Con l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame si procede dunque a conferire al Presidente della Regione Siciliana *pro tempore* l'incarico di Commissario straordinario dell'intervento per le opere relative al collegamento viario con caratteristiche autostradali della S.S. 514 « di Chiaromonte » e della S.S. 194 « Ragusana », dallo svincolo con la S.S. 115 allo svincolo con la S.S. 114.

Il comma 2 stabilisce che al nuovo Commissario straordinario si applichino le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021.

Restano quindi in capo al nuovo Commissario le attribuzioni già conferite al precedente Commissario.

Il PRESIDENTE propone di passare immediatamente alla votazione, se non vi sono osservazioni di segno contrario.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) chiede che, come accade usualmente, si proceda a calendarizzare l'audizione del Commissario straordinario designato.

Il PRESIDENTE comunica che, alla luce della richiesta del senatore Irto, la prossima settimana si procederà all'audizione del Commissario straordinario designato e alla votazione del parere.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Martedì 14 novembre 2023

**Plenaria**

**132<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano e che abroga le direttive 2001/83/CE e 2009/35/CE (COM(2023) 192 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il relatore SATTÀ (*Fdi*) ricapitola in primo luogo le finalità della proposta di direttiva in esame, volta alla riforma della legislazione farmaceutica dell'Unione europea, segnalando in particolare gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici.

La revisione della normativa vigente è principalmente indirizzata a determinate aree: promozione dell'innovazione e dell'accesso a medicinali a prezzi accessibili; introduzione di incentivi variabili e premiazione dell'innovazione nei settori nei quali si registrano esigenze mediche insoddisfatte; sostegno alla concorrenza derivante da un più veloce ingresso sul mercato di medicinali generici e biosimilari; trasparenza sui finanziamenti pubblici ai costi di ricerca e sviluppo; riduzione dell'impatto ambientale dei medicinali; riduzione degli oneri normativi e messa a disposizione di un quadro normativo flessibile a sostegno dell'innovazione e della competitività; misure specifiche relative alla qualità e alla fabbricazione.

Per quanto riguarda le disposizioni di carattere generale, gli Stati membri hanno competenze relativamente alle autorità responsabili dell'attuazione dei compiti di cui alla proposta di direttiva, ai sensi dell'articolo 200.

L'articolo 205 prevede che, in assenza di autorizzazione all'immissione in commercio o di domanda pendente per un medicinale autorizzato in un altro Stato membro, gli Stati membri potranno, per validi motivi di sanità pubblica, autorizzare l'immissione in commercio del medicinale in questione.

In base all'articolo 206, gli Stati membri dovranno stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati riguardo alla modifica degli allegati da I e VI, o riguardo alla modifica di alcune disposizioni dell'articolo 22.

La Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva proposta, ai sensi dell'articolo 216.

L'articolo 217 specifica che saranno abrogate le direttive 2001/83/CE e 2009/35/CE

Il relatore dà successivamente conto della base giuridica della proposta individuata dalla Commissione europea e delle motivazioni fornite dalla stessa in ordine alla conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché delle osservazioni formulate dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, definisce le norme che disciplinano l'Agenzia europea per i medicinali, modifica i regolamenti (CE) n. 1394/2007 e (UE) n. 536/2014 e abroga i regolamenti (CE) n. 726/2004, (CE) n. 141/2000 e (CE) n. 1901/2006 (COM(2023) 193 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativi dell'Unione europea, e rinvio)

Il relatore ZULLO (*FdI*) riferisce sulla proposta di regolamento in esame, volta, congiuntamente alla proposta di direttiva (COM(2023) 192), alla riforma della normativa dell'Unione europea in materia di farmaci.

La finalità della proposta consiste nella definizione di procedure unionali di autorizzazione, sorveglianza e farmacovigilanza dei medicinali per uso umano e di norme e procedure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali. L'autorizzazione centralizzata UE all'immissione in commercio è regolata dall'articolo 3, mentre l'autorizzazione di medicinali generici dei farmaci già autorizzati a livello UE ricade nella competenza degli Stati membri. L'articolo 4 specifica le condizioni a cui è subordinata la relativa autorizzazione.

Il Capo II disciplina la procedura riguardante la domanda di autorizzazione al commercio centralizzata, la quale deve essere presentata all'EMA.

Il Capo III reca norme specificamente finalizzate a incentivare lo sviluppo di antimicrobici prioritari.

Il Capo IV e il Capo V disciplinano rispettivamente le fasi successive e precedente all'autorizzazione all'ammissione in commercio.

Norme specifiche sono dedicate dal Capo VI ai medicinali orfani e ai medicinali per uso pediatrico.

Il Capo VIII è dedicato alla farmacovigilanza. Accanto alla descrizione degli obblighi per i titolari delle autorizzazioni in commercio, sono individuati i compiti spettanti in tale ambito all'EMA.

Al fine di promuovere l'innovazione e la competitività è prevista dal Capo IX la possibilità di istituzione di uno spazio di « sperimentazione normativa ».

Il Capo X reca norme volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei medicinali. Il Capo XI è destinato a sostituire l'abrogando regolamento (CE) n. 726/2004, in quanto reca la disciplina *ex novo* della struttura e del funzionamento dell'EMA.

Il successivo Capo XII contiene le disposizioni riguardanti le sanzioni.

La proposta di regolamento conferisce inoltre alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati con finalità specifiche.

La base giuridica della proposta in esame è analoga a quella indicata per la proposta di direttiva (COM(2023) 192).

La proposta di regolamento condivide altresì con la richiamata proposta di direttiva le motivazioni riguardanti la conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità esplicitate dalla Commissione europea. Sono inoltre analoghe le osservazioni espresse nella relazione del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

In considerazione dell'andamento dei lavori e al fine di consentire ulteriori approfondimenti della delicata e complessa normativa oggetto delle due proposte di direttiva all'ordine del giorno, il presidente ZAFFINI avverte che la seduta già convocata alle ore 13,30 di domani, mercoledì 15 novembre, non avrà luogo e che l'esame proseguirà nella seduta già convocata per giovedì 16 alle ore 9.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,10.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di vigilanza sull’anagrafe tributaria**

Martedì 14 novembre 2023

**Plenaria**

*Presidenza del presidente provvisorio*  
CASASCO

*indi del presidente eletto*  
CASASCO

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**Elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario.**

Maurizio CASASCO, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l’ufficio di presidenza composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di segretario provvisorio il deputato Andrea Tremaglia, indice la votazione per l’elezione del presidente.

*(Segue la votazione).*

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: .....	9
Maggioranza assoluta dei voti: .....	5

*Hanno ottenuto voti:*

Maurizio Casasco .....	6
Schede bianche .....	3
Schede nulle .....	0

Proclama quindi eletto presidente della Commissione Maurizio Casasco.

Maurizio CASASCO, *presidente*, rivolge un indirizzo di saluto e ringraziamento ai componenti della Commissione. Indice quindi la votazione per l'elezione di un vicepresidente e di un segretario.

*(Segue la votazione).*

Comunica il risultato della votazione per l'elezione del vicepresidente:

Presenti e votanti: ..... 9

*Hanno ottenuto voti:*

Giulio Centemero .....	6
Schede bianche .....	3
Schede nulle .....	0

Proclama quindi eletto vicepresidente della Commissione il deputato Giulio Centemero.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione del segretario:

Presenti e votanti: ..... 9

*Hanno ottenuto voti:*

Augusto Curti .....	8
Schede bianche .....	1
Schede nulle .....	0

Proclama quindi eletto segretario della Commissione il deputato Augusto Curti.

Al fine di dare immediato impulso ai lavori della Commissione, invita ciascun gruppo a designare il proprio rappresentante, per poter riunire quanto prima l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 14 novembre 2023

**Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GUERINI

**Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.**

(Seguito dell'esame e rinvio)

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce il seguito dell'esame dello schema di decreto in titolo su cui interviene Angelo ROSSI, *relatore*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.**

(Esame e rinvio)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'esame del provvedimento in titolo e invita il deputato Marco PELLEGRINI, *relatore*, a svolgere la sua relazione.

Il deputato Marco PELLEGRINI, *relatore*, svolge una relazione sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, sulla quale intervengono Lorenzo GUERINI, *presidente*, i deputati Giovanni DONZELLI (*FdI*) e Angelo ROSSI (*FdI*), e i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*), Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*), cui replica il deputato Marco PELLEGRINI, *relatore*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

### **Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GUERINI

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

#### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri**  
**illeciti ambientali e agroalimentari**

Martedì 14 novembre 2023

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**MORRONE**

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica**

(Svolgimento e rinvio)

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. I lavori potranno proseguire in forma segreta, a richiesta sia degli auditi sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Gilberto PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Luigi SPAGNOLLI (*AUT (SVP-PATT, CB, SCN)*), Pietro LOREFICE (*M5S*), Simona PETRUCCI (*FDI*), Andrea DE PRIAMO (*FdI*) e, in vi-

deoconferenza, Michele FINA (*PD-IDP*) e Barbara GUIDOLIN (*M5S*), nonché, in videoconferenza, il deputato Francesco Emilio BORRELLI (*AVS*).

Gilberto PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*, replica ai principali quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione, ma riservandosi di completare il suo intervento nel corso della prossima audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito ai lavori della Commissione e specifica che, non essendosi conclusa l'audizione nella giornata odierna, il suo seguito nonché le ulteriori repliche ai quesiti posti dai colleghi saranno oggetto di una successiva seduta.

*La seduta termina alle ore 10,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sul femminicidio, nonché su ogni forma**  
**di violenza di genere**

Martedì 14 novembre 2023

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
SEMENZATO

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*AUDIZIONI*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione, in videoconferenza, dell'avvocata Valentina Ambrosio**

(Svolgimento e conclusione)

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Valentina AMBROSIO, *avvocata*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*, a più riprese, le deputate Elisabetta Christiana LANCELOTTA (*FDI*), Rita DALLA CHIESA (*FI-PPE*), Sara FERRARI (*PD-IDP*) e Stefania ASCARI (*M5S*), nonché la senatrice Anna BILOTTI (*M5S*).

Valentina AMBROSIO, *avvocata*, risponde ai quesiti posti.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione di Graziano Marcovecchio, presidente *Pilkington Italia***

(Svolgimento e conclusione)

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Graziano MARCOVECCHIO, *Presidente Pilkington Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*, e il deputato Paolo PULCIANI (*FDI*).

Graziano MARCOVECCHIO, *Presidente Pilkington Italia*, risponde ai quesiti posti.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,30.*